SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

280° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 17 MARZO 1998

TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

INDICE

Commissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali . . . . . *Pag.* 5
2ª - Giustizia . . . . . » 14
3ª - Affari esteri . . . . . » 38
4ª - Difesa . . . . . » 54
5ª - Bilancio . . . . . » 60
7ª - Istruzione . . . . . » 61
8ª - Lavori pubblici, comunicazioni . . . . . » 69
9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare . . . . . » 73
11ª - Lavoro . . . . . » 76
12ª - Igiene e sanità . . . . . » 87
13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali . . . . . » 98

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari . . . . . *Pag.* 3

Organismi bicamerali

Questioni regionali . . . . . *Pag.* 100
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale » 106
Sul ciclo dei rifiuti . . . . . » 113
Riforma fiscale . . . . . » 115
Riforma amministrativa . . . . . » 120

Sottocommissioni permanenti

1ª - Affari costituzionali - Pareri . . . . . *Pag.* 133
4ª - Difesa - Pareri . . . . . » 137
5ª - Bilancio - Pareri . . . . . » 138
6ª - Finanze e tesoro - Pareri . . . . . » 145
7ª - Istruzione - Pareri . . . . . » 146
12ª - Igiene e sanità - Pareri . . . . . » 147

CONVOCAZIONI . . . . . *Pag.* 148

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

106ª Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,20.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C21ª, 0045º)

Il PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato, con lettera del 12 marzo 1998, ha trasmesso copia degli atti del procedimento disciplinare F.I.G.C. nei confronti del senatore Cecchi Gori. Tali atti sono stati inviati dal Presidente della Commissione d'Appello Federale della Federazione Italiana Gioco Calcio a seguito della richiesta formulata dalla Giunta nella seduta del 26 febbraio 1998.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Esame del *Doc.* IV-*bis*, n. 23, nei confronti della dottoressa Vincenza Bono Parrino, nella sua qualità di Ministro per i beni culturali ed ambientali *pro tempore*, nonchè dei signori Antonio Gallitelli, Alberto Mario Zamorani, Marco Annoni, Giuseppe Maltauro e Ennio Riccesi
(R135 000, C21ª, 0058º)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti e ricorda che la dottoressa Vincenza Bono Parrino ha presentato osservazioni scritte.

Prende la parola il senatore FASSONE, al quale fornisce risposta il PRESIDENTE.

La Giunta ascolta, quindi, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 2, del Regolamento, la dottoressa Vincenza BONO PARRINO, alla quale rivolge un quesito il senatore FASSONE.

Congedata la dottoressa Bono Parrino, si apre poi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori FASSONE, RUSSO, VALENTINO, PELLEGRINO, MILIO, BERTONI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine, all'unanimità, di proporre al Senato di restituire gli atti all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 135-*bis*, comma 4, del Regolamento, perchè non spetta al Senato deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere, non ricadendo i fatti nella fattispecie dell'articolo 96 della Costituzione.

Il senatore Milio è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

La seduta termina alle ore 15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

229ª Seduta

Presidenza del Presidente
VILLONE

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze MARONGIU e per l'interno VIGNERI.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R048 000, C01ª, 0001º)

Il presidente VILLONE comunica il calendario delle audizioni previste nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti istituzionali atti a prevenire il fenomeno della corruzione.

La Commissione prende atto del calendario dei lavori.

Il senatore PASTORE, quindi, rileva l'opportunità di estendere l'indagine ad altri soggetti, come ad esempio i difensori civici regionali e comunali, che potrebbero dare indicazioni utili in tema di verifica della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il presidente VILLONE ricorda che la Commissione ha convenuto sull'opportunità di richiedere contributi per iscritto a tutti quei soggetti che non sarà possibile convocare in audizione; si riserva comunque di valutare la proposta del senatore Pastore.

IN SEDE CONSULTIVA

(2979) ***Delega al Governo per la nuova disciplina dei reati in materia di imposta sui redditi e sul valore aggiunto***
(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI esprime una perplessità di ordine generale sul carattere generico dei principi e criteri direttivi per la delega legisla-

tiva prevista dal disegno di legge. In particolare, sarebbe a suo avviso necessario integrare l'articolo 1, comma 2, lettera *a)*, precisando che si tratta esclusivamente di fattispecie penali con dolo specifico; sulla lettera *c)* dello stesso comma osserva che dovrebbe essere prevista per ogni fattispecie l'entità della pena nel minimo e nel massimo, mentre sulla lettera *f)* esprime una riserva quanto alle possibili deroghe, che dovrebbero essere previste esclusivamente per ipotesi tassative di sospensione del periodo di prescrizione, come ad esempio nei casi di esercizio fiscale in cui vi sono stati effetti estintivi della pena determinati da provvedimenti di condono.

Il presidente VILLONE invita il relatore a non formulare indicazioni di merito.

Il relatore BESOSTRI replica che la soluzione appena prospettata costituisce uno sviluppo necessario di quanto già ritenuto implicito nel testo. Egli si sofferma quindi sulla lettera *g)* dello stesso comma 2, laddove si prevede un criterio di determinazione della competenza territoriale tale da rimetterne in concreto la scelta all'amministrazione, con la conseguente violazione del principio di precostituzione per legge del giudice naturale.

Secondo il presidente VILLONE, l'individuazione da parte della legge di un criterio generale per la determinazione della competenza è comunque rispettoso del precetto costituzionale, come ha più volte affermato la stessa Corte costituzionale.

Il relatore BESOSTRI esprime infine un ulteriore rilievo sulla lettera *h)* del medesimo comma 2, che prevede un intervento di adattamento normativo da coordinare con le iniziative legislative riguardanti la stessa materia.

Il senatore PINGGERA considera fondato il rilievo del relatore sulla questione della competenza territoriale, rilevante sotto il profilo costituzionale anche per quanto attiene all'esercizio del diritto di difesa.

Il senatore PASTORE giudica improprio il ricorso alla delegazione legislativa in materia penale, auspica un intervento normativo di coordinamento e considera fondati i rilievi del relatore alla stregua dell'articolo 76 della Costituzione. Osserva, inoltre, che il tradizionale principio di ultrattività della legislazione fiscale dovrebbe essere considerato un residuo del passato.

Il senatore LUBRANO DI RICCO osserva che tutte le fattispecie penali sono qualificate dalla finalità soggettiva e si tratta sempre, pertanto, di reati con dolo specifico.

Interviene quindi il sottosegretario MARONGIU, che enuncia lo scopo del disegno di legge, rivolto alla deflazione penale in materia tri-

butaria: quanto allo strumento normativo, ricorda alcuni precedenti e ritiene che quello prescelto sia pienamente conforme ai canoni costituzionali sia nella forme sia nel contenuto, avendo l'effetto di ridurre i casi di illecito penale, di prevedere esclusivamente ipotesi di delitto doloso e di esigere in ogni caso la concreta offensività delle condotte. Verrebbero meno, pertanto, tutte le ipotesi di illecito contravvenzionale, mentre l'intervento di riforma sarebbe coordinato con il recente riordino delle sanzioni amministrative. Quanto al principio di ultrattività, conviene che si tratta di un residuo del passato e ritiene dunque una scelta di civiltà giuridica la sua mancata riproposizione. Egli considera importante, inoltre, affermare esplicitamente che non è mai penalmente rilevante la condotta del contribuente che si è conformato a indicazioni espresse dall'amministrazione finanziaria, mentre osserva che il principio di offensività degli illeciti è esplicitamente previsto. Quanto alla determinazione delle pene nel minimo e nel massimo, dichiara di condividere in proposito il parere espresso dalla Commissione finanze. Nel comprendere le perplessità evocate dal criterio di determinazione della competenza territoriale di cui alla citata lettera *g)*, osserva che si tratta di una formulazione normativa ormai consolidata e in qualche modo convalidata dalla stessa giurisprudenza di legittimità: in ogni caso, a suo avviso tale opzione non contraddice le prescrizioni costituzionali.

Il senatore LUBRANO DI RICCO condivide tale valutazione ma osserva che per ragioni di opportunità sarebbe preferibile, anche al fine di prevenire la proliferazione di conflitti di competenza, il ricorso ai criteri suppletivi generali già previsti dall'ordinamento processuale, come ad esempio quello della residenza dell'imputato.

Concorda il sottosegretario MARONGIU.

Il presidente VILLONE riassume i termini della discussione e ritiene che si possa formulare un parere favorevole, con le osservazioni da più parte indicate, segnalando le possibili soluzioni normative di merito esclusivamente a modo di esemplificazione. Riguardo alla questione della competenza territoriale, concorda con la valutazione del senatore Lubrano di Ricco, ritenendo che si tratta esclusivamente di una scelta di opportunità.

Il senatore PASTORE conferma la sua riserva di principio sulla scelta della delegazione legislativa in materia penale.

Si associa il senatore MAGNALBÒ.

La Commissione conferisce al relatore l'incarico di redigere un parere favorevole, con le osservazioni formulate nel corso dell'esame e condivise nella discussione, che si riferiscono in particolare alle determinazioni della pena nel minimo e nel massimo, alla deroga di cui alla lettera *f)*, al principio di ultrattività in materia tributaria,

alla determinazione della competenza territoriale anche in base ai principi generali dell'ordinamento processuale.

IN SEDE DELIBERANTE

(568-B) ***UCCHIELLI ed altri. – Benefici per le vittime della cosiddetta «banda della Uno Bianca»,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

La relatrice d'ALESSANDRO PRISCO illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo già approvato dal Senato: si tratta di adattamenti di natura esclusivamente tecnica, riguardanti la copertura finanziaria del provvedimento. In proposito, comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere di nulla osta. Propone quindi di approvare definitivamente il disegno di legge.

Il senatore BESOSTRI annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Il senatore MAGNALBÒ comunica che il Gruppo di Alleanza Nazionale, pur confermando le riserve già esposte a suo tempo sulla scelta di adottare un provvedimento limitato a casi specifici, nella fase attuale della procedura parlamentare si risolve a votare a favore del disegno di legge.

Il senatore PASTORE pronuncia una analoga dichiarazione di voto e osserva che i dubbi e le incertezze manifestate sul disegno di legge sono determinati anche dalla opportunità, che non è stata presa in considerazione, di estendere il campo di osservazione ad altri episodi critici che coinvolgono le Forze dell'ordine.

Il senatore LUBRANO DI RICCO annuncia il suo voto favorevole.

Il sottosegretario VIGNERI manifesta il consenso del Governo all'approvazione definitiva del disegno di legge.

La Commissione approva le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 2 del disegno di legge.

Successivamente è approvato il disegno di legge nel suo complesso, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

(2944) ***Deputato CONTENTO. – Modifica dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori***, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Prosegue la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 28 gennaio 1998.

Il relatore MAGNALBÒ esprime un parere favorevole sull'emendamento 1.1 e sugli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, di contenuto identico. Illustra quindi l'emendamento 1.5, conforme al parere della Commissione giustizia.

Il sottosegretario VIGNERI esprime un parere favorevole su tutti gli emendamenti.

Il senatore PASTORE ritiene opportuno precisare il riferimento ai funzionari incaricati dal sindaco, al fine di evitare equivoci.

Concorda il relatore MAGNALBÒ, che presenta di conseguenza l'emendamento 1.6.

Il senatore LUBRANO DI RICCO esprime soddisfazione per la disponibilità dimostrata dal relatore e dal rappresentante del Governo verso gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4, che estendono l'ambito di applicazione della nuova normativa.

Con separate votazioni, sono quindi approvati l'emendamento 1.1, fatto proprio dal senatore LISI in assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.2, 1.3 e 1.4 (di contenuto identico) nonchè l'emendamento 1.5 e l'emendamento 1.6

Nel testo modificato, è approvato infine l'articolo unico di cui si compone il disegno di legge.

IN SEDE REFERENTE

(983) ***PELELLA. – Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale***

(2312) ***CORTIANA. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale***

(2448) ***BIANCO ed altri. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale***

(2510) ***BOSI ed altri. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico***

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore PARDINI illustra il testo unificato da lui predisposto, che riassume il nucleo normativo sostanziale dei disegni di legge. Si pronuncia negativamente, quindi, sugli emendamenti 1.1 e 1.2. Sul primo di essi, in particolare, obietta che lo scopo delle iniziative legislative è anche quello di determinare un certo ordine razionale nelle consultazioni delle associazioni.

Il senatore MARCHETTI motiva l'emendamento 1.1, affermando che la consultazione di soggetti rappresentativi di interessi è da conside-

rare opportuna ma è viceversa sbagliato prevedere per legge la consultazione obbligatoria, soprattutto in riferimento alle iniziative legislative: sotto tale aspetto, infatti, vi sono anche problemi di compatibilità costituzionale. Nel precisare che egli condivide lo scopo dei disegni di legge, sottolinea l'anomalia di quella disposizione che prevede la consultazione obbligatoria delle associazioni: a suo avviso, lo stesso riconoscimento delle associazioni come enti di interesse pubblico postula nella sostanza anche la necessità di quelle consultazioni che si vorrebbero prevedere per legge.

Il seguito dell'esame congiunto viene quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI, MERCOLEDÌ, 18 MARZO E DI GIOVEDÌ, 19 MARZO
(A007 000, C01ª, 0085º)

Il presidente VILLONE avverte che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani, mercoledì 18 marzo alle ore 8,30 e per giovedì 19 marzo alle ore 15 è integrato con l'esame in sede consultiva dei disegni di legge n. 3053 e n. 3075, concernenti la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2944

Art. 1.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «procure della Repubblica», *inserire le seguenti*: «i presidenti di provincia»; *dopo le parole:* «assessori comunali», *inserire le seguenti*: «e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali»; *dopo le parole*: «i segretari comunali», *inserire le seguenti*: «e provinciali»; *dopo le parole*: «incaricati dal sindaco», *aggiungere le seguenti*: «e dal presidente della provincia».

1.1 SPERONI, TIRELLI

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: «legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni», *inserire le seguenti*: «e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni».

1.2 BESOSTRI

1.3 (Identico all'em. 1.2) LUBRANO DI RICCO

1.4 (Identico all'em. 1.2) SALVATO, MARCHETTI

Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «del giudice unico», *con le altre*: «dei tribunali e delle preture».

1.5 IL RELATORE

Al comma 1, primo capoverso, penultimo rigo, sopprimere la parola: «appositamente».

1.6 IL RELATORE

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 983, 2312, 2448 E 2510

Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico

Art. 1.

(Riconoscimento come enti di interesse pubblico e obbligo di consultazione)

1. Sono riconosciuti «Enti di interesse pubblico»: l'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (AMNIC), l'Unione italiana ciechi (UIC), L'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), l'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) e l'Associazione nazionale famiglie di fanciulli e adulti subnormali (ANFASS).

2. Le associazioni di cui al comma 1 svolgono, rispettivamente, i compiti di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, al decreto del Capo dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e alla legge 21 marzo 1958, n. 335, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri; esse sono consultate a livello centrale e periferico in occasione della presentazione di provvedimenti legislativi riguardanti la categoria dei disabili.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 983, 2312, 2448 E 2510

Art. 1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (AMNIC), l'Unione italiana ciechi (UIC), l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS), l'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), l'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL) e l'Associazione nazionale famiglie di fanciulle e adulti subnormali (ANFASS) svolgono, rispettivamente, le funzioni di cui alla legge 23 aprile 1965, n. 458, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 settembre 1947, n. 1047, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, al decreto del Capo dello Stato 24 giugno 1947, n. 650, e alla legge 21 marzo 1958, n. 335, ed al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1964, n. 1542, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le associazioni di cui al comma 1 sono consultate in occasione dell'esame, da parte del Consiglio dei ministri e delle Commissioni parlamentari, di provvedimenti legislativi riguardanti i disabili».

1.2 ROTELLI

Al comma 2, sopprimere le parole da: «esse sono consultate» *fino alla fine del comma.*

1.1 MARCHETTI

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

245ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Flick e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Ayala e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 11,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il presidente CIRAMI annuncia che i senatori Pera e Valentino hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01611.

Il ministro FLICK, rispondendo alla interrogazione 3-01642, presentata dai senatori Gualtieri ed altri, precisa che dal 1992, anno in cui sono cominciate a pervenire al Ministero richieste di rogatorie relative alla vicenda «mani pulite», il volume dell'attività di cooperazione giudiziaria internazionale ha conosciuto un aumento assai consistente, in particolare negli anni 1993 e 1994, che si è riflesso anche sulle rogatorie richieste all'Italia.

In questo contesto – prosegue il Ministro – si inserisce anche la prassi della corrispondenza diretta tra autorità giudiziarie, prevista in via generale in caso d'urgenza dalla Convenzione europea di mutua assistenza del 1959 e regolata espressamente da alcuni accordi aggiuntivi. Con l'entrata in vigore della Convenzione applicativa degli Accordi di Schengen la trasmissione tra autorità giudiziarie è diventata la via ordinaria: la Procura di Milano in particolare vi ha fatto ricorso in misura massiccia. Sottolinea, poi, che l'esecuzione della rogatoria costituisce un obbligo internazionale solo per i Paesi con i quali è in vigore un accordo mentre in assenza di convenzione l'esecuzione delle richieste avviene in base a reciprocità e a titolo di cortesia internazionale. Comunque, an-

che dove esiste un accordo, la intensità della collaborazione varia da Paese a Paese e dipende in larga misura dalla diversità dei sistemi giuridici vigenti, aspetti che il Ministro mette in luce approfonditamente.

Proprio per superare le eventuali vischiosità della cooperazione giudiziaria internazionale, indotte dalle diverse organizzazioni normative, il suo Ministero ha assunto rilevanti iniziative a vari livelli e presso diversi organismi, compresa l'Unione europea per integrare la Convenzione europea in materia di mutua assistenza con una previsione che imponga allo Stato richiesto della rogatoria di eseguirla entro un termine indicato dallo Stato richiedente. Analoga proposta è stata avanzata nel settembre 1997 in sede di Consiglio d'Europa.

Dal 1993 al 1997 il Ministero di grazia e giustizia ha avanzato all'estero 4.550 richieste di rogatoria. I Paesi interessati sono stati 112; le risposte positive risultano essere state 2.375; quelle negative 178; quelle «diverse» 718; quelle pendenti 1.279. Va peraltro precisato che a volte le autorità giudiziarie sono ricorse alla trasmissione diretta alle autorità straniere senza passare attraverso il Ministero il quale pertanto non ha alcuna notizia della rogatoria. Fornisce, quindi, i dati disaggregati per gli anni 1993-1997.

Precisa che i dati indicati sono stati ricavati sulla base di un sistema di raccolta predisposto ai fini dell'organizzazione del lavoro interna dell'Ufficio II della Direzione generale degli affari penali e pertanto possono non essere comparabili con altri dati in possesso degli uffici giudiziari o delle autorità straniere.

Ai fini di avere un quadro che tenga conto anche di altri elementi è in corso un monitoraggio per acquisire ulteriori dati che il Ministero non ha, per sapere con riferimento ai procedimenti penali che si trovano nella fase delle indagini preliminari, quante rogatorie sono state richieste, quante sono pendenti, nonchè i tempi dei ritardi, perchè solo questo tipo di accertamenti potrà consentire di determinare l'incidenza dei ritardi stessi nella esecuzione delle rogatorie sia sulle indagini sia sulla prescrizione.

Con riferimento alle rogatorie relative alla vicenda «mani pulite», risultano essere state trasmesse nel periodo 1993-97, 618 richieste a trentuno Paesi. Le risposte positive che, tuttavia, potrebbero essere state anche incomplete o insoddisfacenti nel merito sono state 238; quelle negative 12; quelle diverse 72; le rimanenti risultano pendenti. Naturalmente occorre tenere presente i dati in maniera disaggregata, cioè divisi per anno di riferimento.

Tra le rogatorie «mani pulite» l'esame di quelle inviate alla Confederazione svizzera consente di dire che il numero complessivo ammonta a 465 richieste trasmesse, delle quali: 167 hanno avuto risposta positiva; 1 ha avuto risposta negativa; 29 risposte diverse; le rimanenti sono tuttora pendenti. È da rilevare che delle 465 richieste, 208 sono state avanzate nel 1997, la maggior parte delle quali nella seconda metà dell'anno. I dati disaggregati indicano che nel 1993 su 138 richieste, le risposte positive sono state 87, quelle negative nessuna; quelle diverse 17 e quelle pendenti 34. Nel 1994 su 71 richieste, le risposte positive sono 41; quelle negative nessuna; quelle diverse 11 e quelle pendenti 19. Nel

1995, su 11 richieste le risposte positive sono 7 quelle negative nessuna; quelle pendenti 4. Nel 1996 su 37 richieste le risposte positive sono 17, quelle negative 1 e quelle pendenti 19. Nel 1997 su 208 richieste, positive sono 15, quelle diverse 1 e quelle pendenti 192.

Sottolinea che il suo Dicastero ha sempre sollecitato le autorità straniere, quindi anche quella svizzera, ogni volta che in questo senso vi sia stata richiesta da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che è l'unica in grado di valutare le esigenze di tipo investigativo, sia per quanto riguarda i tempi sia per quanto riguarda eventuali situazioni di urgenza, come riconosciuto dalla stessa autorità giudiziaria di Milano.

Intorno alla metà del mese di agosto del 1997 la procura della Repubblica di Milano, con riferimento a un procedimento penale, ha inviato al Ministero di grazia e giustizia un consistente numero di richieste di rogatoria indirizzate alle autorità svizzere. Queste richieste, in numero di 176, sono pervenute al Ministero il 19 agosto, prive di traduzione, e sono state inoltrate all'autorità estera con note dell'8 e 9 settembre 1997.

Il 23 settembre – prosegue il ministro Flick – il procuratore della Repubblica di Milano ha a lui indirizzato una lettera con la quale ha chiesto di sollecitare dalle autorità svizzere una rapida risposta alle rogatorie relative ad alcuni procedimenti penali. La maggior parte delle rogatorie erano già state sollecitate l'8 e il 9 settembre; altre sono state sollecitate il 24 settembre. In data 16 e 18 dicembre tutte le rogatorie in questione sono state nuovamente sollecitate dai competenti organi del Ministero. Va segnalato che, con una nota del luglio dello scorso anno, l'Ufficio federale di polizia di Berna, a seguito di un sollecito avanzato dalla procura della Repubblica di Milano con riferimento alle rogatorie da quell'ufficio richieste relative al periodo 1992-1997, ha chiesto alla procura milanese di fare sapere quali delle rogatorie totalmente inevase e di quelle parzialmente evase fossero ancora di attualità, stabilendo poi delle priorità in maniera da consentire alle competenti autorità svizzere di evadere sollecitamente e in modo mirato le richieste ancora pendenti. Inoltre nella stessa nota, è stato ribadito che «la cosiddetta inchiesta italiana »mani pulite« ha creato una particolare situazione relativa alle richieste di assistenza giudiziaria presentate alla Svizzera dalle procure di tutta Italia» e che «i cantoni direttamente toccati, come ad esempio Ticino e Ginevra, si sono trovati confrontati con un numero particolarmente elevato di rogatorie». In tale contesto, nel precisare che la Svizzera si è perfettamente resa cosciente dell'eccessiva durata delle procedure rogatoriali, in quanto la maggior parte delle richieste sono state evase dalle competenti autorità giudiziarie elvetiche in un tempo ritenuto dall'Italia troppo lungo, è stato proposto un incontro informale tra i competenti uffici svizzeri e i rappresentanti italiani. L'ufficio federale di polizia, tuttavia, ha fatto sapere di non avere avuto alcuna risposta da parte della Procura di Milano.

L'esecuzione delle rogatorie relativamente al alcuni procedimenti penali sono state bloccate dalle autorità svizzere in attesa di chiarimenti circa un'asserita violazione del principio di specialità, Si trattava dell'accertamento di natura fiscale effettuato nei confronti di Renato

Squillante. Successivamente, è pervenuta richiesta di chiarimenti analoga a quella, con riferimento a Cesare Previti e a Attilio Pacifico. Inoltre, ne è stata preannunciata una nuova relativa a Pierfrancesco Pacini Battaglia. Il 3 marzo 1998 è stata inoltrata all'ufficio federale di polizia della Confederazione svizzera una nuova nota di sollecito, anche con riferimento a una incompletezza di documentazione, trasmessa il 24 luglio 1997 in esecuzione parziale di precedente rogatoria, lamentata dalla procura della Repubblica di Milano, unitamente a una richiesta circa le ragioni dei ritardi nella esecuzione delle rogatorie.

Con riferimento al negoziato con la Confederazione Svizzera è, da tempo allo studio un progetto di accordo aggiuntivo che completi ed integri le disposizioni della Convenzione europea del 1959 di mutua assistenza giudiziaria che lega tra gli altri Paesi, Italia e Svizzera. Attualmente alcune congiunture favorevoli hanno consentito di presentare con maggiore autorevolezza le proposte alla Svizzera: in data 10 gennaio tali proposte sono state ufficialmente trasmesse al ministero degli Affari Esteri per il loro inoltro alle autorità svizzere, con la richiesta di un immediato incontro per l'avvio dei negoziati. In sintesi, le più significative proposte fatte alle autorità svizzere consistono in primo luogo nel prevedere l'obbligo dello Stato richiesto di eseguire le rogatorie attenendosi alle procedure indicate dallo Stato richiedente, purchè non contrarie ai principi generali del suo ordinamento giuridico. Altro aspetto consiste nell'introduzione di eccezioni alle riserve fatte dalla Svizzera alla convenzione europea, in particolare in ordine al principio di specialità, alla materia dei reati fiscali e in ordine alla esecuzione di perquisizioni e sequestri avendo presente tra l'altro quanto già accettato da parte svizzera con gli Stati Uniti per il settore del crimine organizzato ed in particolare l'obbligo di dar seguito anche a rogatorie per reati fiscali e di non applicare quelle riserve attualmente operanti con l'Italia in base alla convenzione europea per l'esecuzione di atti invasivi e per la utilizzazione dei risultati delle rogatorie. Vi è, poi, il ricorso allo strumento del trasferimento della persona detenuta nello Stato richiesto per risolvere il noto problema della celebrazione delle udienze preliminari e dei dibattimenti quando l'imputato sia legittimamente impedito a comparire perchè detenuto all'estero per altro titolo. Infine, soccorrerebbe la previsione di concedere alla Consob la possibilità di utilizzare il canale rogatoriale, stante le difficoltà incontrate da tale organismo nella conduzione di indagini da effettuarsi in Svizzera ai fini dell'attività di controllo ad esso attribuita. Preannunzia a tale proposito che il 26 marzo è previsto un suo incontro con il ministro della giustizia elvetico.

Con questa consapevolezza ha accolto con estremo favore l'orientamento maturato in seno alla maggioranza e condiviso dal Consiglio dei Ministri di rivedere in un'ottica complessiva le tematiche sostanziali e processuali della prescrizione in materia penale: un Gruppo di lavoro interno al Ministero, presieduto dal direttore generale degli affari penali, avvalendosi dei lavori già svolti dalla Commissione Conso sul tema e delle iniziative parlamentari già all'esame del Senato, ha il compito di fornire, nel termine ristretto di quarantacinque giorni, una relazione ed il relativo articolato su questi temi fondamentali. In questo contesto, po-

tranno trovare posto anche interventi più specifici che si dimostrassero indispensabili per un efficace funzionamento della giustizia, incluse le problematiche poste dalle rogatorie internazionali.

Il senatore RUSSO si dichiara soddisfatto, tuttavia rivolge al medesimo tempo un pressante invito al Ministro affinchè intensifichi l'impegno per ottenere in tempi quanto mai ravvicinati la definizione delle rogatorie in corso, avuto particolare riguardo a quelle richieste presso la Confederazione elvetica. Rileva dalla risposta fornita dal ministro Flick che i dati dal medesimo forniti indicano un sensibile aumento del numero complessivo delle rogatorie richieste e tale dato dimostra l'esigenza accresciuta di procedere ad accertamenti, acquisendo informazioni a livello internazionale. Tale dato oggettivo non può non far emergere come vi sia una particolare esigenza di definire più incisive forme per ottenere in tempi rapidi le necessarie informazioni. A tale risultato, inoltre, non potrà non giovare una pressante azione del Governo che si accompagni all'utilizzo degli strumenti istituzionali esistenti nonchè alle altre forme di collaborazione da introdurre. Rileva, tuttavia, che rispetto alle richieste di rogatoria formulate dalla procura di Milano, la percentuale di definizione delle richieste stesse si aggira intorno al 30 per cento e risulta, pertanto, inferiore alla media delle richieste evase che, alla luce dei dati forniti dal Ministro, sembrerebbe aggirarsi intorno al 50 per cento. Risulta, quindi, importante l'azione di sostegno del Ministro per ottenere quanto necessario. In particolare, la situazione è – a suo giudizio – insoddisfacente per quanto attiene le richieste di rogatoria richieste alla Confederazione elvetica e, attesa la estrema complessità dei procedimenti ivi presi in considerazione, nonchè l'importanza delle richieste di rogatoria per la definizione dei medesimi, non può essere sottaciuto il rischio che in mancanza delle risposte, i procedimenti nel loro complesso possano subire una battuta d'arresto. Non vi è dubbio, conclude il senatore, che i ventilati rischi di prescrizione connessi all'allungamento dei tempi dei procedimenti debbano essere verificati e , pertanto, occorre una indagine ampia e approfondita su tale versante che non mancherà di determinare un'adeguata azione di risposta.

Il Ministro FLICK, con riferimento all'interrogazione 3-01611 presentata dai senatori Caruso, Pera e Valentino, ritiene opportuno rifarsi a quanto già comunicato l'11 marzo scorso davanti all'Assemblea della Camera dei deputati in risposta alla interpellanza n. 2-00950 presentata dai deputati Mancuso e Donato Bruno. Ricorda che con lettera del 20 gennaio 1998, indirizzata al Ministro della giustizia e al Ministro delle finanze, il procuratore della Repubblica di Milano ha segnalato, «per gli eventuali rimedi che sarà possibile adottare nelle forme dell'autotutela», un grave inconveniente verificatosi nelle relazioni tra la Repubblica italiana e la Confederazione elvetica, sotto il profilo della corretta utilizzazione dell'assistenza giudiziaria, in conseguenza di un avviso di accertamento tributario a carico del dottor Renato Squillante, per la mancata indicazione nell'anno 1991 di disponibilità costituite all'estero.

Tale accertamento – a quanto asserito dallo stesso procuratore – si sarebbe basato sulla utilizzazione da parte dell'Amministrazione finanziaria della documentazione che l'Autorità elvetica aveva fornito alla procura di Milano in sede di assistenza giudiziaria penale nell'ottobre del 1997, con la riserva di specialità espressa dalla Confederazione ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria del 20 aprile 1959 – che esclude l'uso diretto o indiretto dei documenti trasmessi o delle informazioni ricevute, nell'ambito di procedure fiscali a carattere penale o amministrativo. Il procuratore, nella stessa lettera, manifestava il proprio sconcerto in merito, avendo espressamente segnalato agli ispettori tributari – con nota del 21 novembre 1997 – il divieto di utilizzazione degli atti e documenti provenienti dalla Svizzera per fini diversi da quelli del procedimento penale, accennando anche alle conseguenze negative che sarebbero potute derivare dalla violazione della regola. Nell'investire del problema i ministri competenti, il procuratore di Milano richiamava l'attenzione sulle ripercussioni dirette e indirette conseguenti alla violazione.

Le preoccupazioni del procuratore della Repubblica sono state fatte proprie dal procuratore generale di Milano, con nota anch'essa del 20 gennaio 1998.

Il 21 gennaio 1998 è pervenuta via fax alla Direzione generale degli affari penali una nota dell'Ufficio federale di polizia della Confederazione svizzera, con richiesta di chiarimenti in relazione a una denuncia presentata al Consiglio della Confederazione, circa eventuali violazioni da parte dell'Italia della riserva di specialità della Svizzera, dal rappresentante svizzero di Renato Squillante.

Il 29 gennaio 1998 il ministro delle Finanze, con riferimento alla lettera della Procura della Repubblica di Milano del 20 precedente, ha trasmesso copia della documentazione avuta da due ispettori del Secit, in ordine all'accertamento tributario eseguito nei confronti del dottor Renato Squillante.

Nei giorni successivi gli uffici competenti hanno concluso nel senso che qualsiasi utilizzazione, anche quella indiretta, degli atti di rogatoria, è tale da integrare una violazione del principio di specialità, secondo il quale le risultanze dell'attività rogatoriale possono essere utilizzate dallo Stato richiedente esclusivamente per istruire e giudicare le violazioni in base alle quali l'assistenza è stata fornita.

Con lettera del 14 febbraio 1998 il ministro delle Finanze è stato informato che, alla luce dei pareri espressi dagli uffici, si riteneva di poter concludere che nella vicenda vi fosse stata una utilizzazione indiretta degli atti di rogatoria, e che una utilizzazione del genere non fosse consentita dalla normativa convenzionale operante con la Confederazione svizzera. Lo stesso ministro delle Finanze è stato invitato a voler valutare se adottare i rimedi di autotutela ai quali aveva fatto riferimento lo stesso procuratore della Repubblica di Milano.

Il 18 febbraio successivo, il ministro Visco ha comunicato di avere interessato il direttore generale del Dipartimento delle entrate del ministero delle Finanze per disporre, in conformità delle norme

vigenti per l'esercizio dell'autotutela, l'annullamento dell'atto di accertamento nei confronti del dottor Renato Squillante.

La decisione del ministero delle Finanze è stata portata a conoscenza dell'Ufficio federale di polizia di Berna con nota del Ministero di grazia e giustizia del 21 febbraio 1998. Con la stessa nota si è provveduto a rassicurare le Autorità della Confederazione svizzera circa il fatto che, quando vengono restituiti atti in esecuzione di rogatorie richieste, viene sempre ribadito per iscritto alle autorità giudiziarie procedenti il vincolo del principio di specialità. Della comunicazione all'Autorità svizzera è stato informato il procuratore della Repubblica di Milano.

Il 12 febbraio 1998, con una nota inviata via fax, l'Ufficio federale di polizia di Berna ha chiesto immediate e precise informazioni in merito ad alcuni procedimenti penali indicati in un allegato. L'allegato consiste in una missiva del Nucleo regionale di polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano (datata 3 dicembre 1996) e indirizzata alla procura della Repubblica di quella città, con la quale – precisato che quell'ufficio di polizia aveva esaminato, sulla scorta di direttive impartite dal dottor Francesco Greco, alcuni procedimenti penali al fine di verificare l'eventuale sussistenza, a carico dei soggetti coinvolti, di violazioni alla legge n. 227/90 e n. 197/91 – si prega l'autorità giudiziaria, essendo «in corso di avanzata stesura i relativi atti di contestazione, di rilasciare l'autorizzazione all'uso, ai fini amministrativi, delle notizie interessanti a tal fine, contenute nei suindicati procedimenti». In calce alla richiesta appare la dicitura «nulla osta» e la firma del sostituto procuratore Francesco Greco. La riproduzione fotografica della richiesta in questione, contenente il nulla osta, è stata pubblicata su organi di stampa.

Lo stesso giorno 12 febbraio la direzione generale degli Affari penali ha chiesto al procuratore della Repubblica di Milano di fornire dati in merito alle notizie, indispensabili per rispondere all'autorità straniera. Sempre nella stessa giornata del 12 febbraio la procura ha inviato una nota del Nucleo di polizia tributaria, nella quale è detto che, con riferimento al nulla osta apposto alla richiesta di autorizzazione del 3 dicembre 1996, il competente Comando, nell'esecuzione dell'attività amministrativa relativa alla eventuale violazione delle leggi prima indicate, «ha acquisito esclusivamente dati rivenienti da atti redatti in ambito dell'ordinaria attività istruttoria avendo cura di evitare che oggetto delle contestazioni fossero anche elementi emersi a seguito di rogatorie internazionali, nel rispetto del requisito di specialità che ne limita l'utilizzo nell'ambito del procedimento penale e per i reati per cui è stata avviata l'istruttoria rogatoriale».

Il 21 febbraio 1998 la stessa direzione ministeriale ha sollecitato nuovamente il procuratore della Repubblica di Milano a precisare «se negli atti dei procedimenti menzionati nella nota del 3 dicembre 1996 ed esaminati dal Nucleo regionale della polizia tributaria della Guardia di finanza di Milano, secondo le direttive impartite dalla Procura della Repubblica fossero contenuti atti ricevuti dalla Svizzera in esecuzione di rogatorie».

A questa nota ha risposto il 23 febbraio il procuratore aggiunto della Repubblica, ribadendo che «negli accertamenti svolti dal predetto nu-

cleo e diretti a contestazioni fiscali, non sono mai stati utilizzati nè direttamente nè indirettamente atti comunque provenienti da rogatorie internazionali e in particolare da rogatorie svizzere».

Il 24 febbraio è pervenuta altra nota da parte dell'Ufficio federale di polizia della Confederazione svizzera, con la quale sono stati richiesti chiarimenti circa una ulteriore, denunciata violazione del principio di specialità in procedure riguardanti il dottor Attilio Pacifico e l'onorevole Cesare Previti.

Il 5 marzo successivo sono stati chiesti chiarimenti in merito al ministero delle Finanze e alla procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Solo dalla procura della Repubblica di Milano è stata ricevuta risposta l'11 marzo sera dopo che egli aveva risposto alla Camera dei Deputati ad alcune interpellanze. Tale risposta potrà essere valutata solo una volta acquisiti complementari elementi che il Ministero delle finanze fornirà e che sono stati ulteriormente sollecitati.

Acquisiti anche tali elementi sarà possibile assumere tempestivamente le conseguenti determinazioni e riferire immediatamente in Parlamento.

Il senatore PERA ritiene che dall'insieme delle informazioni a sua conoscenza risulti con chiarezza che il SECIT si sia mosso con il consenso dell'autorità giudiziaria e conseguentemente gli appare impropria la posizione interlocutoria assunta dal Governo per quanto attiene la risposta ricevuta dalla procura della Repubblica di Milano e a lui pervenuta solo l'11 marzo. A riprova della non necessità di ulteriori approfondimenti, il senatore Pera fa riferimento ai dati forniti dal Ministro in merito alle note riguardanti alcuni procedimenti penali esaminati dalla Guardia di finanza di Milano sulla scorta di direttive impartite dal dottor Francesco Greco.

Ritiene che la posizione assunta dal Ministro dimostri incertezza nei confronti della procura di Milano e non può non ricordare come il rappresentante del Governo abbia dato immediato seguito alle richieste pervenutegli a mezzo della stampa da parte della stessa procura di Milano per un allungamento dei termini della prescrizione, risposta che si è concretizzata nella presentazione di un disegno di legge che non ha ricevuto il consenso del Consiglio dei Ministri. Pur prendendo atto dalla risposta fornita dal Ministro nella precedente interrogazione circa l'avvenuta istituzione di un Gruppo di lavoro su tale questione, si domanda se questa iniziativa abbia una sua validità e a che cosa essa sia finalizzata. Si dichiara, in conclusione, insoddisfatto e ribadisce di non condividere la posizione di cautela – da lui ritenuta eccessiva – del Ministro rispetto alle competenze che dovrebbe esercitare nei confronti della procura di Milano.

Il senatore Antonino CARUSO interviene per una precisazione, in qualità di primo firmatario dell'interrogazione e nel rispetto del tempo a lui concesso per la replica puntualizza che il Ministro dovrebbe prendere una decisa posizione circa gli appunti che gli vengono rivolte da parte dei magistrati della procura di Milano le quali sembrano sottendere

ad una valutazione negativa del suo comportamento. Occorrerebbe – a suo avviso – che il Ministro chiarisse con franchezza se si ritiene o no responsabile delle omissioni e dei ritardi che da taluni magistrati gli vengono attribuiti.

Il ministro FLICK puntualizza che la risposta a tali osservazioni è stata da lui già fornita svolgendo la precedente interrogazione 3-01642.

Rispondendo all'interrogazione n. 3-01653, il ministro FLICK chiarisce che la struttura del Ministero di grazia e giustizia e la correlativa presenza dei magistrati presso il dicastero sono disciplinate dalla legge.

In particolare, l'articolo 196 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, sull'ordinamento giudiziario, contempla una destinazione dei magistrati ad esercitare funzioni amministrative nel ministero di grazia e giustizia, con conseguente collocamento fuori ruolo durante tale periodo. La destinazione è effettuata su richiesta del ministro e non incontra altri vincoli se non la conformità alle norme che disciplinano l'ordinamento del ministero.

In base alla legge l'attuale dotazione organica dell'Amministrazione di grazia e giustizia prevede 136 magistrati, di cui 21 assegnati all'ispettorato generale e 8 all'ufficio legislativo. Attualmente sono in servizio presso il ministero 115 magistrati e le vacanze, in numero di 21, risultano pari a circa il 15 per cento dell'organico, percentuale più elevata rispetto a quella media di scopertura rilevabile presso gli uffici giudiziari, che si attesta intorno al 12 per cento. In base alla normativa vigente, segnatamente il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2187, il regio decreto 8 aprile 1940, n. 830 e la legge 12 agosto 1962, n. 1311, i magistrati collocati fuori ruolo presso il Ministero sono destinati a svolgere le funzioni di direttore generale, di capo di uffici centrali di livello equiparato, di direzione di singoli uffici, nonchè di magistrati addetti alle diverse articolazioni ministeriali. Gli incarichi di direttore generale e di capo di uffici di livello equiparato, sono disposte con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro secondo quanto previsto dagli articoli 3, primo comma, regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2187 e articolo 1 lettera II, della legge 12 gennaio 1991, n. 13, mentre ai fini dell'effettiva assunzione delle funzioni di direttore generale, o equiparate, è necessaria anche una apposita deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, secondo l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario e l'articolo 15 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

Risulta perciò chiaro che le disposizioni in vigore in materia di organizzazione del Ministero di grazia e giustizia vincolano l'organo di direzione politica ad utilizzare ai fini del conferimento degli incarichi di direttore generale, capo di uffici centrali equiparati, o di direttore degli altri uffici del Dicastero, esclusivamente il personale di magistratura, nell'ambito delle previste dotazioni organiche, senza possibilità di avvalersi, al momento, di altre diverse professionalità, estranee o meno alla Amministrazione.

Sui criteri che presiedono alla attribuzione degli incarichi di direttore generale e equiparati va anzitutto evidenziato il diretto rapporto fiduciario che deve intercorrere tra il titolare di tali incarichi e l'organo di direzione politica.

Ai fini della scelta del titolare dei suddetti incarichi assumono ovviamente rilievo anche le attitudini del magistrato interessato, le capacità professionali da lui dimostrate, le sue esperienze di studio e di lavoro ed ogni altro elemento ritenuto significativo ai fini del più proficuo svolgimento delle funzioni. La proposta del Ministro competente deve essere approvata dal Consiglio dei ministri, che in tal modo viene a condividere la scelta del proponente, ed è poi formalizzata con decreto a firma del Capo dello Stato. Con riferimento al quesito posto dall'interrogazione circa la conformità al principio di separazione dei poteri della nomina ad incarico governativo di un magistrato componente del Consiglio superiore della magistratura, il Ministro fa presente che il rinnovo dei vertici della Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria è stato imposto dalla richiesta di rientro in ruolo del direttore generale Ernesto Lupo, cui desidera rinnovare la massima gratitudine per l'attività svolta in venti mesi di proficua collaborazione.

La scelta del nuovo direttore nasce dalla volontà del Ministro di proseguire il delicato e complesso lavoro avviato al Ministero, avvalendosi della collaborazione di persona che, nel corso della sua attività di magistrato ha dato prova, anche sotto il profilo organizzativo, di elevatissima capacità professionale, dedizione al lavoro e senso istituzionale. La designazione di Vladimiro Zagrebelsky è stata approvata dal Consiglio dei ministri. Il Consiglio superiore della magistratura, lunedì 9 marzo, ha preso atto delle sue dimissioni – contestuali alla delibera del Consiglio dei ministri – da componente dello stesso Consiglio, provvedendo alla sua sostituzione. Gli pare opportuno evidenziare che il magistrato interessato, nella sua lettera di dimissioni ha dato conto delle ragioni che lo hanno indotto ad accettare l'incarico richiamando la «fase di straordinario impegno impresso dal Ministro alla riforma del sistema giudiziario» e ha aggiunto di aver anche considerato che l'imminente scadenza del mandato di componente del Consiglio superiore della magistratura rendeva irrilevante un profilo di inopportunità relativo alla distinzione tra istituzioni diverse e quindi «accettabile il pur gravoso abbandono di un'attività» cui ha dedicato passione ed ogni capacità. Il dottor Zagrebelsky ha preso possesso del nuovo ufficio in data 12 marzo.

Si dichiara convinto che le dimissioni del dott. Zagrebelsky non determineranno alcun pregiudizio alla continuità e piena efficienza dell'azione consiliare giacchè gli è già subentrato, fino alla scadenza della consiliatura in corso, il magistrato risultato primo dei non eletti dello stesso gruppo di appartenenza del dimissionario. Considerazioni analoghe valgono anche per la prospettata violazione del principio di separazione dei poteri, principio che non sembra utilmente invocabile, nella specie, per l'insussistenza di qualsiasi sovrapposizione di ruoli e di possibili interferenze tra l'azione del Governo e quella del Consiglio.

Passando, poi, a trattare della più generale problematica concernente le prospettive di riforma del ministero di grazia e giustizia e di revisione della disciplina del collocamento fuori ruolo dei magistrati presso lo stesso Ministero, segnala il disegno di legge – già approvato dalla Commissione giustizia su tali problematiche (A.S. 1247-A) – che prevede, tra l'altro, termini massimi di durata della permanenza fuori ruolo dei magistrati presso il Ministero di grazia e giustizia, sia con riguardo ad altri incarichi consentiti nonchè il provvedimento recante Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Sulle complessive problematiche concernenti la riforma del Ministero, segnala anche la recente legge 15 marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, come modificata dalla legge 15 maggio 1997, n. 127. In tale cornice normativa, in collaborazione con la Funzione pubblica, saranno elaborate le norme per dare attuazione alla riforma del ministero nell'ambito dell'esercizio della delega conferita al Governo dal legislatore del 1997. Sarà quindi possibile pervenire in tempi brevi a quella completa ed organica revisione del Ministero da tempo attesa ed ormai indilazionabile.

L'attuazione della riforma renderà possibile l'utilizzazione in ambito ministeriale di professionalità esterne, anche di tipo manageriale, che l'attuale assetto normativo non consente. In termini più generali, il quadro delle riforme in discussione non potrà, ovviamente, prescindere, per quanto attiene il settore della giustizia, dall'ampio e articolato dibattito in corso sul tema in sede parlamentare, sulla base delle conclusioni e proposte rassegnate dalla Commissione Bicamerale per le riforme costituzionali.

Il senatore SALVI esprime vivo apprezzamento per la volontà manifestata dal ministro Flick di avviare in tempi rapidi quella riforma del Ministero di grazia e giustizia che costituisce indiscutibilmente un passaggio necessario e non rinviabile. Come è stato evidenziato, tale riforma dovrà rendere possibile, nell'ambito del Ministero, l'attribuzione di incarichi dirigenziali sia a professionalità esterne di tipo manageriale sia a personale amministrativo non costituito da magistrati. In sede di definizione della suddetta riforma bisognerà parallelamente porsi il problema di stabilire in quali limiti incarichi dirigenziali potranno continuare ad essere affidati a magistrati e in che misura tale possibilità sia conciliabile con le esigenze di autonomia ed indipendenza della magistratura, atteso che gli incarichi medesimi vengono inevitabilmente assegnati sulla base di un rapporto fiduciario con il potere politico.

Per quanto riguarda invece la nomina di un magistrato componente dell'attuale Consiglio superiore della magistratura a Direttore generale dell'organizzazione giudiziaria, ribadisce tutte le proprie riserve sotto il profilo dell'opportunità istituzionale di una simile scelta. Si tratta infatti di una decisione che appare riconducibile ad un'impostazione che vede

essenzialmente nel Consiglio superiore della magistratura un organismo di carattere amministrativo, impostazione che egli non condivide ritenendo che esso sia qualificato soprattutto dalla sua fondamentale funzione di garanzia dell'indipendenza della magistratura stessa. Nè appare rilevante, ai fini della problematica in questione, il fatto che l'attuale Consiglio superiore sia prossimo alla sua scadenza. Auspica pertanto che quanto avvenuto non costituisca in alcun modo un precedente.

Il ministro FLICK, rispondendo alla interrogazione 3-01609 presentata dal senatore Boco, manifesta innanzitutto il proprio sconcerto e la propria amarezza di fronte ai fatti ai quali in essa si fa riferimento.

Per ricostruire la vicenda ha acquisito informazioni sia presso l'Autorità giudiziaria che presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Dagli atti risulta che il 27 settembre 1997 la Questura di Arezzo ha denunciato Patrizia Rossi in stato di arresto perchè aveva provocato un incendio all'interno dell'abitazione che occupava e, nel corso dell'intervento dei Vigili del fuoco, brandendo un coltello da cucina, aveva opposto resistenza al personale intervenuto.

Nella stessa data il pubblico ministero presso il tribunale ha chiesto al giudice per le indagini preliminari la convalida dell'arresto e la contestuale emissione di ordinanza di custodia cautelare in carcere, in quanto le modalità del fatto denotavano ampia possibilità di reiterazione del comportamento delittuoso che doveva considerarsi ancor più grave se si tiene conto che in casa c'era un bambino di sette anni.

Il giudice per le indagini preliminari ha quindi convalidato l'arresto, motivando in questo modo l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere: «Lo stato confusionale che rappresenta lo scaturigine del comportamento della Rossi, indubbiamente connotato da rilevante pericolosità per l'incolumità pubblica, non sembra consentire – quantomeno allo stato – una diagnosi favorevole in ordine all'insussistenza della seria probabilità che essa, una volta in ipotesi immediatamente in libertà, in preda ad una nuova alterazione originata da quella stessa causa, non commetta altri fatti criminosi analoghi e in ipotesi ancor più gravi».

Il 10 novembre 1997 è stata rigettata dal giudice per le indagini preliminari, in conformità al parere contrario del pubblico ministero, l'istanza della Rossi di concessione di arresti domiciliari, ritenendo che «gli ulteriori elementi acquisiti deponevano a favore di una netta instabilità della Rossi al tempo dei fatti, il che induceva ad ipotizzare l'attualità delle esigenze cautelari e che »significative novità avrebbero potuto in ipotesi emergere all'esito dell'accertamento disposto dal pubblico ministero.

Nel frattempo infatti, l'8 ottobre 1997, il pubblico ministero aveva disposto un accertamento tecnico psichiatrico per accertare «se Rossi Patrizia, al momento del fatto, fosse in condizioni di incapacità di intendere e di volere ovvero se tale capacità fosse gravemente scemata» e se l'indagata fosse socialmente pericolosa.

Il giudice per le indagini preliminari, ritenendo che il ricovero provvisorio presso il servizio psichiatrico ospedaliero previsto dall'arti-

colo 286 del codice di procedura penale, si ponga quale ipotesi alternativa alla custodia cautelare in carcere «soltanto in relazione al momento dell'applicazione della misura coercitiva» e non pure nell'ipotesi in cui l'arrestato si trovi già sottoposto a quella misura, respingeva la richiesta del pubblico ministero e gli restituiva gli atti per «valutare l'eventualità di provvedere ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario.

La richiesta allo stesso pubblico ministero, da parte del direttore della casa circondariale di Arezzo, di valutare la possibilità di applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, veniva disattesa in quanto la consulenza psichiatrica – necessaria per valutare l'effettiva possibilità di sottoporre Patrizia Rossi a misura di sicurezza – era ancora in corso.

Il 26 gennaio 1998 Patrizia Rossi si è tolta la vita, impiccandosi in cella.

Solo il 31 gennaio 1998 perveniva la consulenza tecnica – disposta fin dal 21 ottobre 1997 – la quale concludeva affermando che la Rossi, al momento del fatto, «era affetta da episodio acuto in disturbo *borderline* di personalità e che tale patologia, al momento del commesso reato, scemava totalmente la capacità di intendere e volere della perizianda»; concludeva infine precisando che, «sulla base di quanto era obiettivabile al momento della indagine e sulla scorta dei dati, l'eventuale pericolosità sociale avrebbe potuto attenuarsi, fino a scemare completamente, a seguito della terapia già iniziata».

Il procuratore della Repubblica di Arezzo, esaminati gli atti del procedimento e assunte informazioni presso la segreteria del magistrato addetto al procedimento, dopo aver appreso che più volte le assistenti del pubblico ministero avevano sollecitato il consulente tecnico al deposito della consulenza, e che la consulenza stessa – per la quale era stato assegnato un termine di 60 giorni – era stata depositata in ritardo, interessava il presidente del tribunale di Arezzo per l'avvio della procedura sanzionatoria applicabile agli iscritti agli albi dei periti.

Oltre al procedimento penale, il giorno successivo al decesso di Patrizia Rossi è stata disposta un'inchiesta amministrativa da parte del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

Risulta dalla ispezione che la signora Rossi, al momento dell'ingresso in carcere, aveva rifiutato la visita del sanitario; ma che il giorno successivo aveva accettato il colloquio e la visita del medico incaricato, il quale aveva richiesto un'urgente visita psichiatrica, effettuata il giorno stesso.

Per le sue precarie condizioni psichiche era stato previsto un regime di massima sorveglianza e disposti i colloqui di sostegno, il primo dei quali effettuato il 29 settembre 1997; i successivi colloqui sono stati rifiutati dalla signora Rossi.

A seguito di episodi che denotavano forte aggressività nei confronti delle altre detenute e delle agenti di polizia penitenziaria, e di danneggiamenti violenti, la direzione del carcere, sulla base di referti medici che definivano la signora Rossi come «affetta da stato di agitazione psicomotoria alternato a fasi di delirio maniacale» e «socialmente pericolosa per sè e per gli altri», chiedeva – come già ricordato, l'11 ottobre

1997 – alla procura della Repubblica di disporre il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario.

A questi episodi è seguito un periodo di apparente attenuazione dei disturbi, anche in concomitanza con l'assunzione della terapia, che in precedenza la Rossi si era sempre rifiutata di seguire. Il medico del carcere la trovava «più tranquilla e disponibile al dialogo». Nonostante l'apparente miglioramento, la Rossi continuava ad essere seguita con costanza dai sanitari. Purtroppo la situazione non è risultata stabile, e a seguito di ulteriori episodi, l'incendio del letto e degli abiti, la direzione del carcere chiedeva nuovamente l'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 99 del citato Regolamento, oltre a ribadire la richiesta di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario. Dal 2 al 6 gennaio 1998 la Rossi metteva in atto uno sciopero della fame, collegabile alla lamentata mancanza di notizie dall'esterno relative a suo figlio, con il quale avrebbe voluto ristabilire un rapporto. L'educatrice dell'istituto chiedeva quindi notizie aggiornate sul conto del minore al Centro servizi sociali di Firenze, che forniva tali notizie il 28 gennaio 1998, due giorni dopo il suicidio. Sebbene non risulti adottato alcun provvedimento di isolamento in carcere per la signora Rossi e appaia che l'obiettivo ritardo nella procedura di sostituzione della custodia cautelare in carcere con il ricovero in un ospedale psichiatrico sembra essere dipeso dal tardivo deposito della consulenza tecnica – la vicenda appare così tragica e umanamente toccante, da rendere inappropriato qualsiasi commento. Ritiene, quindi, suo preciso dovere accertare nel modo più puntuale – anche in relazione all'esistenza del grave episodio di furto citato nell'ultima parte dell'interrogazione, sul quale al momento non si hanno specifiche informazioni – ogni eventuale, specifica responsabilità, nonchè la regolarità delle procedure formali, attraverso lo strumento dell'inchiesta, per chiarire l'esatto svolgimento di questa grave vicenda; vicenda sulla quale, come si è visto, vi era già stato un primo intervento immediato, ma che l'interrogazione ha avuto il merito di sottolineare, in piena coerenza con il fine, a suo parere, tipico degli atti ispettivi: cioè sollecitare e consentire interventi di controllo e, se possibile, di miglioramento sull'andamento – anche quotidiano – della giustizia.

Intervenendo in sede di replica, il senatore BOCO, rifacendosi allo sconcerto e all'amarezza manifestati dallo stesso Ministro, richiama, in particolare, l'attenzione sull'opportunità di fare chiarezza sull'episodio menzionato nell'ultimo punto della sua interrogazione, relativo alla sottrazione alla signora Rossi di 800 mila lire durante la sua permanenza in carcere da parte dei funzionari della struttura penitenziaria che avrebbero addotto, a tale riguardo, la motivazione che quella somma sarebbe stata necessaria per riparare i danni provocati dalla stessa signora Rossi.

Più in generale, l'oratore rileva come la vicenda a cui si è fatto riferimento dimostri inequivocabilmente – si pensi tra l'altro al lunghissimo periodo di detenzione in cella di isolamento – la necessità di una maggiore attenzione e di un impegno effettivo affinchè si eviti il ripetersi di quanto avvenuto. Conclude dichiarandosi infine soddisfatto per

quello che il rappresentante del Governo ha dichiarato di voler fare nell'intervento testè svolto.

Il presidente CIRAMI fa presente come le considerazioni del senatore Boco su una vicenda così drammatica come quella qui considerata non possono che essere condivise da tutta la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3127) ***Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa***, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PETTINATO, raccomandando l'approvazione del provvedimento il quale si propone di prorogare al 31 ottobre 1998 il termine – scaduto il 31 gennaio scorso – relativo alla concessione dell'assistenza della forza pubblica per i provvedimenti di rilascio di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, che da ultimo era stato prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 1997, n. 172, convertito con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1997, n. 270. L'esigenza di un'ulteriore proroga – prosegue il relatore – è giustificata dalla necessità di consentire al Parlamento di dar vita ad una organica riforma della disciplina delle locazioni, in linea con gli obiettivi indicati nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 1998-2000. Ricorda, infatti, che recentemente l'VIII Commissione della Camera dei deputati ha adottato un provvedimento di organica riforma sulle cui linee di fondo il Ministero dei lavori pubblici ha dichiarato di concordare rinunciando conseguentemente a presentare un autonomo, diverso disegno di legge. Inoltre, la copertura finanziaria del provvedimento è idonea e coerente, sia per quanto concerne i previsti sgravi fiscali sulla proprietà, sia per quanto attiene agli interventi a sostegno degli inquilini. Conclude dichiarandosi convinto che il concorrente impegno del Governo e del Parlamento renderanno possibile giungere ad una rapida approvazione della riforma delle locazioni e, in tale prospettiva, il proposto slittamento dei termini risulta funzionale e il provvedimento in titolo dovrebbe essere rapidamente approvato.

Il presidente CIRAMI avverte che non vi sono richieste di intervento in discussione generale da parte dei componenti della Commissione.

Il sottosegretario per i lavori pubblici MATTIOLI sollecita la Commissione a varare il disegno di legge in esame e si riporta alle considerazioni già svolte dal relatore, aggiungendo altresì che la necessità di una rapida approvazione è giustificata anche dall'esigenza di utilizzare i finanziamenti a tale riguardo previsti dalla manovra finanziaria.

La Commissione, quindi, attesa anche l'esigenza di acquisire i previsti pareri delle Commissioni consultate, su proposta del presidente Ci-

rami conviene di fissare a domani, mercoledì 18 marzo, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,10.

246ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(2570) ***Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori***, approvato dalla Camera dei deputati

(206) ***SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori***

– e della petizione n. 167 ad essi attinente
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998.

Si procede nell'esame degli emendamenti relativi all'articolo 18.

Il presidente Zecchino ricorda che l'emendamento 18.1 è già stato ritirato nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso.

Il senatore GASPERINI raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 18.2., volto a sopprimere l'articolo 241 del codice penale, sottolineando come tale articolo contenga una previsione incriminatrice anacronistica, dai contorni evanescenti e suscettibile di consentire, nella prassi applicativa, la formulazione di ipotesi accusatorie del tutto inaccettabili quali, ad esempio, quelle prospettate nei confronti del gruppo dirigente del movimento Lega Nord – Per la Padania Indipendente.

Il senatore GRECO annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 18.2 sul presupposto che, in sede di esame del disegno di legge n. 143, si potrà pervenire ad un'adeguata riformulazione dell'articolo 241 del codice penale. Qualora ciò non dovesse risultare possibile, la sua parte politica non potrà che orientarsi nel senso dell'abrogazione dell'articolo sopra richiamato.

Il senatore BATTAGLIA invita i senatori Gasperini e Preioni a ritirare l'emendamento 18.2, annunciando, in caso diverso, il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale su di esso.

Il senatore GASPERINI ritira infine l'emendamento 18.2.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 18.3.

Dopo un intervento del senatore PREIONI, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.4 e 18.5.

Il senatore GASPERINI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.6.

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo Forza Italia, annuncia l'astensione sull'emendamento 18.6 e preannuncia un analogo orientamento sulla maggior parte dei successivi emendamenti fino all'emendamento 18.29.

Posto ai voti, l'emendamento 18.6 è respinto.

Il senatore PREIONI raccomanda l'approvazione dell'emendamento 18.7, evidenziando in particolare come appaia del tutto fuor di luogo, nell'articolo 265 del codice penale di cui si propone l'abrogazione, il riferimento al tempo di guerra.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 18.7.

La senatrice SALVATO annuncia la sua astensione sull'emendamento 18.8 ed invita i senatori Gasperini e Preioni a ritirare questo emendamento e anche altri successivi in quanto, se è indubbio che queste proposte emendative pongono un problema reale rappresentato dall'esigenza di rivedere disposizioni del codice penale che contengono elementi di autoritarismo, non sembra però possibile in questa sede svolgere quella riflessione attenta ed approfondita che sarebbe necessaria per affrontare tali questioni.

Il senatore PREIONI non aderisce all'invito della senatrice Salvato e ritiene, al contrario, che quello attuale sia il momento più opportuno per affrontare finalmente le problematiche sottese alle proposte emendative in votazione.

Il senatore RUSSO si associa alle considerazioni svolte dalla senatrice Salvato e si dichiara convinto della necessità di una profonda rivisitazione dell'intero codice penale. Osserva però che ciò dovrebbe avvenire in una prospettiva di carattere organico e che, da questo punto di vista, la presente sede non sembra quella più opportuna per un simile intervento. Invita pertanto i presentatori a ritirare l'emendamento 18.8, annunciando diversamente il voto contrario su di esso del Gruppo Democratici di sinistra – L'Ulivo.

Con specifico riferimento infine all'esigenza di una riscrittura dell'articolo 241 del codice penale, sottolinea come, anche in questo caso, sarebbe auspicabile che tale riscrittura venisse inquadrata nel contesto di una rielaborazione complessiva della parte del codice penale concernente i reati contro la personalità dello Stato.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto contrario del Gruppo Alleanza Nazionale, sottolineando in particolare il carattere provocatorio dell'iniziativa assunta dal Gruppo Lega Nord per la Padania Indipendente con la presentazione di molti degli emendamenti in votazione.

In dissenso dal Gruppo di Alleanza Nazionale, il senatore BATTAGLIA annuncia la sua astensione, rilevando come per tale parte politica lo Stato e i problemi ad esso relativi debbano essere considerati con la massima serietà e richiamando l'attenzione sul fatto che l'attuale Esecutivo non sembra assolutamente in grado di procedere a quella revisione organica della parte del codice penale qui considerata che pure sarebbe certamente necessaria. L'oratore conclude sottolineando peraltro come l'emendamento in votazione non sia di per sè in alcun modo accettabile.

Il senatore GRECO annuncia l'astensione del Gruppo Forza Italia sull'emendamento 18.8 e preannuncia fin da ora il voto favorevole sugli emendamenti 18.11 e 18.12.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 18.8.

Il senatore GASPERINI raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 18.9.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 18.9.

I senatori PREIONI, SALVATO, BERTONI, PETTINATO e GRECO annunciano poi il loro voto favorevole sull'emendamento 18.10 che, posto ai voti, è respinto.

In dissenso dal Gruppo Forza Italia, la senatrice SCOPELLITI annuncia la sua astensione sull'emendamento 18.11, ritenendo che la parte del codice penale relativa ai delitti contro la personalità dello Stato debba essere oggetto di un intervento di carattere organico sulla base di un'attenta e approfondita riflessione che non è risultata però possibile in sede di esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore PREIONI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 18.11.

Il senatore BATTAGLIA annuncia il voto contrario sull'emendamento 18.11.

Posto ai voti l'emendamento 18.11 è respinto.

Il senatore BERTONI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 18.12, sottolineando come l'articolo 272 del codice penale riproduca una norma risalente al 1926 la cui finalità era esplicitamente quella di colpire le attività di propaganda poste in essere dai partiti comunista e socialista e dal movimento anarchico. Si tratta quindi una disposizione del tutto superata ed incompatibile con l'attuale quadro politico-costituzionale.

Dopo che i senatori SALVATO e CALVI hanno annunciato il loro voto favorevole sull'emendamento 18.12, il senatore VALENTINO annuncia invece il voto contrario, sottolineando come l'articolo 272 faccia esplicito riferimento al carattere violento dei fatti oggetto di propaganda, circostanza questa che a suo avviso giustifica pienamente il mantenimento della rilevanza penale delle ipotesi qui considerate.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 18.12.

Il presidente ZECCHINO ricorda che nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso sono stati dichiarati inammissibili gli emendamenti 18.13 e 18.14.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 18.15 e 18.16.

Dopo che il senatore GASPERINI ha annunciato su di esso il voto favorevole, è posti ai voti e respinto l'emendamento 18.17.

Il senatore PREIONI raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 18.18 che, posto ai voti, è respinto.

Il senatore PREIONI raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento 18.19 che, posto ai voti, è anch'esso respinto.

Il senatore GASPERINI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 18.20, soppressivo dell'articolo 292 del codice penale, sottolineando, tra l'altro, come esso sia inconciliabile con l'esigenza, propria di qualsiasi ordinamento democratico, di assicurare ai cittadini il diritto di protestare in ogni modo, purchè in forma non violenta.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 18.20, 18.21 e 18.22.

Il senatore PREIONI raccomanda alla Commissione l'approvazione dell'emendamento 18.23.

Posto ai voti, l'emendamento 18.23 è respinto.

Il senatore GASPERINI annuncia quindi il voto favorevole sull'emendamento 18.24 che, posti ai voti, è respinto.

Il senatore PREIONI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 18.25.

Il senatore GRECO annuncia l'astensione sull'emendamento 18.25, rilevando peraltro come, a suo avviso, non vi siano valide ragioni per mantenere rilevanza penale alle ipotesi di cui all'articolo 342 del codice penale nel momento in cui le forze politiche sembrano orientarsi nel senso di confermare l'abrogazione, decisa dalla Camera e già contenuta nel testo dell'articolo 18 in esame, dell'articolo 341 del codice penale concernente l'oltraggio a un pubblico ufficiale.

Posto ai voti, l'emendamento 18.25 è infine respinto.

Il senatore PREIONI raccomanda alla Commissione l'emendamento 18.26 soppressivo dell'articolo 343 del codice penale che sanziona chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza.

Il senatore GRECO annuncia l'astensione rifacendosi alle considerazioni già svolte in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 18.25.

Dopo interventi del senatore MILIO – che si orienta anch'egli nel senso dell'astensione – e del senatore CALLEGARO, il senatore GASPERINI annuncia la sua astensione sull'emendamento 18.26, evidenziando che, per ragioni di opportunità, i parlamentari che rivestono la qualifica di magistrati non dovrebbero partecipare alla votazione di tale proposta emendativa e lo stesso dovrebbero fare i parlamentari che svolgono l'attività di avvocati.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sull'emendamento 18.26, ritenendo inopportuna e non condivisibile la soppressione dell'articolo 343 del codice penale.

Il senatore BATTAGLIA annuncia il voto contrario sull'emendamento 18.26.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 18.26.

Dopo aver ricordato che gli emendamenti 18.27 e 18.28 sono già stati dichiarati preclusi nella seduta pomeridiana del 26 febbraio scorso, il presidente ZECCHINO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 2570

Art. 18.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Sono abrogati gli articoli 241, 256, 258, 261, 262, 265, 266, 267, 269, 271, 272, 273, 274, 278, 283, 290, 290-*bis*, 291, 292, 292-*bis*, 293, 297, 298, 299, 300, 303, 327, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 352, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 692, 710, 711, 726, comma 2, e 732».

18.1 GASPERINI, SERENA, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «241,».

18.2 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «256,».

18.3 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «258,».

18.4 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «261,».

18.5 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «262,».

18.6 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «265,».

18.7 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «266,».

18.8 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «267,».

18.9 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «269,».

18.10 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «271,».

18.11 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «272,».

18.12 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «273,».

18.13 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «274,».

18.14 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «278,».

18.15 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «283,».

18.16 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «290,».

18.17 GASPERINI, PREIONI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «290-*bis*,».

18.18 GASPERINI, PREIONI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «291,».

18.19 GASPERINI, PREIONI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «292,».

18.20 GASPERINI, PREIONI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «292-*bis*,».

18.21 GASPERINI, PREIONI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «293,».

18.22 GASPERINI, PREIONI, SERENA

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «299,».

18.23 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «300,».

18.24 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «342,».

18.25 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «343,».

18.26 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «352,».

18.27 GASPERINI, PREIONI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli», *inserire l'altra:* «350,».

18.28 GASPERINI, PREIONI

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

109ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
MIGONE

Intervengono i signori Soana Tortora, Giampiero Rasimelli, Giulio Marcon, Sabina Siniscalchi e Luciana Saccone, rappresentanti del Forum permanente del Terzo settore, i signori Francesco Bicciato e Fabio Salviato, rappresentanti del Commercio equo e solidale e il signor Paolo Chiavaroli, rappresentante dell'Associazione Botteghe del Mondo.

La seduta inizia alle ore 11,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana. Audizione dei rappresentanti del Forum permanente del Terzo settore, del Commercio equo e solidale e dell'Associazione Botteghe del Mondo
(R048 000, C03ª, 0001º)

Riprende l'indagine, sospesa il 10 marzo scorso.

Dopo che il presidente MIGONE ha ricordato brevemente gli scopi delle audizioni in corso, il signor Giulio MARCON, a nome del Forum permanente del Terzo settore, presenta le linee di questa associazione che coordina una cinquantina di organismi impegnati nel sostegno, mediante il volontariato, a programmi di sviluppo e riqualificazione di zone povere del pianeta. Personalmente rappresenta il consorzio italiano di solidarietà (ICS), coordinamento nato durante la guerra nell'ex Jugoslavia che ha segnato una svolta costituendo un modello per il futuro della cooperazione. Ritiene necessario assegnare una finalità di alto profilo alla cooperazione allo sviluppo, ispirata agli impegni e alle dichiarazioni sottoscritte dall'Italia in campo internazionale, non separando più la cooperazione economica da quella sociale, quella governativa da quella decentrata e della società civile. Si augura che il Parlamento colga l'occasione per svolgere un ruolo centrale di indirizzo affinchè la cooperazione futura sia ridisegnata secondo i nuovi criteri emersi con l'espe-

rienza del volontariato di questi ultimi anni: oltre all'individuazione dei soggetti destinatari e dei criteri per l'accesso ai fondi pubblici, andrà posto l'accento sulla necessaria centralità del coordinamento creando percorsi di elaborazione e di gestione di strategie e di programmi finalizzati a «piani paese» con pieno coinvolgimento dei diversi *partners* locali. Nell'elaborare il nuovo testo legislativo saranno per contro da evitare equivoci e commistioni sia tra cooperazione e commercio con l'estero, sia tra cooperazione e interventi militari di pace, come già l'esperienza ha insegnato finendo per sottrarre risorse e deviare gli intendimenti. Esprime preoccupazione per il commissariamento del Ministero del tesoro sulla cooperazione, cui sembra tendere il disegno di legge governativo, creando così un vero e proprio soggetto gestore della cooperazione che verrebbe riportata nelle secche burocratiche dell'eccessiva contabilità ragioneristica: ritiene invece positiva l'istituzione di un'Agenzia *ad hoc* che dovrà essere un ente realmente autonomo e non un'appendice strumentale del Ministero degli affari esteri.

La signora Soana TORTORA percorre brevemente la storia dell'impegno internazionale delle ACLI (Associazione cristiana lavoratori italiani) iniziata dapprima nella forma di accompagnamento degli emigranti, sviluppata poi nell'esercizio della solidarietà con i popoli del Terzo mondo. L'obiettivo perseguito è quello di contribuire a internazionalizzare il Terzo settore rafforzando i legami con le organizzazioni di aiuti umanitari e di solidarietà, risorse da valorizzare nello sviluppo futuro della politica estera di un paese. Indica due questioni principali su cui riflettere, innanzitutto nell'accentuare il concetto di partenariato della cooperazione, e inoltre nel non considerare solo l'aspetto economico ma tutto il sistema di relazione della solidarietà nei confronti di società in fase di sviluppo.

La signora Sabina SINISCALCHI, in rappresentanza di Mani tese, di cui illustra brevemente la composizione e gli scopi, sottolinea l'impegno di questa associazione soprattutto nei problemi sociali trasversali emersi nelle varie parti del mondo, segnalando che in coordinamento con vari organismi europei viene pubblicato un rapporto sulla cooperazione volto a verificare l'impatto sociale degli aiuti nei paesi in via di sviluppo.

La signora Luciana SACCONE, in rappresentanza della Conferenza dei presidenti del volontariato che raggruppa una serie di organizzazioni del settore, richiama l'attenzione sulla centralità e la valorizzazione del volontariato che, in tutti questi anni in cui la cooperazione ha attraversato vicissitudini legate ai casi di corruzione, ha svolto un eccellente lavoro sviluppando i propri programmi tra mille difficoltà. È evidente la necessità di una riorganizzazione che la legge dovrà dare a tutto il settore della cooperazione allo sviluppo partendo dal carattere di sostegno ai processi di pace e di sviluppo economico che essa riveste.

Il signor Giampiero RASIMELLI, in rappresentanza dell'ARCI, ritiene che il disegno di legge presentato dal Governo costituisca in sè e

per sè un fatto positivo di volontà di affrontare la riforma della cooperazione allo sviluppo, ma nel contempo, non può tacere perplessità sull'impianto e sui contenuti. Sembra mancare la consapevolezza che la marginalità in cui è caduta la cooperazione italiana nell'ultimo decennio debba essere rimossa per riportarla al valore di fondo della cultura italiana che è quello della solidarietà delle articolazioni della società civile. Nel testo proposto è preoccupante invece l'appesantimento che si profila nella subordinazione delle procedure al Ministero del tesoro nonchè nel prevedere una sorta di delega agli organismi internazionali e nel prevalere degli interessi commerciali delle imprese nazionali. Ricorda gli ostacoli che finora si sono frapposti all'esercizio della cooperazione soprattutto a causa di meccanismi bancari e fiduciari del tutto punitivi per associazioni che, non avendo fini di lucro, non godono di riserve di cassa. Ricordando che la cooperazione decentrata si è già dimostrata uno dei cardini della reinterpretazione futura, osserva che ciò non dovrà significare anarchia generalizzata, ma coordinamento e progetti di «piani paese». Infine sulla proposta della creazione di un'Agenzia ritiene che essa sarà valida qualora contribuisca a cambiare effettivamente la struttura procedurale e a creare una gestione in piena autonomia.

Il signor Fabio SALVIATO, nel presentare il Consorzio finanziario CTM-MAG, collegato al Commercio equo e solidale, illustra la novità che questo strumento costituisce all'interno del Terzo settore, creando una vera e propria banca su modelli già sperimentati all'estero, sensibilizzando i cittadini a investire nelle iniziative. Quanto al Commercio equo e solidale si tratta di un organismo che riconosce il prezzo giusto a produttori del Terzo mondo e che ne acquista, pagandolo spesso fino a 5 volte il prezzo, i prodotti per importarli e rivenderli in Italia. Nello stesso tempo vengono poste in essere campagne di informazione al consumo coordinandosi anche con organismi europei inquadrati in un movimento che opera ormai su scala mondiale. Con questo sistema, che comporta un costo di investimento moderato, sono stati creati oltre 30.000 posti di lavoro nei paesi del Terzo mondo incentivando l'economia locale. Si tratta in fin dei conti della nuova tendenza di una finanza «etica» che utilizza come strumento principale il micro credito volto a finanziare piccoli progetti, che il Governo italiano si è impegnato a sostenere anche durante il *summit* mondiale tenutosi a Washington lo scorso anno.

Il signor Francesco BICCIATO ritiene che questo tipo d'iniziativa richieda una maggior sottolineatura nel testo legislativo futuro e debba essere inquadrato con il suo carattere innovativo nel campo della cooperazione. La novità è data da una visione del commercio basata su un rapporto partecipativo, elemento questo riconosciuto anche alla base di vari progetti in corso presso la FAO, che riesce a produrre sviluppo locale senza disperdere fondi per aggiungere una cooperazione dall'esterno.

Il signor Paolo CHIAVAROLI illustra brevemente il ruolo dell'Associazione Botteghe nel Mondo la quale si occupa della distribuzione

dei prodotti importati dal Commercio equo e solidale, accompagnandola con un'azione di formazione e sensibilizzazione. Pur utilizzando strumenti tipici del mercato e del capitalismo, quali il commercio e l'importazione, l'attività sostiene un progetto culturale di solidarietà che vuole ricondurre la globalizzazione dell'economia alla coscienza diffusa di far parte di un sistema mondiale che presenta forti squilibri che ostacolano il processo di crescita generale, pagato in fin dei conti da tutti in maggiore o minor misura. Nel futuro testo legislativo occorrerà riconoscere tale forma di cooperazione non respingendo questa particolare forma di associazionismo nel campo del commercio internazionale.

Il presidente MIGONE, prendendo spunto dal caso degli aiuti inviati nella *ex* Jugoslavia, dei quali circa i due terzi provenivano dall'Italia, raccolti in gran parte dal volontariato, osserva che in quella occasione si istituì un sistema di coordinamento senza precedenti alla cui esperienza positiva ha contribuito non poco il lavoro di intreccio interministeriale facente capo al ministro Castellani Pastoris del Ministero degli esteri. Dall'insegnamento di questa esperienza discende il quesito di come si possa colmare il divario di tale potenzialità espressa dalla società italiana, con quello che lo Stato è invece riuscito a realizzare. Se da un lato una giustificazione è data dai casi di malversazione, dall'altro un problema è sicuramente quello della semplificazione delle procedure che hanno sempre dimostrato di non impedire la corruzione ostacolando invece lo svolgimento dei programmi.

Il senatore PIANETTA desidera che sia ulteriormente specificato il problema degli ostacoli frapposti ai programmi di cooperazione soprattutto per gli aspetti collegati ai finanziamenti: questo infatti appare un punto nevralgico per il futuro del volontariato chiamato ad ottemperare a clausole bancarie a volte impossibili per la natura stessa di associazioni senza scopo di lucro. Chiede altresì di precisare la distinzione tra ONG e ONLUS contenuta nel disegno di legge e criticata dai rappresentanti di queste ultime.

Il senatore BEDIN, dopo aver sottolineato positivamente la convergenza di fondo fra le associazioni non governative e quelle del volontariato, che facilitano in tal modo il compito del legislatore, concorda che nel nuovo testo di legge sia indispensabile recepire il mutamento culturale della cooperazione. Ma i rapporti fra associazionismo e ONG si presentano come due modi di solidarietà internazionale da non confondere tra loro oppure possono trovare un terreno comune nel concetto di partenariato? Segnala infine che il problema dell'inquadramento nella tipologia commerciale di queste associazioni di volontariato non è risolto nemmeno in sede europea dove anzi i nodi fiscali appaiono i più difficili a rimuovere.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede in che rapporto si collochino queste iniziative commerciali a sfondo sociale con il mercato, nume tutelare dell'odierna mondializzazione dell'economia.

Il senatore RUSSO SPENA, rilevata la convergenza di critiche sul disegno di legge d'iniziativa governativa, chiede se si ritenga che esso possa costituire la base per una riforma della cooperazione, seppur con opportuni emendamenti, oppure se il suo impianto sia completamente distante dalle esigenze manifestate. Concorda che l'ipotesi della creazione di un'Agenzia non debba rivelarsi una semplice riproposizione dell'attuale sistema e concorda altresì con la necessità dell'individuazione dei criteri della distinzione fra ONG e ONLUS.

Il signor RASIMELLI ritiene che il disegno di legge governativo sia utile di per sè in quanto costituisce l'ammissione della necessità di una riforma, ma in proposito ritiene migliori i contenuti di altri disegni di legge che auspica siano sottoposti a un lavoro di sintesi. Proprio perchè non è facile uscire dai vecchi schemi, al Parlamento spetta l'esercizio di una scelta di indirizzo di politica estera verso una nuova cooperazione che tenga conto della realtà e dell'esperienza di questi ultimi anni. Le classificazioni dei soggetti emergenti nel Terzo settore necessita di un'indicazione precisa e di un criterio di selezione di accesso ai fondi pubblici che tenga conto dell'effettivo inserimento nelle attività di cooperazione; per quanto riguarda il decentramento mette in guardia dal rischio di cadere nella polverizzazione indicando come prioritari i meccanismi di concertazione. Infine occorrerebbe ricalcare esperienze straniere per meccanismi finanziari di accreditamento per le associazioni di volontariato, rinviando l'intervento della pubblica amministrazione alla fine del procedimento per valutare la qualità del prodotto e l'efficacia dei risultati.

Il signor BICCIATO per quanto riguarda la parte finanziaria auspica che il ruolo del micro credito sia riconosciuto e valorizzato all'interno del disegno di legge e che siano posti in essere strumenti di appoggio. Rispondendo al senatore Vertone Grimaldi ritiene che anche il commercio a scopi sociali può inserirsi nel mercato fornendo educazione e sensibilizzazione al consumo lasciando al consumatore la possibilità di scegliere. Sottolinea infine che non si dovrà dimenticare un carattere di novità del processo evolutivo della cooperazione che consiste in un forte coordinamento di tutte le forze operanti in questo settore.

Il signor CHIAVAROLI ritiene che sicuramente il mercato nel suo insieme non può offrire sostegno alla cooperazione e pertanto occorre un impegno a livello comunitario ed internazionale per eliminare le penalizzazioni verso il Sud del mondo: la vera difficoltà consiste nella definizione degli organismi validi e competenti ad operare sulla via della cooperazione, riconoscendo il valore sociale di imprese che formalmente sono classificate a carattere commerciale.

La signora TORTORA auspica che ogni sforzo vada fatto perchè una volta inserite queste novità nel testo della legge si possa mettere in moto un nuovo concetto nella cooperazione allo sviluppo. La solidarietà non è certo da confondere con la cooperazione ma è comunque un at-

teggiamento che va premiato e considerato: in tal caso sottolinea come le ACLI lavorino su ambedue i campi impegnandosi nella formazione e separando gli strumenti, avendo creato una ONG apposita per agire nel Terzo settore. Ricorda l'esempio dell'associazionismo in Bosnia, esperienza che ha creato una professionalità nei volontari preparandoli a svolgere operazioni di cooperazione e rappresentando il legame e la continuità del percorso che parte dall'associazionismo per giungere alla cooperazione vera e propria. Il problema delle procedure di svolgimento dei programmi rimane senz'altro uno dei nodi principali che finora ha creato un'infinita corsa ad ostacoli distruggendo risorse e scoraggiando gli impegni: per questo vede con favore la creazione di un'Agenzia autonoma non subordinata alla pubblica amministrazione che dovrà riunire in sè la fase della concertazione e della gestione dei programmi, facendo uscire la cooperazione dalle secche burocratiche.

La signora SINISCALCHI auspica che comunque i disegni di legge presentati non vengano abbandonati, in quanto in ciascuno di essi sono presenti elementi positivi che offrono al Parlamento un ventaglio di scelte su cui esercitare un potere di decisione che dovrà colmare il divario tra forze spontanee e dispersione amministrativa.

La signora SACCONE, condividendo in pieno il ruolo che il Parlamento è chiamato a svolgere, intende richiamare l'attenzione sulla necessità di mirare i finanziamenti ai programmi di cooperazione per garantirne la gestione e la sopravvivenza.

Il presidente MIGONE ringrazia gli intervenuti e dichiara chiusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 13,25.

110ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MIGONE

Interviene il ministro degli affari esteri Dini.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C03ª, 0010º)

Il presidente MIGONE avverte che il ministro Dini ha chiesto di prendere la parola all'inizio della seduta per svolgere un intervento in-

troduttivo sull'allargamento della NATO. Successivamente si passerà all'esame del disegno di legge n. 3049, riguardante la stessa materia, con la relazione della senatrice De Zulueta cui seguirà la discussione generale.

È stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo durante l'intervento del Ministro e il successivo dibattito. In considerazione del fatto che l'intervento del Ministro – pur collocandosi nell'esame di un disegno di legge in sede referente – si configurerebbe in un diverso contesto come comunicazioni del Governo, ritiene che la Commissione possa accogliere tale richesta, su cui il Presidente del Senato ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie tale proposta e conseguentemente viene adottata detta forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

IN SEDE REFERENTE

(3049) ***Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica di Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica di Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997***
(Esame)

Il ministro DINI illustra alla Commissione il significato politico e storico dell'allargamento dell'Alleanza atlantica alla Polonia, alla Repubblica ceca e all'Ungheria, che non si inquadra nella vecchia logica delle alleanze ma corrisponde alla volontà di questi tre paesi di integrarsi nelle istituzioni occidentali, comunitarie ed atlantiche. Allo stesso tempo si estende l'area di stabilità creata dalla NATO e dall'Unione Europea alla regione più nevralgica per gli equilibri europei di questo secolo, senza che ciò possa costituire una limitazione della sicurezza di altri paesi.

La NATO è l'unica alleanza che sia sopravvissuta al venir meno dell'avversario, a differenza di quanto era successo alle coalizioni vincitrici dei due conflitti mondiali. Una ragione non secondaria di tale vitalità è stata la capacità dell'Alleanza atlantica di rinnovarsi nei suoi contenuti, divenendo anche strumento di prevenzione e di gestione di conflitti regionali, come è avvenuto nei Balcani. Inoltre essa rappresenta oggi l'architrave di un sistema di sicurezza paneuropeo in via di costruzione, con il coinvolgimento di paesi che non fanno parte dell'Alleanza ma che ne riceveranno ugualmente vantaggi in termini di stabilità e di sicurezza.

Come già avvenne ai paesi dell'Europa occidentale nel dopoguerra, anche per la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica ceca l'adesione alla NATO è il modo di completare il passaggio dalla dittatura alla democrazia e dallo statalismo all'economia di mercato. D'altra parte la schiacciante maggioranza con cui la Commissione esteri del Senato di Washington ha approvato i Protocolli di adesione

dimostra che anche gli Stati Uniti colgono il valore irrinunciabile del legame transatlantico, pur nella mutata situazione internazionale.

Le obiezioni all'allargamento della NATO affondano le proprie radici in un mondo bipolare ormai sorpassato, consistendo nel timore di irritare la Russia ovvero nell'affermazione che la Russia stessa non sarebbe più una minaccia. Tali obiezioni risultano anacronistiche in una fase in cui la NATO accentua fortemente la propria vocazione politica, che già le ha permesso di stemperare il conflitto tra la Grecia e la Turchia e che, con la semplice prospettiva dell'allargamento, già riverbera benefici effetti sui rapporti tra paesi potenzialmente conflittuali, come l'Ungheria e la Romania ovvero la Romania e l'Ucraina.

Il ministro Dini fa poi presente che nel Consiglio atlantico tenutosi a Madrid nel luglio scorso fu affermato il principio della «porta aperta», per il quale l'ingresso dei tre nuovi membri rappresenta la prima fase dell'allargamento, cui ne seguirà un'altra a partire dal 1999. L'Italia ha ottenuto che per la seconda fase fossero citate esplicitamente, già dal Consiglio atlantico di Madrid, la Slovenia e la Romania, paesi per cui valgono le stesse ragioni di stabilità e di pacificazione, nonchè di incoraggiamento sulla via della democrazia e dell'economia di mercato. Inoltre non si può ignorare la cruciale importanza strategica di questi due paesi nell'Europa sud-orientale, che è attualmente l'area di maggiore instabilità del continente.

Ricordato che il processo di allargamento della NATO si svolge parallelamente all'allargamento dell'Unione Europea, al rafforzamento dell'OSCE e al pieno coinvolgimento della Russia nel G8, fa poi presente che l'appartenenza alla comunità atlantica implica l'accettazione dei valori democratici, il primato della società civile e il controllo del potere politico sugli apparati militari. Si può quindi affermare che con la libera adesione alla NATO la Polonia, la Repubblica ceca e l'Ungheria abbiano deciso di proteggersi anche dalla tentazione di tornare a regimi illiberali e di nazionalizzare la propria sicurezza, in una miope corsa all'accumulazione di armamenti. Viceversa, in un quadro collettivo, l'onere della sicurezza non avrà effetti insopportabili per economie che richiedono la concentrazione delle risorse in impieghi produttivi.

Il ministro Dini sottolinea poi che la decisione di estendere l'invito ai tre paesi candidati è stata preceduta dalla firma a Parigi dell'Atto fondatore sulle relazioni, la cooperazione e la sicurezza reciproche tra la NATO e la Federazione russa. In tal modo si è chiarito che l'allargamento non è diretto contro nessuno e si è avviata una fase di dialogo e di cooperazione con un paese d'importanza fondamentale per gli equilibri europei; contemporaneamente fu approvato un documento sul partenariato fra la NATO e l'Ucraina, che rappresenta un altro tassello importante della nuova architettura di sicurezza e di pace.

Infine il ministro Dini coglie l'occasione per precisare che la presenza di basi americane in Italia e in altri paesi europei non configura affatto una cessione di sovranità – come è stato scritto erroneamente nelle ultime settimane – poichè l'uso delle basi avviene per reciproco consenso delle parti. Ciò non toglie che gli accordi riguardanti il funzionamento delle basi debbano essere constantemente aggiornati. A distan-

za di cinquant'anni dalla creazione della NATO, la ratifica dei Protocolli di adesione dei tre nuovi membri può essere l'occasione per recuperare le ragioni vecchie e nuove di una scelta nella quale oggi tutte le forze politiche possono ritrovarsi.

Il presidente MIGONE ringrazia il ministro Dini per il suo ampio intervento e invita la senatrice De Zulueta a riferire sul disegno di legge n. 3049.

La senatrice DE ZULUETA sottolinea anzitutto che l'adesione di tre nuovi Stati non è la conseguenza di un processo di adattamento della NATO alla nuova realtà europea – come spesso si afferma nei documenti dell'Alleanza - ma è soprattutto l'effetto di una scelta liberamente compiuta da questi tre paesi, che desiderano ancorare la propria politica estera alle organizzazioni europee e atlantiche. Ciò ha suscitato inizialmente notevoli preoccupazioni nei paesi dell'Europa occidentale e a Mosca, come ben ricordano i parlamentari che ebbero occasione di incontrare Gorbaciov un anno fa a Roma; tuttavia la positiva esperienza della *partnership for peace*, la missione congiunta in Bosnia e soprattutto la firma dell'Atto fondatore, avvenuta a Parigi il 27 maggio dello scorso anno, hanno creato le premesse per un allargamento dell'Alleanza che non sia rivolto contro Mosca.

La Russia, già integrata nel G8, è ora coinvolta in un rapporto di dialogo e di cooperazione con l'Alleanza atlantica, che si svolgerà nell'ambito del Consiglio di partenariato euro-atlantico e le consentirà di aver voce in capitolo sulle questioni riguardanti la sicurezza europea, pur non potendo opporre un veto alle decisioni dell'Alleanza. Peraltro la NATO sta trasformandosi gradualmente in un sistema di sicurezza collettiva, che dovrebbe includere anche i paesi dell'Europa sud-orientale non soltanto perchè ciò corrisponde agli interessi nazionali dell'Italia, ma soprattutto perchè in questa prospettiva sarà possibile prevenire i conflitti in un'area di alta stabilità.

La relatrice De Zulueta ricorda poi che dalla fine della guerra fredda gli Stati Uniti hanno ridotto le loro truppe in Europa di circa due terzi e hanno praticamente ritirato tutte le armi nucleari a corto raggio. Occorrerà adattare alla nuova realtà gli accordi conclusi in materia di disarmo convenzionale, come è stato proposto in seno all'OSCE, in modo da garantire che vi sia un sostanziale equilibrio militare anche dopo l'allargamento della NATO. Nella prospettiva che si va delineando l'OSCE avrà un ruolo importante come forum paneuropeo per la sicurezza e il disarmo, che potrà elaborare una piattaforma globale per la sicurezza del continente, avvalendosi anche delle esperienze compiute in Bosnia e in Albania.

Per quanto riguarda i costi dell'allargamento, su cui si è lungamente dibattuto nel Senato di Washington, è stato forse saggio non discuterne pubblicamente in Italia, data la singolare oscillazione delle stime finora compiute. Tuttavia è necessario che in questa sede il Governo effettui una valutazione dell'onere che sarà presumibilmente a carico dell'Italia, anche se la ratifica dei tre Protocolli

in esame non comporterà automaticamente oneri per il bilancio dello Stato.

Infine la relatrice prende atto con soddisfazione delle dichiarazioni del ministro Dini sullo *status* delle basi militari in Italia, rilevando che i tempi sembrano maturi per pubblicare tutti gli accordi internazionali relativi a tali basi, al fine di superare la situazione di illegittimità costituzionale denunziata dal professor Motzo quando era ministro per le riforme istituzionali del Governo Dini.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GAWRONSKI, premesso che il Gruppo di Forza Italia voterà a favore dell'allargamento della NATO, in coerenza con la posizione già assunta nel dibattito del febbraio 1997 alla Camera dei deputati, chiede al ministro Dini per quali ragioni abbia sensibilmente modificato la sua posizione in materia, arrivando a contestare le obiezioni che egli stesso aveva espresso dopo il viaggio a Mosca. Chiede altresì quale sarà la posizione dell'Italia sulle successive fasi dell'allargamento, con particolare riguardo all'adesione di Stati già appartenenti all'Unione sovietica, cui la Russia è fermamente contraria.

Pone in risalto poi che il Governo si trova ancora una volta nell'imbarazzante situazione di aver bisogno dei voti dell'opposizione per far passare proposte di grande rilevanza per la politica estera. Se però la maggioranza risulta divisa su questioni di tale importanza, c'è da chiedersi come questo Governo possa pensare di proseguire il proprio cammino.

Il senatore VERTONE GRIMALDI, dissociandosi dalla posizione testè espressa dal Gruppo di Forza Italia, fa presente che l'attuale equilibrio internazionale, dopo la fine del conflitto ideologico, sembra piuttosto simile a quello dello scorso secolo, in cui ciascuna potenza difendeva essenzialmente i propri interessi strategici. È quindi opportuno che anche l'Italia si chieda se i suoi interessi nazionali coincidono sempre con quelli degli Stati Uniti.

Rilevato che la Russia ha digerito il primo allargamento, ma è molto preoccupata per l'adesione alla NATO di altri paesi, osserva che gli Stati Uniti considerano ormai l'Europa come una testa di ponte verso l'Asia e l'Africa e identificano gli interessi occidentali nel Mediterraneo essenzialmente con il controllo delle vie del petrolio. In tale situazione l'allargamento della NATO creerebbe non pochi squilibri, dal momento che la Germania avrebbe di fatto una delega per l'Europa nord-orientale, mentre nei Balcani l'adesione della Romania e della Bulgaria porterebbe all'accerchiamento della Serbia. In tale contesto anche l'esclusione della Turchia dall'allargamento dell'Unione Europea potrebbe avere gravi effetti destabilizzanti.

Il senatore JACCHIA chiede anzitutto se è probabile uno spaccamento della maggioranza sul disegno di legge in esame, previsto dal senatore Gawronski. L'importanza dell'argomento in discussione richiede

peraltro un dibattito molto ampio, come è avvenuto negli Stati Uniti dove la Commissione esteri del Senato ha discusso per molte sedute. Auspica altresì che anche la discussione del disegno di legge in Assemblea non sia liquidata in pochi minuti, come avviene abitualmente per gli accordi internazionali.

Le recenti crisi dell'Iraq e del Kossovo dimostrano che la Russia, dopo un periodo di assenza dalla grande politica internazionale, ritorna prepotentemente alla ribalta. Peraltro l'arsenale nucleare russo è ancora sostanzialmente intatto, dal momento che l'accordo SALT-2 non è stato ancora ratificato. Occorre chiedersi perciò se sia prudente espandere la NATO fino alle frontiere della Russia, con il rischio di scatenare una nuova guerra fredda e di scoraggiare i profondi cambiamenti in atto a Mosca.

Per quanto riguarda i costi dell'allargamento, è incredibile che mentre il *Congressional budget office* li stima in 125 miliardi di dollari l'Amministrazione li abbia valutati in 27 miliardi, scesi poi addirittura a 1,5 miliardi a mano a mano che si avvicinava la deliberazione del Senato. Anche tale aspetto della questione meriterebbe un serio approfondimento.

Infine il senatore JACCHIA si dichiara perplesso sull'opportunità e l'allargamento, tenuto conto che un maggior numero di Stati membri aumenta la possibilità di conflitti, che si estenderebbero automaticamente a tutti gli alleati in forza dell'articolo 5 del Trattato.

Il senatore TABLADINI premette che, a differenza del ministro Dini, non si rallegra affatto per la rivitalizzazione del legame transatlantico, poichè preferirebbe che l'America fosse distante dall'Europa. In particolare, denunzia la gravità di una situazione in cui il Parlamento ignora gli accordi relativi allo *status* e al funzionamento delle basi militari americane ed esprime rammarico per la spocchia con cui certi ambienti degli Stati Uniti hanno reagito alla strage del Cermis, provocata dall'arroganza di un *top gun*.

Infine considera immotivata la posizione espressa dal ministro Dini, secondo cui l'ingresso dei tre nuovi Stati membri confermerebbe la validità dell'Alleanza, dal momento che essa nacque per contrapporsi al Patto di Varsavia che non esiste più.

Il senatore RUSSO SPENA ritiene che l'adesione della Polonia, dell'Ungheria e della Repubblica ceca costituisca un indubbio successo degli Stati Uniti in quanto, dopo lo scioglimento del Patto di Varsavia, non solo hanno evitato analoga sorte per la NATO, ma sono riusciti addirittura ad allargarla imponendo una nuova Jalta a essi più favorevole. Contemporaneamente, a partire dal 1991 è stata effettuata una ridefinizione della missione della NATO, che è divenuta sempre meno un'alleanza militare ed è sempre più spesso proiettata al di fuori dei suoi confini.

Il significato dell'allargamento non si comprenderebbe del tutto se non si considerasse che i nuovi Stati membri si impegnano in costosi programmi di ristrutturazione delle forze armate, acquistando un notevo-

le volume di armamenti dagli Stati Uniti, usufruendo di finanziamenti del governo di Washington: è quindi evidente che si crea una relazione del tutto particolare tra gli USA e i nuovi alleati, che vengono a trovarsi obiettivamente in uno stato di dipendenza.

Quanto poi alle presunte concessioni alla Russia, che hanno consentito l'acquiescenza di Eltsin alla prima fase dell'allargamento, si tratta a ben vedere di abili stratagemmi, dal momento che l'apprestamento di strutture logistiche nel territorio dei nuovi alleati consentirà l'invio rapido di forze della NATO in caso di crisi. Anche le armi nucleari, che non saranno schierate stabilmente sul territorio dei tre Stati, potranno però esservi trasferite nel giro di poche ore, anche perchè Polonia, Ungheria e Repubblica ceca si stanno dotando di vettori a doppia capacità. A tal riguardo, fa presente che gli Stati Uniti mantengono in Europa un congruo numero di armi nucleari tattiche, incluse quelle in dotazione alla Marina.

Il senatore Russo Spena osserva poi che la Russia ha già reagito alla prima fase dall'allargamento con la dichiarazione comune russo-cinese del 23 aprile 1997, che denunciò l'espansione dei blocchi militari come un tentativo di egemonia. Peraltro la politica del Governo avrebbe serie e realistiche alternative, come dimostra l'esempio della Francia, per non dire della possibilità di creare uno strumento militare unificato a livello europeo, anzichè avviarsi a trasformare l'UEO in una propaggine della NATO.

Infine esprime apprezzamento per le dichiarazioni della relatrice sulle basi militari e invita il Governo a rinegoziare i Protocolli in vigore per riportarli nell'alveo costituzionale, come imporrebbe un disegno di legge presentato dal Gruppo di Rifondazione comunista che è stato assegnato alle Commissione 3ª e 4ª riunite.

Il senatore PORCARI richiama l'attenzione del senatore Russo Spena sulla mancanza di alternative militari all'Alleanza con gli Stati Uniti, dal momento che l'Italia con i suoi armamenti non può garantire neppure la propria sicurezza.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara di dissentire da tale affermazione, dal momento che il Parlamento negli ultimi due anni ha approvato cospicui programmi di spesa per l'ammodernamento delle forze armate.

Il senatore PORCARI si dichiara favorevole alla prima fase dell'allargamento, ma non a ulteriori fasi riguardanti paesi dell'Europa orientale, poichè ciò determinerebbe gravi preoccupazioni nell'opinione pubblica russa. È invece necessario che la NATO dedichi maggiore attenzione al Mediterraneo, che non può essere affidato unicamente alla presenza militare degli Stati Uniti.

Per quanto riguarda le basi in Italia, dichiara di essere parzialmente in disaccordo con il ministro Dini, poichè è innegabile che lo *status* delle basi abbia comportato qualche cessione di sovranità, che peraltro risulta giustificata dal bilancio degli ultimi cinquant'anni. È ora necessa-

rio rinegoziare tali accordi, facendo pesare il tragico incidente recentemente verificatosi al fine di ottenere clausole compatibili con gli interessi e con la dignità nazionali.

Il senatore Porcari osserva poi che la Russia di oggi è relativamente debole, anche se permangono intatti gli arsenali nucleari, ma non si può escludere che nel prossimo futuro questo paese ritorni da protagonista sullo scenario europeo. È quindi necessario mantenere un saldo rapporto di alleanza con gli Stati Uniti – nonostante la loro indubbia arroganza – e rafforzare in prospettiva il pilastro europeo della NATO.

Il senatore ANDREOTTI rileva che nel periodo successivo alla caduta del muro di Berlino gli scenari che la NATO prese in considerazione non prevedevano l'adesione di nuovi Stati; è probabile però che il peso della struttura abbia avuto la meglio sulle ragioni della politica. A questo punto occorre realisticamente prendere atto del passo compiuto, senza dimenticare peraltro che la NATO è sempre stata un'alleanza con una forte connotazione politica – e una notevole dialettica interna – mentre nel mondo unipolare vi è il rischio che si rafforzi l'egemonia americana sull'Alleanza.

A tale prospettiva si deve contrapporre una iniziativa politica dei governi europei, per rendere più incisivo il dialogo, e soprattutto il rilancio dei negoziati sul disarmo. È questo un punto cruciale, poichè le industrie degli armamenti sono intrinsecamente pericolose e condizionano la politica estera e difensiva dei rispettivi governi. È comunque essenziale che su argomenti così delicati la maggioranza si confronti con il Governo, sulla base dell'esposizione del Ministro, per elaborare una posizione comune.

Il senatore CORRAO, pur apprezzando molti argomenti addotti dal Ministro degli affari esteri e dalla relatrice, si chiede se il processo di allargamento della NATO non finisca per accentuare le difficoltà che l'Unione Europea incontra nel darsi una politica estera e di sicurezza comune. Inoltre un eventuale allargamento della NATO ad altri paesi mediterranei potrebbe complicare il rapporto con i paesi dell'Africa settentrionale, che dimostrarono già una grande reattività al momento della creazione dell'EUROFOR. I difficili problemi politici ed economici di questi paesi non si affrontano certo con strumenti militari ma richiedono un dialogo politico volto a promuovere lo sviluppo, la pace e la democrazia.

Il senatore PIANETTA ricorda che il processo di allargamento della NATO scaturisce da una libera scelta dei paesi di nuova democrazia, che considerano l'adesione alla NATO un ritorno alla casa comune europea dopo la violenza di Jalta. Del resto tali paesi non possono certo garantire da soli la propria sicurezza; le sole alternative realistiche all'ingresso della NATO sarebbero un rapporto di alleanza con la Russia o con la Germania, che per ovvie ragioni storiche non desiderano.

D'altra parte è inevitabile che la Russia consideri l'allargamento diretto contro di sè, nonostante l'Alleanza atlantica cerchi di accentuare i

propri elementi politici e di ridimensionare quelli militari. Il rischio reale è che un allargamento troppo affrettato o mal gestito possa favorire il ritorno al potere dei comunisti russi, magari in alleanza con i nazionalisti. È interesse dell'Italia mantenere saldo il rapporto euro-atlantico, senza compromettere il dialogo con la Russia.

Il presidente MIGONE fa presente anzitutto che la Commissione e l'Assemblea del Senato hanno più volte avuto modo di discutere l'allargamento della NATO e che, nella legislatura in corso, vi sono stati frequenti contatti con i parlamentari dei paesi candidati all'adesione. La progressiva trasformazione dell'Alleanza in una organizzazione di sicurezza collettiva costituisce un processo aperto in cui non si può escludere neanche l'adesione della Russia, se in futuro avrà la volontà e i requisiti previsti dal Trattato dell'Atlantico del Nord. Sarebbe questo il definitivo superamento del bipolarismo nella nuova architettura di sicurezza in Europa.

Dichiara comunque di non credere in un assetto unipolare, che il Congresso e l'opinione pubblica non sosterrebbero. La stessa esperienza della recente crisi irachena ha invece dimostrato che nessun paese – e neanche la superpotenza americana – può prescindere dalle organizzazioni internazionali cui partecipa.

Il presidente Migone ricorda poi l'importante svolta nell'atteggiamento della NATO riguardo alla strage di Ustica, che ebbe origine dall'iniziativa assunta dalla Commissione nella primavera 1996, che indusse l'allora presidente del Consiglio Dini a intervenire con decisione sulle autorità atlantiche. Replicando poi a un'interruzione del senatore Andreotti, precisa che fu certamente grave la mancanza di collaborazione della NATO dal 1980 al 1996, ma proprio perciò si deve sottolineare l'importanza della svolta verificatasi negli ultimi tempi.

Per quanto riguarda le basi militari straniere, ritiene opportuna una ridefinizione degli accordi, che devono essere riportati in una situazione di legalità e di trasparenza.

Dichiara chiusa la discussione generale.

Il ministro DINI, nel replicare ai senatori intervenuti, ribadisce che l'Alleanza atlantica è una comunità di valori condivisi e non contrasta il processo di disarmo. Fa poi presente che non si può ignorare la libera scelta compiuta dalla Polonia, dall'Ungheria e dalla Repubblica ceca, cioè da tre paesi che hanno conosciuto secoli di oppressione o di divisione per la mancanza di un equilibrio internazionale in grado di garantire la loro sicurezza.

Il Governo italiano non ha affatto cambiato idea sull'allargamento della NATO, ma ha posto alcune condizioni che sono pienamente soddisfatte per ciò che riguarda la prima fase: infatti questo allargamento non è rivolto contro la Russia, riguarda paesi di sicura democrazia e non comporterà grossi oneri finanziari. Inoltre sarebbe un grave errore considerare l'«Atto fondatore» come un contentino a Eltsin, poichè è un documento di notevole significato politico

che coinvolge la Russia in un dialogo sulla sicurezza e in esercitazioni militari congiunte, consentendo un rapporto di partenariato assai stretto.

Per quanto concerne la seconda fase dell'allargamento, il governo degli Stati Uniti concorda con l'Italia sull'opportunità di accogliere nell'Alleanza alcuni Stati dell'Europa sud-orientale. Resta fermo tuttavia che la NATO non ha alcuna intenzione di mettere a repentaglio una ratifica dell'accordo SALT-2 e il negoziato del SALT-3, nonchè gli accordi di disarmo relativi alle forze convenzionali.

Il ministro Dini risponde poi al quesito sui costi rivoltogli dalla relatrice, precisando che il Consiglio atlantico di dicembre ha fissato la spesa per l'allargamento in 1,5 miliardi di dollari per un periodo di dieci anni. L'Italia si è impegnata a coprire una quota pari a 106 milioni di dollari in dieci anni, ma ciò potrebbe anche non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in quanto vi potrebbe essere una riallocazione delle spese per la difesa.

L'allargamento della NATO, di per sè, non indebolisce nè rafforza l'Unione Europea, la cui difficoltà nel far decollare la PESC non è imputabile a forze esterne ma soltanto alla sua incapacità di varare le necessarie riforme istituzionali. Inoltre il fatto che gli Stati Uniti siano l'unica grande potenza superstite non comporta il rischio di disegni egemonici, poichè la risoluzione dei conflitti è affidata all'ONU, che non è certo succube di alcun paese.

Infine il ministro Dini auspica che, per gli accordi internazionali relativi alle basi militari, si individui una soluzione che contemperi le esigenze di riservatezza con la necessaria trasparenza.

La relatrice DE ZULUETA fa presente al senatore Russo Spena che la sua analisi, assai lucida e rigorosa, ha però il difetto di prescindere totalmente dalla libera volontà dei tre paesi che hanno chiesto l'adesione alla NATO, nel presupposto di essere i migliori giudici dei propri interessi. D'altronde non si può escludere che in un futuro più o meno lontano anche la Russia possa decidere di chiedere l'adesione all'Alleanza atlantica.

Nel mondo attuale la NATO rappresenta una grande area di stabilità, che previene l'insorgere di conflitti tra i paesi alleati spesso contrapposti da profondi rancori, come è per la Grecia e la Turchia. Se si deve ammettere che in passato non sempre la NATO ha realmente tutelato la democrazia, oggi non vi sono più zone d'ombra, essendo venute meno le contrapposizioni ideologiche che hanno segnato alcuni paesi come la Grecia e la stessa Italia.

In conclusione è opportuno che l'Italia partecipi, dall'interno della NATO, al processo che porterà alla costruzione della nuova architettura di sicurezza in Europa. Sollecita pertanto il mandato a riferire all'Assemblea a favore del disegno di legge in esame.

Il senatore JACCHIA dichiara di astenersi dal voto in quanto teme che con questa decisione – a suo avviso troppo precipitosa – l'Alleanza atlantica non trarrà nè benefici nè rafforzamenti. Annunzia pertanto la presentazione di una relazione di minoranza.

Il senatore VERTONE GRIMALDI dichiara di astenersi in quanto non ritiene che con questo allargamento siano chiaramente identificati i futuri rapporti geopolitici.

Il senatore RUSSO SPENA dichiara di votare contro per ragioni ideologiche e politiche, ma ciò non significa totale chiusura in quanto molti punti sono ancora da approfondire. Auspica pertanto che si possa continuare nella discussione soprattutto sul futuro della sicurezza europea e del Mediterraneo.

Il senatore ANDREOTTI voterà a favore ma auspica l'elaborazione di un ordine del giorno comune che possa consentire il recupero di un'armonia delle posizioni all'interno della maggioranza.

Il senatore PORCARI dichiara di votare a favore del disegno di legge, precisando che le critiche mosse agli Stati Uniti vanno interpretate alla luce della *real politik* e che un'attenzione particolare andrebbe posta sul problema della co-gestione delle basi situate sul territorio italiano.

Il ministro DINI si scusa per aver dimenticato una precisazione che riguarda la sicurezza del Mediterraneo, avvertendo che l'Italia intende proporre alla prossima riunione dei paesi della Conferenza di Barcellona la definizione di una Carta comune del Mediterraneo che servirà ad evitare le incomprensioni nate con i paesi della sponda Sud.

Il presidente MIGONE, dopo aver annunziato i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni 1ª, 4ª e 5ª, pone ai voti il mandato alla relatrice De Zulueta a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in esame, verificando nel contempo se esistano le condizioni per la presentazione di un ordine del giorno unitario nel senso indicato.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 18,20.

DIFESA (4ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

105ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario BRUTTI, rispondendo all'interrogazione n. 3-00046 del senatore Loreto, rileva preliminarmente che sul progetto di costruzione del Centro di sopravvivenza a mare, nonchè di un eliporto sull'area demaniale denominata «ex Batteria Toscano MM» il 4 maggio 1995 la Commissione edilizia del Comune di Ginosa Marina aveva emesso un parere favorevole subordinato al rispetto delle seguenti condizioni tecniche: a) i materiali da impiegare nella recinzione dell'area devono essere in pietra o tufo; b) la viabilità non deve essere realizzata in asfalto; c) i materiali per la costruzione dei *bungalows* devono essere confacenti all'ambiente marino; d) gli infissi esterni devono essere realizzati in legno; e) gli alberi esistenti non devono essere abbattuti; f) deve essere specificato meglio l'utilizzo pubblico dell'eliporto. Risulta che tutte queste condizioni sono state accolte dal Comando della III regione aerea. L'area, a differenza dell'omonima zona demaniale sita in Taranto, non è mai stata «dismessa e inutilizzata» in quanto è stata sempre sede di una stazione meteo dell'Aeronautica militare che ha svolto regolarmente i compiti d'istituto previsto. Tutto ciò premesso, fa presente che la progettazione del Centro è stata determinata dalla necessità di soddisfare le esigenze operative connesse con l'addestramento alla sopravvivenza a mare degli equipaggi dei reparti delle Forze armate che operano prevalentemente sul mare ed in particolare nell'area centro-meridionale del Mediterraneo. Allo stato attuale, tale tipo di addestramento viene svolto in maniera frammentaria e non standardizzata presso vari distac-

camenti straordinari attivati presso reparti operativi che potranno conseguentemente venire soppressi.

I lavori comprendono non soltanto la realizzazione di manufatti logistici ma anche la costruzione di strutture operative ed addestrative come l'eliporto, un centro didattico ed un punto di soccorso. Una volta ottenute le previste autorizzazioni del Comune e del ministero dei Beni ambientali, le opere saranno realizzate nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche ed ambientali sia nazionali che regionali.

È previsto, inoltre, che il centro sia utilizzato anche per il soddisfacimento delle esigenze relative al benessere del personale, in armonia con quanto previsto dalla legge n. 383 del 1978 e dai Decreti ministeriali nn. 209 e 210 del 5 febbraio 1997 che hanno innovato la disciplina delle cosiddette *ex*-gestioni fuori bilancio. L'utilizzo del Centro per tali fini potrà aver luogo peraltro esclusivamente a titolo oneroso. Infine, evidenzia che l'utilizzo pubblico dell'eliporto potrà comportare sensibili benefici alla popolazione locale, per il servizio trasporto dei malati con eliambulanze. La realizzazione del Centro, in ultima analisi, con la partecipazione di maestranze del posto, per i lavori prima e la gestione dopo, potrà determinare positive ricadute economiche a favore dell'intera comunità locale.

Replica, per dichiararsi insoddisfatto, il senatore LORETO, il quale sottolinea come il bene immobile in questione abbia una natura giuridica e una funzione diversa da quanto dichiarato dal sottosegretario. L'opzione del Governo può, in ultima istanza, scatenare fenomeni di edilizia residenziale intensiva, poco giustificabili e, in genere, la condotta del Governo su questo tema può far scaturire effetti di ripercussione poco condivisibili. Conclude precisando che il Centro di sopravvivenza non svolge del tutto tali funzioni e condanna certe resistenze psicologiche al mutamento, espressione di un antiquato attaccamento a superati privi-\legi.

Il sottosegretario BRUTTI, rispondendo all'interrogazione n. 3-00245 del senatore Peruzzotti, precisa che la Croce rossa italiana è un ente di diritto pubblico posto sotto la vigilanza del ministero della Sanità e, pertanto, in tale situazione gli aspetti regolamentari e le attività dell'associazione che riguardano in qualche modo le competenze del ministero della Difesa, e quindi il suo potere di vigilanza, attengono alla preparazione del personale, dei materiali e delle strutture dei corpi ausiliari al fine di assicurarne la costante efficienza; alla formazione delle infermiere e personale di soccorso della Croce rossa italiana attraverso gli ospedali militari; alla sovvenzione dei corpi ausiliari per la loro organizzazione e funzionamento. Al contrario, esulano dai poteri di vigilanza del dicastero il reclutamento del personale militare (come l'arruolamento degli ufficiali, sottufficiali e truppa che sono indirizzati ai centri di mobilitazione dell'associazione, esaminati dalla commissione centrale del personale e istruiti dagli organi della Croce rossa italiana); i richiami in temporaneo servizio; l'impiego, l'avanzamento, il trattamento economico, assicurativo e pensionistico e il servizio matricolare.

Evidenzia, inoltre, che essendo il Corpo militare inserito nella Croce rossa italiana, lo *status* del personale che lo compone deriva dal regio decreto n. 484/1936 e dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, nonchè dal nuovo statuto, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 marzo 1997, n. 110, che confermano il preminente carattere volontaristico dell'associazione e la connessa gratuità del servizio prestato. Il Corpo militare può contare su un serbatoio di 23 mila arruolati, cioè volontari iscritti al ruolo, nella posizione di congedo, anche se la base associativa è molto più ampia e supera le 80 mila unità. Del personale volontario anzidetto solo 953 unità prestano servizio in modo continuativo in forza della legge n. 730/1986 e di ordinanze commissariali, e sono impiegati in parte (circa il 36 per cento) per esigenze connesse con i compiti propri del corpo militare quale servizio ausiliario delle Forze armate, mentre il restante personale (64 per cento) è impiegato per esigenze esterne al Corpo, cioè esigenze della componente civile dell'associazione. A questo personale in servizio continuativo «stabilizzati» si aggiungono circa 500 volontari «precari» mantenuti in servizio con richiami trimestrali.

Il riconoscimento e l'inquadramento «in distinti ruoli del servizio permanente» per il militari del Corpo, presuppongono il possesso di requisiti specifici, come l'idoneità al servizio militare incondizionato, ed un provvedimento legislativo *ad hoc*. Infatti, la mancanza di tali presupposti creerebbe una commistione nei medesimi ruoli di personale del servizio permanente e personale in congedo, con gravi inconvenienti nel funzionamento degli stessi, nonchè considerevoli difficoltà sull'impiego e nell'applicazione delle norme per il reclutamento, stato ed avanzamento. Ne vanno trascurati gli oneri aggiuntivi che ne deriverebbero per il bilancio della Difesa, proprio in un momento nel quale la tendenza è quella di ridurre le spese.

Il senatore PERUZZOTTI si dichiara soddisfatto della risposta.

IN SEDE REFERENTE

(961) ***CARCARINO ed altri. – Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonchè del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa***

(Esame e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riferisce il senatore PETRUCCI, dando preliminarmente conto del parere contrario espresso dalla Commissione Affari costituzionali.

Si sofferma quindi sul prezioso contributo offerto dai lavoratori in questione, impiegati dalla Difesa (circa 5000) in attività diverse, come la manovalanza nei magazzini di commissariato o nei depositi munizione, essenziali ai fini dell'operatività dei reparti nei quali prestano la loro opera, per lo più in modo continuativo. Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato che, di fatto, si è venuto a creare tra l'Amministrazione della difesa e siffatto personale. Il disegno di legge in titolo mira a restitui-

re certezza al diritto, riconoscendo al rapporto di lavoro un carattere definitivo, che potrà essere raggiunto attraverso l'espletamento di concorsi riservati a quanti abbiano prestato, alla data del 31 dicembre 1995, la loro opera per almeno 24 mesi negli ultimi tre anni come addetti alle lavorazioni o ai servizi generali, nonchè al personale dipendente delle ditte e cooperative assuntrici di servizi generali o di manovalanza negli enti della difesa. Ricorda che attualmente presso il giudice amministrativo giacciono numerosissimi ricorsi volti a superare lo stato di precarietà del loro rapporto giuridico. Manifesta infine disponibilità per l'accoglimento del *petitum* giacchè l'assunzione diretta a carico dell'amministrazione militare comporterebbe una spesa nettamente inferiore per lo Stato, che si trova invece a pagare attualmente per questi soggetti una cifra superiore a causa della natura giuridica del rapporto contrattuale.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MANCA interviene rilevando che i destinatari di questa iniziativa sono, dopo molti anni di lodevole impegno, meritevoli di ogni considerazione ed attenzione per l'opera silenziosa e meritoria che hanno svolto e svolgono nell'ambito delle strutture logistiche delle Forze armate e della Difesa in generale. Si tratta, in definitiva, di dare un positivo segnale ad una benemerita categoria di lavoratori che ha assicurato servizi necessari ed indispensabili per il buon funzionamento di strutture militare.

Concorda sulla circostanza evidenziata dal relatore, secondo il quale l'assunzione diretta da parte dell'amministrazione militare comporterebbe una spesa inferiore, venendo, infatti, meno la «intermediazione» delle ditte e delle cooperative assuntrici, alle quali, comunque, anche per evitare il prevedibile insorgere di contenzioso dagli esiti incerti andrebbe assicurata la prosecuzione degli atti negoziali stipulati ed in corso di esecuzione.

Si potrebbe prevedere che, ferma restando la decorrenza al 1 gennaio dell'anno di assunzione ai fini giuridici, gli effetti economici debbano coincidere con la data di effettiva immissione nei ruoli degli operai del Ministero della difesa.

Si dichiara favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto per approfondire i problemi tecnici.

Il senatore PALOMBO aderisce allo spirito ispiratore del disegno di legge, che mira a tutelare la professionalità di persone che hanno con lodevole impegno prestato la loro opera in favore dell'Amministrazione della difesa. Concorda con la data di decorrenza indicata nel disegno di legge, ma ammonisce ad evitare il rischio di danneggiare altre categorie di persone ed invita pertanto a delineare con rigore e precisione la formulazione dell'articolo 2. Auspica un esame in tempi rapidi, che permetta quindi di porre in essere un atto di giustizia legittimamente atteso da tempo. Del pari, si dichiara favorevole alla costituzione di un comitato ristretto.

Il senatore LORETO ringrazia il relatore per la esaustiva relazione e difende lo spirito dell'articolato, pur se il contenuto di esso sembri andare in controtendenza con le più recenti scelte politiche, che privilegiano la privatizzazione di ampi settori industriali. Tuttavia, dichiara di difendere il disegno di legge che, oltre a realizzare un atto di giustizia, permette allo Stato di risparmiare cifre non indifferenti in vantaggio della Difesa.

Il senatore DOLAZZA manifesta molte perplessità, giacchè una sanatoria retrospettiva danneggerebbe sia la funzionalità dell'amministrazione, che si troverebbe a dover assumere indistintamente personale meritevole e non meritevole, sia il rispetto del principio per cui l'assunzione nel pubblico impiego deve avvenire una volta superato il vaglio attento di un concorso che verifichi l'effettiva professionalità.

Dichiarata chiusa dal PRESIDENTE la discussione generale, il relatore PETRUCCI propone la costituzione di un comitato ristretto.

Conviene la Commissione.

Il presidente GUALTIERI si raccomanda che i lavori possano concludersi in tempi brevi, possibilmente entro la settimana di sospensione dei lavori parlamentari per le festività pasquali. Vengono quindi chiamati a far parte dell'istituendo comitato, in rappresentanza dei rispettivi Gruppi, i seguenti senatori: Agnelli, Agostini, De Santis, Del Turco, Dolazza, Fumagalli Carulli, Gubert, Loreto, Manfredi, Palombo, Russo Spena e Semenzato.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04ª, 0065º)

Il presidente GUALTIERI ricorda che, esauritasi l'audizione del Procuratore militare di Roma, Consigliere Intelisano, l'indagine conoscitiva sul comportamento del contingente militare italiano in Somalia nell'ambito della missione ONU «Restore hope» proseguirà, come da deliberazione della Commissione, autorizzata dal Presidente del Senato, con l'audizione dei componenti della Commissione Governativa d'Inchiesta istituita con il decreto del Ministro della Difesa in data 16 giugno 1997.

Preannuncia, pertanto, essendo ormai imminente la conclusione dei lavori di quell'organo, la convocazione del professor Ettore Gallo e degli altri quattro componenti.

Al contempo, il presidente GUALTIERI, rende noto che, in ossequio all'articolo 79 del Regolamento, le Commissioni riunite Affari Esteri e Difesa si riuniranno prossimamente per l'inizio dell'esame del

disegno di legge n. 3046 (Norme sulla pubblicazione degli accordi internazionali concernenti la difesa nazionale e la presenza sul territorio italiano di truppe e basi militari di Paesi stranieri), fatto proprio dal Gruppo di Rifondazione Comunista- Progressisti.

PER LA IMMINENTE VISITA DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONTINGENTE MILITARE SFOR IN BOSNIA
(A007 000, C04ª, 0066º)

Il presidente GUALTIERI, rammentata la decisione della Commissione di martedì 10 marzo scorso, propone di fissare la data della visita in Bosnia al contingente militare per lunedì 6 aprile e martedì 7 aprile prossimi.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

119ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

La seduta inizia alle ore 16,20.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Votazione per l'elezione di un Vice Presidente
(R027 000, C05ª, 0002º)

La Commissione procede alla votazione per l'elezione del Vice Presidente. Risulta eletto il senatore AZZOLLINI.

La seduta termina alle ore 16,30.

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

178ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

indi del Vice Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Soliani.

La seduta inizia alle ore 12,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07ª, 0068º)

Il presidente OSSICINI manifesta il suo disagio per le condizioni di lavoro della Commissione, facendo presente che – pur a fronte di una ingente mole di questioni urgenti da affrontare – molti senatori gli avanzano obiezioni sulla convocazione di sedute nella tarda mattinata di martedì. Se gli spazi di lavoro della Commissione si riducono di fatto a due giorni e mezzo, tenuto conto altresì della settimana di pausa prevista ogni mese, ritiene che non vi siano le condizioni per un proficuo lavoro e preannuncia l'intenzione di segnalare il problema al Presidente del Senato.

IN SEDE REFERENTE

(662) ***SPECCHIA ed altri: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica***

(703) ***MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica***

(1376) ***FUMAGALLI CARULLI ed altri: Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(1411) ***MINARDO ed altri: Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica***

(2965) ***COSTA: Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 10 marzo scorso.

Interviene nella discussione il senatore RESCAGLIO, il quale sottolinea in primo luogo che il tema è affrontato dal Parlamento forse per la prima volta, mentre è intervenuto un significativo cambiamento, in quanto la maggior parte degli insegnanti di religione cattolica sono ormai laici. Affermato poi che la questione dello *status* di tali insegnanti non investe le materie riservate all'ambito degli accordi fra lo Stato e la Chiesa, si sofferma sull'importante ruolo che gli insegnanti di religione cattolica possono svolgere in seno ai consigli di classe, ove sovente sono chiamati a raggiungere delicate sintesi e definire complessi punti di equilibrio. Certo, a tali insegnanti si richiedono peculiari qualità di cultura, capacità nelle relazioni interpersonali, ricchezza umana, per poter svolgere tali funzioni. Con riferimento a taluni interventi, poi, non ritiene possibile equiparare la tradizione culturale cattolica esistente in Italia con quella di altre religioni, mentre il riconoscimento dello *status* giuridico ai docenti incaricati di insegnare la prima si qualifica come attuazione del principio lavorista contenuto nell'articolo 1 della Costituzione. Il problema della dipendenza dall'ordinario diocesano è comunque un nodo da chiarire, così come quello relativo all'accertamento delle necessarie qualità professionali. Conclude ribadendo l'importanza dell'insegnante della religione cattolica, che in tante occasioni ha aiutato i giovani a riscoprire il senso della vita.

Il senatore ASCIUTTI ricorda in primo luogo che in quasi tutti gli ordinamenti scolastici degli altri Paesi europei l'insegnamento religioso è equiparato a quello delle altre discipline. Con il nuovo Concordato, poi, la Repubblica italiana ha confermato il suo impegno ad assicurare l'insegnamento della religione cattolica, anche se è facoltativo per le famiglie avvalersene. Peraltro, chi ricavasse da tale facoltatività la conseguenza di una necessaria precarietà per gli insegnanti di religione cattolica, dovrebbe pretendere uguale precarietà per quei professori universitari che insegnano discipline non fondamentali. Dopo aver espresso piena adesione alle argomentazioni del senatore Rescaglio, si sofferma sulla necessità di superare finalmente la logica – a suo avviso ormai non più sopportabile nella scuola italiana – del precariato, giungendo finalmente a definire con legge lo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica; in caso contrario, meglio sarebbe, a suo avviso, rivedere integralmente il Concordato. Conclude esprimendo l'auspicio che la legge possa qualificare l'insegnamento della religione cattolica come insegnamento curricolare a tutti gli effetti e riconoscere ai suoi insegnanti un compiuto stato giuridico.

Il senatore BERGONZI rileva come sia obiettivo comune a tutti i disegni di legge in esame l'estensione ai docenti di religione cattolica dello stato giuridico del personale docente di ruolo nello Stato. Siffatta impostazione induce ad esprimere, in via preliminare e preziudiziale, i più forti dubbi circa la legittimità di un provvedimento, che inciderebbe su materia riservata all'accordo bilaterale concordatario. Quand'anche fossero poi superate le obiezioni, a suo avviso insormontabili, di carattere giuridico sopra ricordate, non sarebbe eludibile l'obiezione circa l'op-

portunità di una equiparazione di statuto giuridico tra insegnanti della scuola statale e insegnanti di religione cattolica, dal momento che i primi non sono soggetti ad alcun vincolo, in ordine all'ingresso nella scuola così come allo svolgimento dell'insegnamento, valevole invece per i secondi. Inoltre la definizione di un organico di ruolo degli insegnanti di religione precostituirebbe in modo inaccettabile soluzioni vincolanti per il dibattito in corso sulla parità scolastica, in cui uno dei profili centrali è appunto il reclutamento del personale, che giustamente la scuola privata conduce liberamente secondo proprie finalità e modalità, ma che inevitabilmente implica una differenziazione di trattamento giuridico. Pertanto la diversità delle regole di accesso degli insegnanti di religione cattolica, legittima per quanto concerne ad esempio le relative competenze delle autorità ecclesiastiche, non può non importare conseguenze sul piano dello status giuridico. Riguardo poi al profilo, in altri interventi evocato, del cosiddetto precariato, non può certo accumunarsi la situazione degli insegnanti di religione cattolica con quella di chi sia, sovente da molti anni, in una regolare graduatoria e non trovi sbocchi, anche per una ben determinata e pervicace volontà politica di eludere tale problema. Anteporre alla sua soluzione il provvedimento sugli insegnanti di religione sarebbe, sul piano politico e prima ancora morale, a dir poco discutibile. Conclude sottolineando che se la Commissione addivenisse all'approvazione dei disegni di legge, essa comprometterebbe il carattere di facoltatività – già oggi più nominale che reale - dell'ora di religione, con una modifica al patto concordatario che non è consentita alla legge ordinaria.

Il presidente ASCIUTTI osserva che il senatore Bergonzi sembra aver prospettato la presentazione di una questione pregiudiziale e ricorda quanto previsto dall'articolo 43, comma 3, del Regolamento in ordine all'esame di tali questioni da parte delle Commissioni in sede referente.

Interviene poi la senatrice BRUNO GANERI, la quale non si trova in profondo disaccordo con gli intervenuti, ma tiene a precisare il proprio punto di vista, alla luce di una approfondita esperienza in materia. Invero la posizione degli insegnanti di religione cattolica configura una forma anomala di precariato, poichè si tratta di lavoratori dei quali la scuola si avvale e ai quali lo Stato ha da tempo promesso il riconoscimento dello *status* e di una dignità professionale. La condizione di precarietà peraltro è indissolubilmente legata ai caratteri peculiari della disciplina insegnata: il legislatore dovrebbe quindi risolvere prioritariamente il nodo sostanziale rappresentato da tale disciplina. D'altra parte, anche il reclutamento degli insegnanti rientra fra le materie pattizie, mentre una ipotesi di loro inserimento nei ruoli statali dovrebbe comportare il superamento di un concorso, attualmente non previsto. In materia occorre quindi ripensare nei termini più asettici quelle posizioni che finora hanno impedito di avviare un dialogo costruttivo e muovere dai principi del nuovo Concordato, nonchè dalle importanti pronunzie della Corte Costituzionale. Con il nuovo Concordato – ella ricorda – la

religione cattolica, precedentemente materia obbligatoria salvo esonero, è diventata facoltativa e le famiglie devono formulare la relativa opzione all'inizio di ogni anno scolastico. La condizione di precarietà dei docenti si lega strettamente a tale carattere dell'insegnamento. Inoltre il giudizio di idoneità da parte dell'ordinario diocesano quale requisito per svolgere tale insegnamento fa sì che una sua revoca comporti l'immediata destituzione del docente. Alla luce di tale quadro normativo, ella giudica senz'altro opportuno che il Parlamento abbia deciso di affrontare la questione, ma ritiene pericoloso illudersi di risolverla rapidamente, senza aver previamente sciolto i nodi complessi che ne sono alla base. In conclusione, dichiarandosi comunque favorevole a porre termine alla condizione di precariato degli insegnanti, ella esprime il timore che la loro immissione in ruolo modifichi profondamente il carattere stesso della materia e ne reintroduca, di fatto, l'obbligatorietà.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

179ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Soliani e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUL SOPRALLUOGO NELLA REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
(A007 000, C07ª, 0067º)

Il PRESIDENTE, preso atto degli orientamenti manifestati dai Gruppi, comunica che le date prescelte per il sopralluogo in Germania sono quelle del 6-7 maggio. Avverte quindi che inoltrerà alla Presidenza del Senato una richiesta di autorizzazione in tal senso.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(2881) ***Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli

(132) ***MANIERI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti***

(179) ***MARCHETTI ed altri: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive***

(1116) ***COSTA ed altri: Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori***

(1437) ***NAPOLI Bruno: Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado***

(2265) ***SERVELLO ed altri: Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali***

(2315) ***SERENA: Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica***

– e della petizione n. 129 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 marzo scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore MONTICONE esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Lombardi Satriani, dalla quale sono emerse con chiarezza sia l'urgenza di procedere alla riforma della normativa relativa alle Accademie e ai Conservatori sia l'esigenza di un approfondimento critico. La complessità della materia è infatti tale da rendere l'approccio del disegno di legge n. 2881 a volte eccessivamente semplicistico. Non appare ad esempio condivisibile una trattazione indistinta di tematiche di diverso peso e profilo, come ad esempio la disciplina degli istituti musicali e di belle arti, delle Accademie e delle istituzioni dedicate alle arti gastronomiche. Se la legge deve infatti indubbiamente dettare norme di carattere generale, occorre al tempo stesso che essa sappia valutare sapientemente le diverse specificità.

Quanto poi alla previsione di istituire almeno un Istituto superiore delle arti (ISDA) in ogni regione, egli rileva che tale programmazione non scaturisce dalle reali esigenze del territorio e appare del tutto inadatta a garantire efficacemente la qualità della formazione.

Irrisolto appare altresì, prosegue, il rapporto tra Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e Consiglio nazionale delle arti (CNDA). Tale organismo, di nomina prevalentemente ministe-

riale, non corrisponde infatti all'esigenza di un organo di autogoverno sul modello del Consiglio universitario nazionale (CUN) quale si addice ad un settore dell'istruzione universitaria.

Il senatore Monticone registra poi una vistosa lacuna per quanto riguarda i contenuti di qualità della formazione e della ricerca artistiche. Il disegno di legge n. 2881 non fornisce infatti a suo giudizio un quadro definito di orizzonti per una ricerca artistica di livello universitario, trascurando di disciplinarne gli aspetti strutturali. Nè esso collega adeguatamente il meccanismo di reclutamento dei docenti degli istituendi ISDA con quello dei docenti universitari. Infine, esso non prefigura adeguati sbocchi professionali per gli studenti degli ISDA, benchè proprio la connessione tra istruzione ed occupazione dovrebbe essere l'elemento discriminante di una politica universitaria degna di questo nome.

In conclusione, egli si dichiara d'accordo con la proposta del relatore di distinguere la disciplina delle Accademie da quella dei Conservatori, nonchè di procedere ad una migliore precisazione degli sbocchi sia formativi che lavorativi. Dichiara di condividere altresì il suggerimento di audire le categorie interessate e di proseguire l'*iter* dei provvedimenti in Comitato ristretto, al termine della discussione generale. Tiene peraltro a precisare che le osservazioni critiche svolte non sono tese a misconoscere l'operato dell'altro ramo del Parlamento, bensì a raccogliere alcune preoccupazioni di fondo con particolare riguardo alla formazione degli artisti.

In un breve intervento, il PRESIDENTE dà atto al relatore di aver affrontato le tematiche in questione con grande serietà. Ritiene peraltro che l'oggettiva complessità della materia comporti l'esigenza di adeguati approfondimenti, nei termini e nei tempi che si renderanno necessari.

Il relatore LOMBARDI SATRIANI ringrazia il Presidente per le sue assicurazioni, negando recisamente alcun intento dilatorio sui tempi di approvazione del provvedimento. Le legittime aspettative del settore hanno tuttavia innescato, rileva, una sorta di «caccia» al responsabile di eventuali ritardi.

Interviene quindi il senatore RESCAGLIO, il quale lamenta anzitutto che il disegno di legge n. 2881 penalizzi istituzioni già di grado universitario quali ad esempio la Scuola di paleografia musicale di Cremona. Pur condividendo l'impostazione del relatore, che ha sottolineato l'esigenza di porre finalmente mano ad una riforma da troppo tempo necessaria, egli ritiene che il provvedimento lasci irrisolti alcuni nodi cruciali. Ad esempio, la disciplina comune di Accademie e Conservatori rischia a suo giudizio di penalizzare le rispettive differenze in un *unicum* indistinto; inoltre, il provvedimento non istituisce una nuova fascia universitaria, ma si limita a promuovere gli attuali istituti in facoltà universitarie, senza rispettare peculiarità e specificità; ancora, l'equipollenza assicurata ai diplomi conseguiti prima dell'entrata in vigore della legge pone a rischio il valore di quelli già considerati di grado universitario; infine, il provvedimento

non detta norme chiare sul reclutamento dei docenti a regime e sulle modalità di accesso agli istituendi ISDA.

Pur riconoscendo che il disegno di legge n. 2881 si muove comunque nella direzione di ricercare una soluzione a problemi annosi, egli si dichiara conclusivamente contrario ad una assimilazione della disciplina delle Accademie e dei Conservatori con quella delle università. Manifesta invece il proprio apprezzamento per la proposta governativa di istituire un liceo musicale in ogni provincia, recidendo così un anomalo cordone ombelicale tra istruzione musicale e istruzione secondaria.

Il senatore LORENZI rievoca il contributo fornito dal suo Gruppo in occasione del dibattito parlamentare sul «collegato» alla finanziaria 1994 (poi legge 24 dicembre 1993, n. 537), che conferiva, con i limiti e le procedure da definire con appositi decreti legislativi, personalità giuridica ed autonomia, oltre che alle scuole di ogni ordine e grado, alle istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione, in particolare le accademie e i conservatori. Peraltro, l'esame delle proposte concernenti queste ultime istituzioni deve oggi essere ricondotto a quello più ampio sulla riforma dell'ordinamento scolastico e universitario, sul quale ancora il Gruppo Lega Nord – Per la Padania indipendente ha fornito spunti particolarmente significativi, soprattutto concernenti una scansione per cicli triennali, che ha trovato non fortuiti recepimenti nel disegno di legge d'iniziativa del ministro Berlinguer, presentato alla Camera dei deputati. La soluzione colà prefigurata di una conclusione degli studi secondari superiori a diciotto anni agevola d'altronde il riconoscimento dell'istruzione fornita da Conservatori e Accademie quale istruzione di livello universitario. Nè tale riconoscimento può essere negato, pena un appiattimento a livello meramente professionale di istituzioni di alta cultura, ovvero essere condizionato da preconcetti dovuti ad alterigie del mondo universitario.

Conclude rimarcando come il dibattito in corso costituisca per le Accademie e ancor più per i Conservatori un'occasione da non perdere, per il conseguimento di quella equiparazione all'istruzione universitaria, che costituisce per essi un vero e proprio diritto.

Il senatore ASCIUTTI conviene sulla opportunità di aggiornare una normativa ormai antiquata e condivide altresì molte delle perplessità avanzate dallo stesso relatore. Auspica tuttavia che il Governo sgombri preliminarmente il campo da alcuni possibili equivoci che rischiano di rallentare, se non addirittura ostacolare, il lavoro della Commissione: la proposta di istituire licei musicali a livello provinciale, la natura degli incarichi di direzione dei Conservatori e il mantenimento delle Accademie e dei Conservatori, ai sensi delle leggi Bassanini, in ambito scolastico. Tutte e tre queste questioni devono a suo giudizio essere chiarite dal Governo in via prioritaria rispetto al lavoro sui contenuti dei disegni di legge in titolo, affinchè la Commissione possa lavorare in tranquillità, senza essere intralciata da proposte che – paradossalmente – vanno in direzione opposta.

La senatrice BRUNO GANERI manifesta a sua volta condivisione per la relazione svolta dal senatore Lombardi Satriani. Dichiara quindi di apprezzare la parellela trattazione della riforma dei cicli e di quella delle Accademie e dei Conservatori: i ritardi nel riordino di alcune tipologie di studio hanno infatti determinato, nel passato, un enorme divario fra i vari comparti della pubblica istruzione, con conseguente impossibilità di procedere a valutazioni efficaci. Uno degli aspetti qualificanti di entrambi i provvedimenti è d'altronde quello di statuire il diritto primario alla formazione artistica in generale e musicale in particolare. Ella non condivide tuttavia la proposta del relatore di distinguere la disciplina delle Accademie da quella dei Conservatori, dal momento che l'idea riformatrice dovrebbe essere proprio quella di un «politecnico delle arti» che corrispondesse all'esigenza di una interazione didattica e produttiva tra i diversi settori artistici.

Quanto poi al timore da alcune categorie sollevato che il testo possa privilegiare la trasformazione in istituzione di grado universitario di alcuni Conservatori a danno di altri, ella dichiara di non condividere tale preoccupazione, niente affatto giustificata dal testo del disegno di legge n. 2881. Altrettanto ingiustificata appare poi, a suo giudizio, la preoccupazione relativa allo *status* dei docenti delle Accademie e dei Conservatori, dal momento che qualunque forma concorsuale diretta a promuovere detti docenti ad uno *status* diverso risulterebbe di fatto inutile dal momento che essi già godono di uno *status* giuridico analogo a quello dei docenti delle istituzioni di alta cultura.

Ella si esprime infine a favore della proposta governativa di un liceo musicale per ogni provincia, che renderebbe anche più organico l'insegnamento della musica nel contesto territoriale e giustificherebbe l'istituzione di un ISDA per ogni regione. Attualmente l'insegnamento musicale è infatti impartito «a macchia di leopardo», alternandosi sul territorio nazionale scuole di prestigiosa tradizione e scuole di ben più basso livello. Qualora si registrasse convergenza, la materia potrebbe peraltro essere espunta dal provvedimento in questione per essere più organicamente affrontata nel provvedimento di riforma dei cicli scolastici.

La senatrice Bruno Ganeri chiede infine al Governo di chiarire quale collocazione avrebbero, nel nuovo ordinamento, gli attuali diplomi di didattica della musica, conseguibili quattro anni dopo il diploma di Conservatorio.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

170ª Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Intervengono il ministro delle comunicazioni Maccanico ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C08ª, 0015º)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che da parte del senatore Baldini è pervenuta la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la speciale forma di pubblicità dei lavori ivi prevista per la presente seduta.

Il Presidente avverte, altresì, che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso.

Poichè conviene la Commissione, si procede all'attivazione dell'impianto audiovisivo.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro delle comunicazioni sul riassetto del servizio pubblico radiotelevisivo e sulle prospettive di riordino dell'emittenza
(R046 001, C08ª, 0006º)

Dopo una breve introduzione del presidente PETRUCCIOLI, ha la parola il ministro MACCANICO, il quale ricorda che, dopo l'approvazione della legge n. 249 del 1997, l'impegno del Ministero si è rivolto soprattutto al settore delle telecomunicazioni e si è così provveduto alla individuazione delle procedure per il rilascio delle licenze individuali, alla stesura del regolamento per il servizio universale e di quello sulle

interconnessioni, alla assegnazione delle frequenze, all'avvio della gara per il terzo gestore del GSM (che sarà definita per la fine del mese di maggio) nonchè al rilascio delle licenze per la telefonia vocale. Il Ministero si è anche occupato di fornire il necessario supporto alla Autorità per le telecomunicazioni, perchè possa diventare operante. A tale riguardo precisa che è stato predisposto anche un nuovo regolamento organizzatorio del Ministero che prevede una specifica direzione per i servizi radiotelevisivi.

Per quanto concerne appunto il servizio radiotelevisivo, ricorda di avere emanato una direttiva per l'assegnazione delle frequenze lasciate libere dal trasferimento di Telepiù 3 sul satellite. Quanto ai lavori preparatori del piano di assegnazione delle frequenze, fa presente che alcune regioni non hanno indicato i siti su cui ubicare gli impianti e ciò ha determinato qualche ritardo. Riferisce poi dell'impegno del Ministero in materia di regolamentazione delle trasmissioni via cavo, di rilascio delle autorizzazioni provvisorie e sperimentali e di modifica dei canoni per i collegamenti televisivi via satellite. Dopo aver dato conto del lavoro svolto in sede europea sul tema della convergenza, avverte di aver già avuto i primi incontri sul contratto di servizio con il nuovo Consiglio di Amministrazione della Rai.

Passando quindi ad illustrare i punti qualificanti del cosiddetto maxiemendamento al disegno di legge n. 1138, sottolinea in primo luogo l'importanza che viene data all'emittenza locale, che passa infatti dal regime concessorio a quello della licenza e per la quale si prevede una ripartizione tra emittenti commerciali, con obblighi di informazione e *non profit*. Sulle nuove tecnologie, viene adottata la scelta di trasferire entro il 2010 tutte le trasmissioni, anche terrestri, in tecnologia digitale (entro il 2002 per le trasmissioni codificate via terra); lo standard dei decodificatori dovrà essere tale da consentire la ricezione mediante un unico apparato. Sul servizio pubblico radiotelevisivo, osserva che una quota del canone dovrebbe andare a favore della rete senza pubblicità; la norma tende anche a valorizzare il ruolo degli organi di gestione della Rai, ma è stato adottato un testo molto elastico nel rispetto delle prerogative del Parlamento. Si è preferito non introdurre norme sulle modalità di nomina del Consiglio di amministrazione, poichè pendono numerose proposte di legge presso l'altro ramo del Parlamento, ma il Governo non si oppone all'eventuale inserimento di questa materia nel disegno di legge n. 1138. Per quanto concerne la questione delle quote di programmazione delle opere cinematografiche europee, precisa che l'espressione usata («di norma») ha il significato, conforme alla direttiva europea, di rendere concreto l'obbligo di riserva ove ciò sia tecnicamente possibile: si è preferito cioè mantenere una certa elasticità sulle quote di programmazione e, invece, maggiore rigidità sulle quote di investimento. L'emendamento contiene poi una norma sull'accesso ai programmi televisivi da parte dei portatori di handicaps, mentre, in materia di pubblicità, gli indici di affollamento previsti nonchè il metodo di conteggio delle telepromozioni sono leggermente più rigidi rispetto a quelli indicati nella direttiva europea, in con-

siderazione della tipicità del sistema italiano. Viene poi introdotta una norma di delegazione legislativa al Governo per la riforma del codice postale.

Nel raccomandare una rapida ripresa del dibattito sul disegno di legge in questione, avverte che poichè i tempi di nomina dei componenti l'Autorità si sono rivelati più lunghi del previsto, occorrerà una proroga legislativa dei termini per l'approvazione del piano di assegnazione delle frequenze.

Apertosi il dibattito, interviene il senatore SEMENZATO, il quale chiede l'opinione del Ministro sul ruolo del cavo come sistema alternativo (preferibile sul piano dell'impatto ambientale) alla luce dell'abbandono da parte di TELECOM del progetto Socrate, nonchè chiarimenti sulla proroga dei vari termini fissati al 30 aprile prossimo dalla legge n. 249. Domanda altresì come possa conciliarsi il criterio della gara per l'assegnazione delle trasmissioni delle sedute parlamentari con il principio della unitarietà del servizio pubblico e conclude criticando quella norma del maxiemendamento che, introducendo una ingiustificata asimmetria, sottrae all'Autorità la decisione sulla rete Rai senza pubblicità e non anche quella relativa all'invio sul satellite di una rete Mediaset.

Il senatore LAURO chiede chiarimenti sulla eccessiva rigidità usata in tema di ricavi di impresa e stigmatizza la durata ventennale di cui all'articolo 8, che non tiene conto dell'apertura dei mercati. Inoltre, dovrebbe cessare la confusione di competenze, in materia di navigazione, tra il Ministero delle comunicazioni e quello dei trasporti. Chiede altresì chiarimenti sul problema dell'inquinamento da onde elettromagnetiche.

Il senatore LO CURZIO si sofferma sul tema della riforma del codice postale, su quello delle licenze per l'emittenza locale e sul problema di Radio Radicale.

Il senatore VERALDI chiede chiarimenti sullo stato di realizzazione della piattaforma digitale, mentre il senatore TERRACINI domanda l'opinione del Ministro sul tema, dibattuto in dottrina, della affidabilità o meno, anche a soggetti privati, del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore BALDINI osserva che sul riassetto della Rai la formulazione proposta appare eccessivamente generica e reca la rinuncia del Governo ad assumere iniziative precise e puntuali. Al contrario, troppo rigida e dirigistica appare la normativa proposta in tema di pubblicità e tetti delle produzioni, dalla quale emerge un chiaro tentativo di privilegiare la Rai. Avverte perciò che su tali norme la posizione del suo Gruppo è contraria.

Il senatore CÒ chiede chiarimenti sulla struttura della Rai, che dovrebbe configurarsi come una *holding*.

Il senatore FALOMI osserva che le nuove strategie della TELECOM, pur configurandosi come libere decisioni di una azienda privata,

hanno evidenti ricadute di interesse generale. Chiede quindi quale sia la posizione del Governo al riguardo.

Conclusosi il dibattito, replica il ministro MACCANICO, il quale osserva che, da contatti avuti con gli attuali vertici di TELECOM, sembrerebbe che l'azienda stia avviando una nuova riflessione sul progetto «Socratè». Il termine del 30 aprile dovrà essere prorogato per tutte le scadenze e non solo per le concessioni (a tale riguardo ritiene preferibile lo strumento del disegno di legge rispetto alla decretazione d'urgenza).

Sul tema della trasmissione radiofonica delle sedute delle Camere, ribadisce che l'iniziativa del Governo nasce da un orientamento preciso da parte del Parlamento, orientamento che il metodo della gara sembra poter soddisfare. Egli ritiene comunque che il servizio pubblico debba essere svolto dal concessionario pubblico, soprattutto in tema di emittenza radiotelevisiva.

Dopo aver espresso la disponibilità del Governo ad eventuali modifiche sui tetti pubblicitari, osserva che la delega per la riforma del codice postale può essere la sede idonea a risolvere i problemi sollevati dal senatore Lauro in tema di navigazione. Quanto all'inquinamento da onde elettromagnetiche, è già pronto un disegno di legge *ad hoc*. Sulla piattaforma digitale avverte che è stato eliminato qualunque ostacolo di accesso, ma la questione del numero delle piattaforme non è di competenza del Governo, trattandosi di un problema di scelte aziendali.

La norma sulla struttura della Rai è volutamente elastica nel rispetto del ruolo del Parlamento (tra l'altro, è previsto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari).

Infine, alla questione posta dal senatore Falomi, risponde osservando che il compito del Governo e del Parlamento in materia di telecomunicazioni nei prossimi anni dovrà essere quello di adottare strategie politiche pubbliche per garantire il pluralismo e la competizione e quindi favorire lo sviluppo (in tal senso i primi orientamenti potrebbero essere inseriti nel prossimo Documento di programmazione economico-finanziaria).

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ringraziato il Ministro delle comunicazioni, ne dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

151ª seduta

Presidenza del Presidente
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Borroni.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

(2938) ***FUSILLO ed altri. – Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extravergine di oliva italiano***

(2998) ***GRECO ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35***

(3020) ***Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva***

(3041) ***MURINEDDU ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva***

(3050) ***SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 10 marzo scorso.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 10 marzo) riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 3020, assunto come testo base nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il relatore FUSILLO illustra innanzitutto l'emendamento 1.2, collegato altresì all'emendamento Tit.2, tendente ad estendere le disposizioni

per la commercializzazione anche all'olio di oliva. Dopo aver precisato che l'emendamento 1.10 è volto a tutelare i prodotti messi in commercio «sia sfusi che confezionati», il relatore preannuncia di ritirare gli emendamenti 1.13 e 1.20. Raccomanda poi l'approvazione degli emendamenti 1.25 (diretto ad istituire l'obbligo di una contabilità di magazzino separata), 1.29 (riguardante la riduzione a tre mesi dei tempi di smaltimento delle giacenze) e 1.32, tendente a rendere esplicita la menzione: «miscela con oli esteri» o «miscela di oli esteri».

Il senatore CUSIMANO illustra gli emendamenti 1.3 e 1.26, volti ad estendere le disposizioni anche all'olio di oliva, in consonanza con le proposte dello stesso relatore; 1.16, diretto a proteggere il marchio italiano nei confronti dei prodotti derivanti da olive provenienti da paesi esteri; 1.31, in materia di miscelatura con oli esteri.

Il senatore MURINEDDU illustra l'emendamento 1.33 di carattere più stringente rispetto all'analoga proposta del relatore, in quanto contempla espressamente anche la fase della raccolta. Si sofferma poi sull'emendamento 1.35, il quale in realtà mira a valorizzare l'industria italiana, rinomata nel mondo per le modalità di trattamento delle olive, proponendo che anche per gli oli di oliva rettificati o miscelati in Italia, ma provenienti da paesi terzi, l'etichetta debba riportare la seguente dicitura: «olio di oliva proveniente da paesi terzi lavorato in Italia».

Il senatore ANTOLINI dà per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.4, 1.5,1.12 e 1.30, tendenti complessivamente a rendere più precise le indicazioni contenute nelle etichettature.

Il senatore BUCCI illustra gli emendamenti 1.6 e 1.11 (volti ad introdurre il riferimento al luogo di produzione), 1.8 (che esplicita la messa in commercio sul mercato nazionale), 1.23 e 1.22 (con i quali vengono stabiliti parametri minimi qualitativi per i prodotti in Italia, che rappresentano a suo avviso la più efficace garanzia di qualità) e 1.27, volto a fissare i termini massimi per la commercializzazione delle scorte.

Il senatore GERMANÀ illustra innanzitutto gli emendamenti 1.14 e 1.19, diretti a stabilire precise differenziazioni nelle etichettature relative ai tre diversi tipi di olio di oliva, conformemente del resto alla normativa europea; nonchè l'emendamento 1.21, tendente a rendere più evidenti i contenuti delle etichette.

Il senatore MINARDO dà per illustrati gli emendamenti 1.15 e 1.18, mentre il senatore MARINI dà per illustrati gli emendamenti 1.34 e 1.36.

Il PRESIDENTE avverte che gli interessati danno per illustrati anche gli emendamenti 1.7, 1.17 e 1.28, presentati dai senatori Di Benedetto ed altri, nonchè gli emendamenti 1.9 e 1.24, presentati dal senatore Travaglia.

Su proposta del RELATORE, viene accantonato il seguito dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti riguardanti l'articolo 2 e volti ad introdurre articoli aggiuntivi all'articolo 2.

Il senatore GERMANÀ dà per illustrati gli emendamenti 2.2, 2.11, raccomandando l'approvazione dell'emendamento 2.16, che vieta i trattamenti di natura termica.

Il senatore ANTOLINI illustra l'emendamento 2.6, volto a rendere perentorio il termine di 15 giorni previsto dal comma 3, nonchè gli emendamenti 2.3 e 2.5, di natura tecnica, concernenti il mantenimento – nel processo di deodorizzazione degli oli – di una temperatura superiore ai 220 gradi centigradi.

I senatori PIATTI, MARINI, MINARDO e PREDA danno per illustrati gli emendamenti, rispettivamente, 2.12, 2.7 e 2.17, 2.9 e 2.13, nonchè 2.14.

Il RELATORE dà per illustrati gli emendamenti 2.4, 2.8 e 2.18; mentre il senatore CUSIMANO illustra gli emendamenti 2.10 (riguardante la possibilità di mettere in vendita le giacenze fino ad esaurimento) e 2.15, che vieta i trattamenti di natura termica.

Infine il PRESIDENTE avverte che i presentatori danno per illustrati gli emendamenti 2.1, 2.0.1, 2.0.2 e 2.0.3, rinviando quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

204ª Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale PIZZINATO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario PIZZINATO risponde all'interrogazione n. 3-01503 del senatore Manzi e di altri senatori, relativa alla problematica del lavoro nero, sotto il versante drammatico dello sfruttamento minorile, problematica che non cessa, purtroppo, di essere d'attualità e sulla quale ha avuto modo di riferire, la scorsa settimana, anche alla Camera dei deputati.

I fatti concreti presi a spunto dell'interrogazione non costituiscono altro che lo sfondo per un panorama, ben più ampio, di degrado: relativamente alla vicenda da cui trae spunto l'interrogazione, il Ministero è in possesso delle notizie fornite dal competente ufficio periferico di Catania. Al riguardo occorre peraltro ricordare che anche in considerazione del fatto che gli Ispettorati del lavoro della Sicilia non rispondono all'Ispettorato centrale del Ministero del lavoro, è stato ritenuto opportuno, a partire proprio dalla regione Sicilia, realizzare un coordinamento operativo tra tutti gli uffici periferici interessati, l'Amministrazione centrale e l'INPS. Anzi, come ha ricordato il ministro Treu nella recente audizione sul lavoro nero e minorile, presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati, proprio i fatti di Bronte hanno attribuito un'intensa accelerazione a questo processo di coordinamento.

La dimensione, purtroppo, internazionale del fenomeno dello sfruttamento minorile richiede, in vista di un suo auspicabile ridimensionamento, l'intervento ed il coinvolgimento delle diverse forze interessate

sul versante della scuola, in campo sociale e sanitario. A tale proposito il Sottosegretario ricorda che a giugno si svolgerà la conferenza internazionale del lavoro incentrata sulle forme di controllo e di intervento a tutela degli standard minimi di lavoro.

In quella sede verrà riservato un posto di rilievo al divieto di lavoro per i minori, con l'impegno di tutti gli Stati membri di realizzare azioni comuni per fronteggiare questo fenomeno presente, soprattutto, nei paesi in via di sviluppo, ma non irrilevante, come è tristemente noto, nei paesi a più alta industrializzazione come l'Italia.

Per quanto riguarda l'Amministrazione del lavoro, va richiamata l'attenzione proprio sugli strumenti messi in cantiere per combattere il fenomeno del lavoro sommerso, nel quale va ricompreso quello ben più grave del lavoro minorile, cominciando dal versante dei controlli. In questo campo l'impegno, come è noto, è stato quello di rafforzare gli organi di vigilanza, sia attraverso nuove assunzioni – circa 650 unità da adibire prevalentemente a funzioni ispettive – che attraverso l'utilizzo dei dipendenti dell'Amministrazione, già adibiti al collocamento. Ciò in relazione alle modificazioni sostanziali derivanti dalla riorganizzazione del Ministero per effetto del conferimento di funzioni alle regioni in materia di collocamento, recentemente intervenuto con l'emanazione del decreto legislativo n. 469 del 1997.

In particolare, nell'ambito dell'attività di vigilanza nei luoghi di lavoro, oltre alla programmazione ordinaria svolta dalle Direzioni del lavoro, l'Amministrazione e per essa il Servizio centrale ispettorato lavoro, ha svolto speciali interventi sul lavoro nero e minorile.

A tal fine sono stati costituiti, a livello centrale, gruppi operativi composti da ispettori del lavoro e da militari dell'Arma dei Carabinieri appartenenti al Nucleo in forza presso gli uffici del Ministero.

Il Sottosegretario riferisce quindi sull'esito dell'attività di vigilanza effettuata nel corso del corrente anno dai gruppi operativi citati, dal 21 febbraio all'8 marzo 1998, nelle province di Taranto e Lecce, e consegna la relativa documentazione alla Presidenza della Commissione. In sintesi, nel suddetto periodo sono stati realizzati accessi ispettivi che hanno interessato 1.165 lavoratori; su 797 persone identificate e 768 lavoratori trovati intenti al lavoro, sono risultati 322 lavoratori «in nero» e 356 irregolarmante assunti, con 33 minori illecitamente adibiti o occupati al lavoro. Sono state effettuate 17 denunce penali a carico dei datori di lavoro, e i datori di lavoro responsabili denunciati sono 10. Di cinque lavoratori extra comunitari trovati al lavoro, uno è risultato clandestino e uno irregolarmente assunto. Gli illeciti amministrativi emersi o ipotizzabili sono 1.302, e comportano l'applicazione di sanzioni amministrative per 315 milioni di lire; l'evasione contributiva emersa e ipotizzabile riguarda 493 lavoratori, per un imponibile retributivo complessivamente pari a 3.200 milioni di lire.

Il fenomeno del lavoro minorile – prosegue il rappresentante del Governo – trova maggiori difficoltà ad emergere, specie perchè inserito in un più vasto ambito di illegalità diffusa, associandosi a fenomeni di abbandono della scuola dell'obbligo e di devianze connesse a particolari situazioni familiari. In tale situazione l'attività di controllo e di vigilanza

non sempre consente un'efficace azione di prevenzione, considerato anche che essa si svolge essenzialmente sul piano repressivo, senza organici e sistematici coordinamenti con le altre istituzioni pubbliche, quali i provveditorati agli studi o le forze di polizia.

Gli strumenti disponibili alla fine diventano solo di tipo repressivo, per quanto riguarda gli interventi di breve periodo. Se si parla invece di una programmazione di lungo periodo occorre mettere in campo tutte le forze coinvolte, per conseguire un riequilibrio sociale e morale, che passa per un miglioramento della scuola, chiamata sempre più a divenire servizio pubblico, nonchè dell'assistenza per le fasce realmente più deboli. È noto l'impegno del Governo in questo campo. A questo proposito va ricordato che nel mese di aprile dello scorso anno è stato presentato in Parlamento il piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza che prevede diverse forme di intervento. Uno dei primo provvedimenti approvato sulla base di questo piano è la legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza.

Sul versante normativo è da evidenziare, inoltre, che le sanzioni penali previste per la violazione delle disposizioni sulla tutela psico-fisica dei minori sono state riqualificate ed inasprite anche mediante l'individuazione di specifiche responsabilità delle persone investite di autorità o incaricate della vigilanza sui minori: si può pertanto affermare che, sotto il profilo strettamente normativo, è assicurata ampia tutela anche se, come già è stato anticipato, questo non risulta comunque sufficiente.

Per quanto riguarda i fatti specifici sui quali si incentra l'interrogazione di cui è primo firmatario il senatore Manzi, il competente ufficio periferico ha reso noto quanto segue.

L'Arma dei Carabinieri della Compagnia di Randazzo, di propria iniziativa, quindi senza raccordo con il locale Ispettorato del lavoro ha provveduto ad effettuare 18 accessi ispettivi presso industrie di confezioni site nel Comune di Randazzo e 16 in quello di Bronte. A seguito di tali accessi sono state individuate delle ipotesi di reato relative alla violazione della legge sulla tutela del lavoro minorile, in ordine alle quali è stata inviata una relazione alla Procura della Repubblica. Il competente Ispettorato del lavoro ha reso inoltre noto che, nel corso degli ultimi tre anni, sono state ispezionate, nella zona del catanese, trentotto stabilimenti di confezioni tessili. In seguito alle predette ispezioni sono stati inviati rapporti all'Autorità Giudiziaria essendo emerse violazioni di natura penale e amministrativa. Sul fronte delle iniziative assunte per fronteggiare il problema della dispersione scolastica, in diretto collegamento con lo sfruttamento minorile, il Ministero della pubblica istruzione da tempo ha avviato un programma di intervento per la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica promuovendo, a partire dal 1994, la realizzazione di piani provinciali articolati sul territorio, con particolare attenzione alle aree di maggiore rischio.

A livello provinciale sono stati costituiti Osservatori con rappresentanti delle varie istituzioni che costituiscono strutture operative con il compito di monitorare il fenomeno del disagio e della dispersione scola-

stica, formulare specifici programmi di intervento, attivare progetti innovativi sul territorio e nelle scuole.

Con la già richiamata legge n. 285 del 1997, è stato previsto anche il finanziamento di piani territoriali di intervento integrati approvati dagli enti locali con accordi di programma.

Non ci si può nascondere che la soluzione definitiva del problema può raggiungersi solo attraverso una crescita morale della società civile, e attraverso la costituzione di associazioni finalizzate, anche in modo indiretto, a scardinare il substrato economico che induce allo sfruttamento dei minori e, in particolare, a sensibilizzare l'opinione pubblica sulle modalità di produzione di taluni prodotti presenti sui mercati dei paesi industrializzati. A questi segnali di crescita e di una maggiore consapevolezza del vivere civile l'azione di Governo dovrà dare il giusto orientamento e i giusti sbocchi.

Nel dichiararsi parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, il senatore MANZI rileva che, dal quadro, peraltro ampio ed esauriente, emergente dall'esposizione del Sottosegretario, viene in rilievo un impegno rafforzato da parte del Governo nell'attività di controllo e vigilanza, soprattutto in conseguenza dell'impiego dell'Arma dei Carabinieri. Tale impegno, peraltro, evidenzia come in alcune zone la prevalenza del lavoro nero ed irregolare sia considerato, anche nella percezione della pubblica opinione, come un fatto consolidato, il che dimostra quanto sia lunga la strada da percorrere per pervenire ad sistema organico di garanzie per i lavoratori. È comunque necessario rivedere il sistema delle sanzioni contro lo sfruttamento dei minori ed altri abusi analoghi.

Il sottosegretario PIZZINATO risponde quindi all'interrogazione n. 3-01627 del senatore Tapparo, riguardante la società Gruppo finanziario tessile, e in particolare la specifica situazione creatasi relativamente all'appalto per le pulizie presso la stessa aggiudicato alla società cooperativa «Idea» di Torino.

Fa presente, in via preliminare, che non è in grado, in questa sede, di dare compiuta risposta a tutti i quesiti posti dal senatore interrogante e si limiterà a fotografare la situazione esistente. Precisa altresì che l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale sta già provvedendo a disporre una ispezione diretta all'accertamento del rispetto della normativa vigente per il settore, con particolare attenzione su quegli elementi che potrebbero connotare la cooperativa in questione come spuria. Ricorda quindi che è stata già data risposta ad una interrogazione di analogo contenuto nella seduta del 12 marzo ultimo scorso, presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati.

La società cooperativa «Idea» a responsabilità limitata è iscritta dal 12 marzo 1996 al registro prefettizio nella sezione «produzione-lavoro». Lo statuto evidenzia come scopo sociale quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne è l'oggetto, continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Con decorrenza 1 febbraio 1998, la cooperativa in argomento ha acquisito l'appalto dei lavori di pulizie presso tutti gli stabilimenti del Gruppo finanziario tessile, sia in provincia di Torino che in altre province, subentrando all'impresa SIMET s.r.l. che gestiva in precedenza il medesimo appalto.

La cooperativa, secondo quanto sancito dal secondo comma dell'articolo 5 dello Statuto sociale, non può avere dipendenti ma solo soci-lavoratori; pertanto ha comunicato per iscritto a tutti gli ex dipendenti della SIMET s.r.l., già operanti nell'appalto in argomento, la disponibilità ad integrarli nella propria compagine sociale, in qualità di soci lavoratori, con decorrenza 1° febbraio 1998.

Nessuno dei lavoratori, tra coloro che operavano negli stabilimenti del Gruppo finanziario tessile di Torino e provincia, ha accettato la proposta di essere ammesso presso la cooperativa in qualità di socio lavoratore e pertanto, presso detti stabilimenti, non opera più nessuno degli ex dipendenti della SIMET s.r.l.

Per tale motivo la cooperativa ha ammesso nuovi soci lavoratori, a decorrere dal 2 febbraio, per integrare il proprio organico al fine di fronteggiare gli impegni derivanti dall'acquisizione del nuovo appalto.

I nuovi soci, all'atto dell'ammissione hanno dovuto, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto, versare la quota sociale unitamente al cosiddetto sovrapprezzo fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Per l'anno 1998 la quota di iscrizione ammonta a lire 60.000 ed il sovrapprezzo a lire 300.000. Per il resto, la posizione giuridica e contrattuale dei nuovi soci è equiparata a quella degli altri soci.

Il senatore TAPPARO si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo; era suo auspicio, infatti, che il caso trattato nell'interrogazione presentata offrisse lo spunto per una disamina più ampia del fenomeno della esternalizzazione, in forza del quale numerose aziende tendono ad affidare a terzi la gestione di segmenti non irrilevanti del processo produtttivo, ben al di là dell'affidamento delle pulizie, come è avvenuto per il Gruppo finanziario tessile. Per molte imprese, la flessibilità si traduce in una combinazione di vari fattori, che comprende, in particolare, oltre ai già ricordati processi di esternalizzazione, il ricorso sempre più ampio al lavoro a tempo determinato, e forse ora al lavoro in affitto.

Se non si esercita un rigoroso controllo sul carattere mutualistico che giustifica la legislazione di sostegno della cooperazione, vi è il rischio concreto di alimentare indirettamente il fenomeno delle cooperative spurie, con tutte le conseguenze che ne derivano, sia dal punto di vista della riduzione delle retribuzioni e dell'elusione ed evasione contributiva, sia dal punto di vista degli effetti di distorsione del mercato. Oltre a un comportamento più avveduto dei committenti, che, proprio in quanto sono spesso beneficiari di interventi pubblici di sostegno alla produzione e all'occupazione, dovrebbero evitare di ricorrere a soggetti che fanno ampiamente ricorso a forme di lavoro irregolare, occorre un'opera intensa di vigilanza da parte delle strutture pubbliche competenti, anche al fine di tutelare il sistema cooperativo dal pregiudizio che

può ricevere per effetto del moltiplicarsi di episodi quali quello richiamato nella sua interrrogazione.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0075º)

Il PRESIDENTE comunica che l'esame dei disegni di legge nn. 1698, 2017, 2088, 2121 e 2191, relativi agli ispettori del lavoro, riprenderà nella seduta di domani, essendo il senatore Ripamonti, relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Ricorda poi che il Comitato ristretto istituito per l'esame dei disegni di legge di riforma dei patronati terrà nella giornata di domani due riunioni, la prima alle ore 8,30 e la seconda alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

(2305) ***CORTIANA ed altri: Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 12 marzo 1998.

Il senatore PELELLA, pur condividendo l'opportunità di un intervento normativo diretto a fissare un sistema di regole per il settore del telelavoro, manifesta preoccupazione circa la possibilità che misure incentivanti l'adozione di tale modalità organizzativa finiscano per favorire una artificiosa frammentazione sul territorio di realtà produttive attualmente configurate in modo unitario.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(400) ***PREIONI: Modifica alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 20 gennaio 1998.

Il PRESIDENTE ricorda di avere recentemente incontrato, unitamente al relatore Gruosso, i rappresentanti della Cassa nazionale forense, al fine di valutare quali possano essere i meccanismi più

appropriati per assicurare migliori trattamenti pensionistici ad alcune fasce particolarmente svantaggiate di avvocati anziani.

Il relatore GRUOSSO fa presente che, a seguito dell'incontro cui si è testè riferito il Presidente, sono emersi significativi elementi di novità. La Cassa nazionale forense, superando le posizioni precedentemente assunte, ha dichiarato infatti la sua disponibilità ad una revisione della misura della pensione spettante agli avvocati anziani all'interno di una riforma complessiva dell'ordinamento della previdenza forense, riforma alla quale tale organismo ha inteso contribuire mediante la predisposizione di un'ipotesi di articolato. Alla stregua di tale testo, verrebbe riconosciuta agli avvocati che possano far valere almeno venti anni di anzianità contributiva, abbiano più di ottant'anni e versino in stato di bisogno una erogazione di tipo assistenziale, non reversibile, pari al 50 per cento del trattamento corrente di pensione minima.

In tali condizioni, la Commissione può limitarsi ad attendere che venga presentato e quindi assegnato un nuovo disegno di legge tale da recepire nel suo complesso le proposte avanzate dalla Cassa forense, ovvero limitarsi a trasfondere nel disegno di legge già al suo esame il contenuto dell'articolo 9 della proposta di modifica dell'ordinamento della previdenza forense elaborata dalla Cassa stessa.

La scelta fra le due opzioni dovrebbe essere preceduta da un incontro con i rappresentanti sia degli avvocati anziani che del Consiglio nazionale degli ordini degli avvocati.

In ogni caso, a quanto è emerso, il problema può trovare soluzione soltanto attraverso un intervento legislativo, non essendo praticabile una soluzione affidata alle autonome determinazioni degli organi della previdenza forense.

Il PRESIDENTE rileva come, alla stregua di quanto testè comunicato dal relatore, emerga che l'orientamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense è comunque contrario ad intervenire sul sistema complessivo della contribuzione, essendovi una disponibilità soltanto rispetto all'utilizzo di uno strumento meramente assistenziale.

Per quanto riguarda l'ulteriore corso dell'esame, l'ipotesi che appare preferibile è quella di un emendamento che recepisca la soluzione prospettata dalla Cassa forense, senza attendere la presentazione di un disegno di legge di riforma più generale, visto che ciò comporterebbe un sensibile allungamento dei tempi.

Il senatore SCHIFANI dichiara di condividere la proposta di operare attraverso un apposito emendamento al disegno di legge già all'esame della Commissione, sottolineando peraltro come ogni determinazione debba essere preceduta da un incontro con le rappresentanze sia degli avvocati anziani che dell'avvocatura nel suo complesso. Appare nel merito opportuno, con riferimento all'ipotesi di modifica formulata dalla Cassa nazionale forense, identificare i criteri in base ai quali andrà accertata la sussistenza dello stato di bisogno che dà titolo all'erogazione dell'integrazione del trattamento pensionistico.

Dopo che il senatore MANZI ha dichiarato di concordare con la proposta del relatore, il PRESIDENTE dà incarico al relatore di promuovere gli opportuni incontri con i rappresentanti degli avvocati, ai quali potranno partecipare i senatori interessati.

SUL SEGUITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2397 E SULL'ASSEGNAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3098
(A007 000, C11ª, 0076º)

Il PRESIDENTE ricorda che l'esame del disegno di legge n. 2397, relativo al disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano, non è stato ancora concluso. Ciò, anche in considerazione del fatto che è stato presentato dal senatore Bonatesta un disegno di legge, il n. 3098, avente parziale identità d'oggetto con la prima iniziativa legislativa. Sebbene il disegno di legge n. 3098 sia stato assegnato alla Commissione lavoro soltanto in sede consultiva, essendo stati ritenuti prevalenti i profili di competenza della 10ª Commissione permanente, resta aperta la possibilità di un cambio di assegnazione; all'uopo sono stati promossi gli opportuni contatti fra gli uffici.

Ove anche il disegno di legge n. 3098 fosse assegnato in sede referente alla Commissione lavoro, dovrebbe naturalmente considerarsi l'opportunità di una congiunzione con il disegno di legge n. 2397 già pendente.

Il senatore DUVA, dopo aver rilevato come il disegno di legge n. 2397, da lui presentato insieme al senatore De Carolis, presenti profili di analogia quanto all'oggetto con il disegno di legge n. 3098, ma anche elementi di difformità, si augura che una decisione definitiva circa la sua assegnazione possa essere assunta in tempi brevi dalla Presidenza del Senato.

Il senatore BONATESTA fa presente come a suo avviso il disegno di legge n. 3098 da lui presentato rientri nell'ambito di competenza della Commissione lavoro. Nell'auspicare quindi che la Commissione sollevi la questione di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del Regolamento, fa presente l'opportunità di una congiunzione dell'esame dei disegni di legge nn. 2397 e 3098, rilevando come l'esistenza di aspetti difformi nei rispettivi articolati non rappresenti in alcun modo un elemento ostativo a tale decisione.

Il PRESIDENTE fa presente che non appare opportuno sollevare la questione di competenza ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del Regolamento, dal momento che sussistono elementi sia nel senso di una conferma della assegnazione del disegno di legge n. 3098 in sede referente alla 10ª Commissione permanente che, invece, di una nuova assegnazione nei confronti della Commissione lavoro.

In tali condizioni, sollevare la questione di competenza in modo formale rischia di essere controproducente; ribadisce quindi considerare

più opportuno che la questione di un eventuale cambio di assegnazione del disegno di legge n. 3098 sia intanto valutata dagli uffici competenti.

IN SEDE REFERENTE

(2397) ***DE CAROLIS e DUVA: Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari***

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'11 marzo 1998.

Il sottosegretario PIZZINATO, facendo seguito all'impegno a suo tempo assunto nel senso di far conoscere l'avviso del Governo sul disegno di legge in titolo, fa presente che, anche sulla scorta degli accertamenti effettuati dagli Uffici legislativi presso il Ministero del lavoro e presso la Presidenza del Consiglio, l'Esecutivo non ritiene che vi siano elementi ostativi all'approvazione del testo, sempre che ad esso siano apportate alcune modifiche, volte ad evitare possibili dubbi interpretativi.

Si tratterebbe di inserire, al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole «relativamente alla natura vincolante dei provvedimenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato» le seguenti «adottati nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 3». Ciò al fine di evitare che possano considerarsi comunque vincolanti, ai fini della classificazione dei datori di lavoro, i provvedimenti assunti dal C.P.A. anche in difformità dalle procedure previste dalla legge n. 63 del 1993.

Appare inoltre opportuno, sempre al comma 3 dell'articolo 1, dopo le parole «relativamente al principio della non retroattività» aggiungere le seguenti «salvo i casi di inesatte dichiarazioni». Tale condizione corrisponde alla previsione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995, che consente la retroattività dei provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro adottati d'ufficio dall'INPS.

Il senatore DUVA, dopo aver espresso apprezzamento per lo spirito di collaborazione dimostrato dal sottosegretario Pizzinato in direzione di una positiva conclusione dell'*iter* legislativo, rileva come le modifiche da questi prospettate non appaiano suscettibili di alterare l'impianto del provvedimento e possano pertanto essere considerate con favore.

Per quanto riguarda la sede dell'esame del disegno di legge n. 3098, esprime l'auspicio che la decisione di assegnare tale disegno di legge in sede referente alla Commissione industria possa essere riconsiderata, in modo tale da consentire un esame congiunto con il disegno di legge n. 2397. È peraltro augurabile che la definizione della questione di

competenza non si rifletta sui tempi di approvazione della nuova normativa.

Il senatore BONATESTA protesta per la dimostrazione di arroganza e di scorrettezza fornita nella presente occasione dal Governo. Esso avrebbe infatti dovuto astenersi dal formulare sin d'ora il suo orientamento favorevole su uno dei due disegni di legge presentati al Senato sulla questione del riconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano, in attesa che sia definita la questione di competenza relativamente all'assegnazione del disegno di legge n. 3098. A questo punto risulta assai verosimile il dubbio che anche la scelta di assegnare il disegno di legge stesso alla Commissione industria rifletta un intento di emarginazione del ruolo dell'opposizione.

Il PRESIDENTE fa presente che, come già è avvenuto più volte in analoghe circostanze, non si è ritenuto doversi sospendere l'esame di un disegno di legge già avviato in rapporto alla possibilità dell'assegnazione di ulteriori disegni di legge sulla medesima materia. Ciò, al fine di assicurare la necessaria speditezza ai lavori, restando inteso che, se in prosieguo di tempo dovesse intervenire una nuova assegnazione, si avrà come sempre cura di garantire a tutti i presentatori la possibilità di contribuire in modo efficace alla discussione.

Il sottosegretario PIZZINATO fa presente di aver ritenuto opportuno, nelle presenti condizioni, soltanto esprimere l'orientamento del Governo non ostativo al proseguimento dell'*iter* di esame del disegno di legge n. 2397.

Tale comunicazione non comporta in alcun modo una preferenza del Governo sull'uno o l'altro dei disegni di legge in questione. Nel caso in cui fosse riconsiderata l'assegnazione del disegno di legge n. 3098, il Governo avrà ovviamente modo di pronunciarsi anche su tale disegno di legge, ove ne sia disposta la congiunzione con il disegno di legge n. 2397.

Il senatore MONTAGNINO manifesta sorpresa per i rilievi polemici formulati dal senatore Bonatesta, rilevando come allo stato degli atti la Commissione sia chiamata a pronunciarsi unicamente sul disegno di legge n. 2397.

Il PRESIDENTE rileva come la Commissione si sia attenuta anche nel caso presente ai consueti canoni di cautela e di rispetto per i diritti di tutti i suoi componenti. Proprio in ossequio a tali princìpi, una volta pervenuta la comunicazione relativa all'assegnazione del disegno di legge n. 3098 soltanto in sede consultiva, è stato sospeso l'ulteriore corso dell'esame del disegno di legge n. 2397.

In attesa della definizione della questione di competenza, che peraltro sembra presentare, come si è già detto, elementi di problematicità, non appare opportuno sollevare formalmente conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del Regolamento.

Il senatore PELELLA ritiene del tutto fuori luogo prospettare rilievi di scorrettezza nei confronti del sottosegretario Pizzinato.

Il senatore BONATESTA, dopo aver precisato di non aver inteso formulare rilievi personali nei confronti del sottosegretario Pizzinato, ribadisce che la scelta operata dal Governo, nei termini rappresentati dallo stesso Sottosegretario, è stata a suo avviso poco corretta. Al riguardo fa presente che il disegno di legge n. 3098 riproduce il contenuto di un disegno di legge presentato sin dalla scorsa legislatura presso la Camera dei deputati, che non è stato mai possibile esaminare. In presenza di una iniziativa legislativa sullo stesso oggetto proveniente dall'ambito della maggioranza, alla quale sono stati assicurati tempi d'esame piuttosto spediti, appare lecito il dubbio che si intenda impedire all'opposizione di contribuire efficacemente alla discussione attraverso un testo proprio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta è tolta alle ore 16,25.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

135ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il Ministro per la solidarietà sociale Turco.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(275) ***MARTELLI. Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario***

(2405) ***MONTELEONE. Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario***
(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 18 febbraio 1998.

Il presidente CARELLA ricorda che nella seduta precedente il senatore Camerini aveva illustrato il testo predisposto dal Comitato ristretto.

Dopo un breve riepilogo del relatore CAMERINI, si apre la discussione.

Il senatore MONTELEONE, dopo aver ringraziato il Relatore per l'impegno profuso nella stesura del testo unificato, pur ritenendo che quest'ultimo sia complessivamente condivisibile, svolge alcune considerazione critiche.

In primo luogo egli ricorda come, nel corso della discussione generale sui disegni di legge nn. 275 e 2405, lo stesso relatore Camerini avesse osservato che non tutte le Regioni avevano fino ad oggi dimostrato la stessa capacità di farsi carico della promozione dei processi di aggiornamento e formazione continua.

Proprio per questo, a suo parere, andrebbe ridefinito il ruolo che il testo in esame attribuisce alle Regioni e alle Provincie autonome.

Dopo aver apprezzato il fatto che il testo in esame, pur non richiamando esplicitamente il principio dell'obbligatorietà nell'aggiornamento – che era invece presente nel disegno di legge da lui presentato – lo applichi poi di fatto nel complesso dell'articolato, ritiene però opportuna – anche al fine di evitare inaccettabili discrepanze tra la politica della formazione dell'aggiornamento del personale sanitario perseguita dalle diverse Regioni – una più puntuale definizione delle norme relative agli accreditamenti delle strutture addette alla formazione, ai crediti riconosciuti ai singoli soggetti, alla scelta dei programmi.

Il senatore Monteleone esprime inoltre perplessità sul sistema degli incentivi previsti dall'articolo 8, per la parte in cui la disciplina prevista dal comma 2 per i medici di medicina generale e per i medici specialisti convenzionati non è estesa ai medici ospedalieri, mentre, con riferimento all'articolo 10, egli ritiene che debba essere attribuito maggiore spazio ai privati nella partecipazione al finanziamento delle attività di formazione e che, piuttosto che individuare uno specifico trasferimento di risorse a favore delle Regioni per il finanziamento dei programmi, sarebbe meglio vincolare una quota del fondo sanitario regionale.

Il senatore DE ANNA, nel condividere le osservazioni del senatore Monteleone, in particolare circa l'opportunità di vincolare una quota del fondo sanitario regionale al finanziamento della formazione, esprime perplessità per il fatto che, a fronte di una realtà come quella italiana in cui la quasi totalità delle attività di aggiornamento e formazione è svolta dall'Università, il testo in esame sembri svalutare il ruolo dell'istituzione universitaria, che diventa uno dei tanti enti che partecipano alla formazione, piuttosto che valorizzarne le potenzialità come sarebbe possibile, ad esempio, attraverso l'istituto dell'ospedale di insegnamento.

Il presidente CARELLA sospende l'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

(3091) ***Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave***, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice DANIELE GALDI.

Il disegno di legge in esame costituisce un importante passo avanti per lo sviluppo di quella nuova politica del sostegno ai cittadini svantaggiati a causa di *handicap* fisici, psichici o sensoriali che era stata intrapresa con l'approvazione della legge n. 104 del 1992.

Tale normativa era stata approvata a conclusione di un'attenta riflessione che il Parlamento aveva svolto sulla politica dell'*handicap* perseguita in Italia nel quindicennio precedente durante il quale, con interventi certamente discontinui realizzati prevalentemente da soggetti extraistituzionali quali il volontariato e il mondo del lavoro, si era inteso superare, sia pure parzialmente, una politica tradizionale basata da un

lato sul sostegno economico, e dall'altro su un'assistenza materiale che presentava spesso i caratteri dell'emarginazione del soggetto svantaggiato.

La legge del 1992, raccogliendo e organizzando queste esperienze innovative, si era posta l'obiettivo di valorizzare le potenzialità dei soggetti svantaggiati quali membri per quanto possibile attivi della società, nella consapevolezza che il mancato sviluppo di tali potenzialità rappresentasse un danno non solo per i disabili ma per la collettività nel suo complesso.

Il limite della legge n. 104 del 1992, che il disegno di legge in discussione si propone di colmare, era però rappresentato da un'insufficiente attenzione per i problemi specifici di coloro che sono portatori degli *handicap* più gravi e disabilitanti, quali ad esempio soggetti tetraplegici, autistici, pluriminorati sensoriali.

La Relatrice si sofferma poi sull'articolato sottolineando, in particolare, il carattere di estrema concretezza degli interventi proposti, che partono da esigenze reali come quella di contribuire a sollevare le famiglie – attraverso strumenti quali forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale o servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza – dal peso dell'assistenza di un portatore di *handicap* di particolare gravità, problema che attualmente le famiglie stesse devono a volte affrontare in totale solitudine.

Il ministro TURCO, nell'esprimere vivo apprezzamento per la relazione svolta dalla senatrice Daniele Galdi con la competenza propria di chi ha operato nel settore dell'*handicap*, fa presente come il testo in discussione, che partiva come un limitato intervento a sostegno dei disabili gravi sia stato trasformato, per opportuna iniziativa della Commissione Affari sociali della Camera e con il contributo di tutte le forze politiche, in una vera e propria integrazione della legge n. 104 del 1992, che ha incontrato il consenso tanto della maggioranza quanto dell'opposizione.

Il presidente CARELLA, nel ringraziare la relatrice e il ministro Turco, esprime la convinzione che anche il dibattito in Senato apporterà contributi di valore all'elaborazione di una nuova normativa, idonea a consentire interventi della massima efficacia per garantire ai disabili e alle loro famiglie il diritto ad una vita piena ed indipendente.

Rinvia quindi il seguito della discussione.

IN SEDE REFERENTE

(275) ***MARTELLI. Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario***

(2405) ***MONTELEONE. Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario***

(Ripresa del seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Il senatore MARTELLI esprime una valutazione complessivamente negativa sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

Il disegno di legge n. 275, da lui presentato, era informato ad una concezione pragmatica dell'aggiornamento professionale e della formazione permanente, ispirata al modello americano, che non si ritrova, a suo parere, nel testo illustrato dal relatore Camerini, che sembra al contrario ispirato ad una logica che, nella tradizione dei paesi latini, privilegia la formazione teorica e si caratterizza per un insopprimibile burocratismo.

In particolare il senatore Martelli osserva che all'articolo 1, accanto ad una definizione complessivamente condivisibile della formazione continua, si definisce l'aggiornamento come un ammodernamento di conoscenze «prevalentemente basato sull'acquisizione di nozioni», con ciò confermando il carattere fondamentalmente teoretico dell'idea di aggiornamento di cui il testo in esame si fa interprete.

Il senatore Martelli esprime inoltre viva contrarietà sugli articoli 2, 3 e 4 osservando come tali norme affidino prevalentemente ad enti politico-burocratici, quali le Regioni ed il Ministero della sanità – quest'ultimo poi particolarmente screditato dall'attuale gestione – la disciplina e il controllo delle attività di formazione e di aggiornamento, laddove sarebbe invece necessario dare spazio alle società scientifiche e alle associazioni professionali.

Il senatore Martelli esprime poi viva perplessità sul concetto di credito da assegnare alla formazione, così come formulato dal comma 4 dell'articolo 5. Egli sottolinea infatti che il cosiddetto «credito» deve essere inteso come un punteggio attribuito al soggetto che si aggiorna e non all'attività di aggiornamento in sè.

Anche il sistema di controllo, documentazione e valutazione dell'apprendimento e della qualità di insegnamento, previsto dall'articolo 7, non può essere a suo parere condiviso; piuttosto infatti che una sorta di libretto di partecipazione a ciascuna attività di formazione, andrebbe rilasciato ai medici e agli operatori sanitari un vero e proprio libretto personale sul quale annotare tutte le attività di aggiornamento svolte e le relative valutazioni.

Infine il senatore Martelli rileva la necessità di attribuire, a parità di qualità, pari dignità alle attività di formazione svolte dalle strutture ospedaliere private accredidate rispetto a quelle svolte dagli ospedali pubblici e dalle università.

Il senatore CAMPUS ritiene che, al di là del merito delle singole disposizioni contenute nel testo in esame, debbano esserne radicalmente ridiscusse la formulazione e l'impostazione.

Laddove infatti i due originari disegni di legge parlavano di aggiornamento del personale sanitario, il testo illustrato dal senatore Camerini parla invece di formazione continua.

In realtà, a suo parere, occorre distinguere chiaramente i due concetti, dal momento che l'attività di formazione ha natura prevalentemente didattica, ed è quindi elettivamente gestita, non solo per quanto riguarda i medici, ma ormai per tutti gli operatori sanitari, dal sistema universitario.

È pertanto a suo parere inaccettabile un disegno di legge che sottragga al Ministero dell'università la sua naturale competenza nella disciplina dei programmi di formazione e dei criteri di valutazione, per attribuirla al Ministero della sanità, che è palesemente privo, in ragione dei suoi diversi compiti istituzionali, delle necessarie competenze per organizzare tale attività.

Va ricordato in proposito che in qualsiasi altro campo la responsabilità della formazione di operatori di livello universitario è, tipicamente, ricondotta dal Ministero dell'università, indipendentemente da quale sia il Ministero competente per l'attività di quei soggetti. Perfino nel campo dell'insegnamento scolastico, appartiene al Minitero dell'università, e non a quello della pubblica istruzione, il compito di individuare le attività di aggiornamento e di valutare i crediti che derivano ai singoli insegnanti dalla partecipazione alle attività stesse.

Il senatore Campus fa pertanto presente che sottoporrà alla Commissione pubblica istruzione l'opportunità di rivendicare la competenza relativamente al testo in esame.

Il presidente CARELLA rinvia il seguito della discussione.

La seduta termina alle ore 16,30.

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 275 E 2405

Norme per la formazione continua del personale sanitario

Art. 1.

(Definizione)

1. La formazione continua è il processo, che interessa ogni operatore sanitario dopo il percorso di laurea o di diploma professionale, diretto a migliorare le conoscenze, le capacità operative ed il comportamento professionale per tutto l'arco della vita lavorativa. La formazione continua comprende anche l'aggiornamento inteso come ammodernamento delle conoscenze, prevalentemente basato sull'acquisizione di nozioni.

2. La formazione continua e l'aggiornamento professionale continuo del medico e del personale sanitario costituiscono un diritto dei cittadini, e un diritto e un dovere di tutti gli operatori sanitari pubblici e privati.

Art. 2.

(Organismi preposti all'organizzazione e al controllo)

1. È istituito presso il Ministero della sanità il Comitato nazionale per la formazione continua, presieduto dal Ministro della sanità o da un suo delegato ed è composto da 10 esperti nominati dal Ministro della sanità con proprio decreto, sentito il parere del Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica, e da 2 rappresentanti della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Comitato nazionale si insedia entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono istituiti i Comitati regionali per la formazione continua. Ciascun Comitato è presieduto dall'Assessore regionale alla sanità o da un suo delegato ed è composto da 10 esperti nominati dalla Giunta regionale.

I componenti del Comitato nazionale e dei Comitati regionali per la formazione continua devono essere rappresentativi delle istituzioni indicate nell'articolo 5, comma 1. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti una sola volta nel medesimo organismo

3. Gli Ordini provinciali dei medici e di chirurghi, degli odontoiatri e dei farmacisti ed i collegi professionali esercitano il controllo

sull'adempimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti e infliggono, in caso di inadempienza, le sanzioni di cui al comma 3 dell'articolo 9.

Art. 3.

(Compiti del Comitato Nazionale per la Formazione Continua)

1. Il Comitato nazionale per la formazione continua del personale sanitario:

a) elabora una politica nazionale per la formazione continua;

b) definisce gli obiettivi didattici generali e specifici, elabora linee guida per la formulazione dei programmi sia individuali che di gruppo, e indica gli standard e le tipologie delle formazione continua per ogni categoria del personale sanitario;

c) elabora, ai fini della definizione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 5, criteri per gli accreditamenti di strutture e istituzioni per la formazione e delle varie manifestazioni collettive a carattere nazionale o internazionale;

d) stabilisce, per ciascuna categoria sanitaria, l'ammontare dei crediti annuali di cui al comma 4 dell'articolo 5;

e) indica con l'impiego di metodiche sia di tipo soggettivo che di tipo obiettivo i criteri di valutazione dei programmi di formazione e della qualità dell'insegnamento;

f) cura la pubblicazione annuale degli elenchi dei programmi e dei centri per la formazione continua del personale sanitario;

g) cura lo scambio di informazione riguardante la formazione continua con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione Europea e di altri Stati;

h) promuove la ricerca sulle metodologie pedagogiche e di valutazione dell'apprendimento, nonchè la pubblicazione di testi e di altro materiale didattico utile per la formazione continua;

i) esercita attività di controllo riguardante gli accreditamenti e l'attività di formazione continua regionali anche mediante controlli ispettivi didattici;

l) cura, con la collaborazione dei Comitati regionali, degli Ordini provinciali e dei Collegi professionali, una campagna nazionale per sensibilizzare il personale sanitario sulla necessità di una formazione continua;

m) è organo di appello avverso le decisioni adottate dai Comitati regionali, dagli Ordini provinciali e dai Collegi professionali nelle materie di cui alle lettere *b), c), d)* ed *e)* dell'articolo 4.

Art. 4.

(Compiti dei Comitati Regionali per la Formazione Continua)

1. I Comitati regionali per la formazione continua:

a) elaborano una politica regionale per la formazione continua ed un programma di massima riguardante le singole discipline;

b) verificano i requisiti di idoneità delle strutture deputate alla formazione continua individuate in conformità dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 5 e accreditano a svolgere compiti di formazione sia le istituzioni assistenziali e scientifiche che le manifestazioni collettive a carattere regionale (corsi, convegni, congressi);

c) approvano i programmi di formazione continua proposti dalle strutture accreditate;

d) verificano la realizzazione dei programmi formativi approvati;

e) verificano le modalità e la validità delle prove stesse;

f) curano la pubblicazione annuale dei programmi di formazione;

g) valutano l'impatto della formazione continua sulla pratica professionale.

Art. 5.

(Istituzioni e strutture addette alla formazione continua. Accreditamento e definizione dei crediti)

1. Partecipano alla formazione continua le università, le aziende ospedaliere, le aziende sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, gli ordini e collegi professionali, nonchè le associazioni e le società scientifiche nazionali ed estere dichiarate idonee e accreditate dal Comitato nazionale per la formazione continua, da soli o in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, fondazioni italiane e straniere, aziende biomediche.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità, su proposta del Comitato nazionale per la formazione continua, emana un decreto che definisce i requisiti e i criteri per l'accreditamento delle istituzioni e delle strutture che svolgono attività di formazione continua.

3. Le istituzioni di cui al comma 1 che desiderano svolgere la formazione continua devono farne domanda al Comitato regionale di cui all'articolo 4, fornendo la documentazione relativa dei requisiti. Il Comitato regionale deve dichiarare entro 90 giorni accreditata la struttura e documentare i motivi di un eventuale esclusione.

4. Il Comitato nazionale definisce, sulla base del valore specifico assegnato a ciascuna attività ammessa alla formazione continua, i crediti da destinare annualmente a ciascuna categoria del personale sanitario per l'adempimento dell'obbligo di formazione continua e stabilisce il monte ore annuo minimo da dedicare a tali attività ed il limite massimo dei crediti da assegnare alla formazione.

Art. 6.

(Scelta dei programmi)

1. Il Comitato regionale per la formazione continua approva i programmi di lavoro che le strutture accreditate per la formazione continua

presentano annualmente da sole o in collaborazione tra loro a livello regionale.

2. Le richieste per le manifestazioni a carattere nazionale e internazionale vanno rivolte al Comitato nazionale per la formazione continua.

Art. 7.

(Controllo, documentazione e valutazione dell'apprendimento e della qualità dell'insegnamento)

1. A tutti i partecipanti ai corsi di formazione continua verrà rilasciato un libretto personale sul quale verranno riportati, sotto la responsabilità del direttore del reparto o del corso:

a) la durata del corso e la frequenza del partecipante;

b) le tematiche svolte;

c) una valutazione qualitativa sull'incremento e il miglioramento delle conoscenze del partecipante;

d) la percentuale di assenze.

2. I criteri di valutazione dei programmi di formazione continua e della qualità dell'insegnamento sono definiti da un regolamento elaborato dal Comitato nazionale per la formazione continua che tenga conto delle più aggiornate tecniche di valutazione soggettive ed oggettive.

Art. 8.

(Incentivi)

1. La partecipazione ai programmi di formazione continua fa parte integrante del curriculum professionale e dello stato di servizio di ciascuna figura professionale.

Esso rappresenta requisito indispensabile:

a) per gli avanzamenti di carriera nel Servizio sanitario nazionale;

b) per svolgere attività di medico chirurgo libero professionista o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nonchè attività di dipendente sanitario delle aziende ospedaliere, delle università, delle USL e delle strutture sanitarie private.

2. Per i medici di medicina generale e per i medici specialisti convenzionati i crediti conseguiti con la partecipazione ai programmi di formazione continua costituiscono titolo per forme variabili di compenso da definire negli accordi nazionali.

3. I crediti conseguiti con la partecipazione ai programmi di formazione continua sono valutati nei concorsi di ammissione al primo e al secondo livello dirigenziale.

4. Nelle strutture sanitarie private accreditate, l'adempimento da parte del personale sanitario dipendente dell'obbligo di partecipazione alla formazione continua costituisce requisito indispensabile per ottenere e mantenere la convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Le amministrazioni sanitarie esercitano il controllo, anche mediante formali diffide, sull'adempimento degli obblighi di formazione continua da parte dei loro dipendenti ed infliggono, in caso di persistente inadempienza, le sanzioni amministrative definite dai contratti nazionali e aziendali.

2. Le diffide e le sanzioni verranno riportate nei fascicoli e nei libretti personali e comunicate, dove esistenti, ai rispettivi ordini e collegi professionali.

3. Gli ordini e i collegi professionali in caso di grave e persistente inadempienza, possono sospendere gli iscritti dall'Albo o dal collegio sino al completo espletamento del programma di formazione continua presso strutture accreditate.

4. Le strutture che non si attengono alle norme emanate o che non espletano i programmi di aggiornamento professionale potranno venir dichiarate decadute dall'idoneità.

Art. 10.

(Finanziamenti)

1. La Formazione continua del personale sanitario è parte integrante dei doveri istituzionali delle università, delle aziende ospedaliere, delle aziende sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, che devono svolgere tali attività nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di personale docente e di mezzi didattici.

2. Le istituzioni e le manifestazioni accreditate alla Formazione continua possono ricevere contributi finanziari dallo Stato, dalle regioni, da fondazioni ed istituti nazionali ed internazionali per il sostegno della ricerca scientifica specificamente dedicate alla formazione del personale sanitario, dalle imprese biomediche, da altre imprese industriali e dagli 'istituti di credito. Tali finanziamenti non possono condizionare l'indipendenza dei programmi di formazione.

3. L'entità dei contributi finanziari per istituzioni e manifestazioni deve essere comunicata al Comitato nazionale per la formazione continua per le manifestazioni di carattere nazionale od internazionale e al Comitato regionale per la formazione continua per le manifestazione a carattere regionale.

4. Per le finalità di cui al comma 2 sono trasferiti alle regioni 50 miliardi di lire per l'anno 1998 e 100 miliardi di lire per ciascuno degli

anni 1999 e 2000. Le regioni, nell'ambito della definizione della politica regionale per la formazione continua e del relativo programma di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4, fissano criteri e modalità per il finanziamento dei programmi di formazione continua.

Art. 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato nazionale e dei Comitati regionali di cui all'articolo 2, valutati in lire 5 miliardi per l'anno 1998 e 10 miliardi per l'anno 1999 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

2. Agli oneri derivanti dai trasferimenti alle regioni di cui al comma 4 dell'articolo 10, determinati in lire 50 miliardi per l'anno 1998 e 100 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. La quantificazione dell'onere relativo agli anni successivi è demandata per ciascun anno alla relativa legge finanziaria, ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

167ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
CARCARINO

La seduta inizia alle ore 14,55.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo
(R048 000, C13ª, 0004º)

Riprende l'esame della proposta in titolo, sospeso nella seduta del 12 marzo scorso.

Si apre il dibattito.

Il senatore MAGGI esprime apprezzamento sul lavoro svolto dal Comitato e sulla proposta illustrata dal relatore Veltri, riservandosi ulteriori considerazioni in sede di dichiarazione di voto.

Si associa il senatore RESCAGLIO, dichiarando di condividere in particolare il paragrafo relativo ai rapporti tra difesa del suolo e protezione civile nonchè quello relativo alla partecipazione della comunità al governo della difesa del suolo. Egli è infatti pienamente convinto che in materia di risorse idriche e di difesa del suolo l'informazione dei cittadini è essenziale e non può confinarsi solo all'accettazione o al rifiuto di scelte e vincoli di piano. Affinchè tale partecipazione si eserciti consapevolmente è importante portare a conoscenza del mondo della scuola quanto può utilmente essere utilizzato per la formazione degli studenti e non sarebbe impropria, da questo punto di vista, una pubblicità presso le scuole anche degli esiti del lavoro svolto dal Comitato.

Il presidente CARCARINO dà atto al relatore Veltri di aver svolto l'incarico assegnatogli con molto impegno, attesa la complessità del tema trattato e di avere illustrato una proposta di documento

senz'altro condivisibile, in quanto comprensiva di tutti gli aspetti inerenti le tematiche trattate.

Non essendovi altre richieste di interventi, dichiara poi chiuso il dibattito sulla proposta di documento conclusivo.

Replica il relatore VELTRI il quale, richiamandosi all'intervento del senatore Rescaglio, ricorda che la proposta contiene dei riferimenti alla formazione e alla ricerca scientifica, benchè essi siano suscettibili di essere ampliati ed estesi a tutto il mondo della scuola; fa poi presente che all'esterno è stata già garantita un'idonea pubblicità ai lavori del Comitato, che sono stati integralmente pubblicati sulla Gazzetta ambiente. Manifestando l'auspicio che il documento conclusivo venga approvato prima dell'attuazione della legge n. 59 del 1997 per quanto concerne i temi oggetto dell'indagine conoscitiva, prospetta altresì dopo la conclusione di detta indagine un coinvolgimento dell'Assemblea, ad esempio attraverso la presentazione di una mozione. In conclusione, egli evidenzia quale punto qualificante emerso dall'indagine svolta, la necessità che Governo e Parlamento si uniformino ai seguenti indirizzi: la salvaguardia dell'impianto complessivo della legge n. 183 del 1989; la preservazione dell'unitarietà fisica dei bacini idrografici; il mantenimento del modello amministrativo vigente per le autorità di bacino, per le quali va però garantita un'effettiva autonomia finanziaria e funzionale nonchè aumentati i poteri di controllo sugli usi delle risorse idriche; l'attuazione del principio di sussidiarietà in modo da mantenere comunque a livello centrale un ruolo di coordinamento, indirizzo ed impulso; una drastica semplificazione del procedimento di formazione del piano di bacino; la stretta interrelazione delle azioni di difesa del suolo con quelle di protezione civile; la pianificazione a livello di bacino anche della gestione delle risorse idriche; il potenziamento delle strutture tecniche ed il loro collegamento con la comunità scientifica; l'avvio di attività nel campo della formazione e il coinvolgimento attivo dei cittadini.

Si apre un dibattito in merito all'incidenza che gli indirizzi contenuti nella proposta di documento conclusivo dovrebbero esercitare sulle iniziative legislative in atto, anche a livello costituzionale, nel quale intervengono ripetutamente i senatori GIOVANELLI, CAPALDI, BORTOLOTTO e CARCARINO.

Il relatore VELTRI si riserva di modificare la proposta di documento conclusivo, nella parte relativa agli indirizzi, tenendo conto di quanto emerso dal dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e gli affari regionali, Sergio Zoppi.

La seduta inizia alle ore 13.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B40ª, 0022º)

Il Presidente Mario PEPE, stante l'indisponibilità del relatore a riferire oggi sullo schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero, propone di iniziarne l'esame domani, proseguendolo nella seduta da convocare per giovedì 19 marzo prossimo, alle ore 13,30.

La Commissione consente.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico delle imprese
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento della Camera e conclusione – parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, B40ª, 0004º)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta dell'11 marzo scorso.

Il deputato Gabriele FRIGATO, *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico delle imprese,

valutata la conformità dello schema di decreto medesimo alla normativa di delega;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nella stesura dell'articolo 10, comma 1, sembra frutto di un errore materiale l'aver previsto che la relazione annuale presentata dal Governo al Parlamento sia sottoposta al parere della "Conferenza Stato-Regioni o rispettivamente della Conferenza Stato-città": dovrebbe essere previsto il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997;

b) nell'articolo 11, relativo al monitoraggio e alla valutazione dell'efficacia, non viene specificato a chi debba essere presentata la relazione ivi prevista;

c) non appare del tutto chiara la portata del comma 1 dell'articolo 12, laddove sembra circoscrivere la disciplina contenuta nello schema di decreto agli incentivi derivanti dai procedimenti elencati nell'allegato previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997. Questa lettura della norma contrasterebbe con l'articolo 1 dello stesso schema di decreto che, nel definire l'ambito di applicazione, fa riferimento a tutte le possibili forme di sostegno alle attività produttive;

d) in merito all'articolo 9, 3° comma dello schema di decreto, che configura come reato l'utilizzo di certificazioni, previste dal decreto, attestanti fatti non corrispondenti al vero, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere tale previsione, tenuto conto dell'esistenza di una disciplina sanzionatoria generale in materia, nonchè della esigenza, generalmente riconosciuta, di perseguire una politica di depenalizzazione degli illeciti».

In merito all'emendamento a firma del senatore Turini, il relatore ne evidenzia la portata limitativa, che ritiene non condivisibile; per quanto riguarda l'emendamento presentato dal senatore Andreolli, pur condividendone l'ispirazione tesa a garantire alle regioni tempi congrui per l'esercizio dei propri poteri legislativi, ritiene che lo stesso non sia in linea con la previsione della legge-delega.

Aderendo i presentatori all'invito al ritiro, formulato dal relatore, si passa, quindi, alle dichiarazioni di voto finale.

Il senatore Giuseppe TURINI osserva che l'esigenza di un decentramento amministrativo a favore degli enti territoriali è fortemente avvertita da tempo nel nostro paese ed in tale direzione opera, peraltro con luci ed ombre, la legge n. 59 del 1997. Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, che costituiscono un punto di forza caratterizzante dell'economia nazionale e il maggior serbatoio occupazionale del paese, esse debbono oggi affrontare numerose difficoltà di autofinanziamento e di tipo burocratico. Le normative che regolano gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive sono farraginose e

spesso non raggiungono gli obiettivi che si propongono. Di qui l'esigenza di una nuova organizzazione che risolva questi problemi, creando una specie di sportello unico in grado di offrire una gamma completa di servizi e di informazioni, semplificando le procedure e gli adempimenti amministrativi. Il decreto legislativo oggi all'esame si ispira a tale esigenza e alle richieste degli operatori del settore. Ritiene doveroso sottolineare che si avranno difficoltà da parte delle regioni nell'attuazione della nuova disciplina, per la mancanza di chiarezza in ordine alle risorse attribuite, nonchè per l'oggettiva complessità di introdurre nuove regolamentazioni in materia di agevolazioni alle imprese produttive nei vari settori, industriale, dell'artigianato e del turismo. Inoltre, se appare giustificata nel settore dell'energia e in quello minerario la riserva di compiti di rilievo strategico allo Stato, occorre mantenere le competenze specializzate in materia mineraria attualmente svolte dai distretti di polizia mineraria periferici, indispensabili per il controllo e la sicurezza sia del lavoro minerario che delle cave a cielo aperto. Preannuncia pertanto l'astensione del gruppo di Alleanza nazionale.

Il deputato Mario VALDUCCI dichiara, a sua volta, l'astensione del gruppo di Forza Italia.

Il Presidente Mario PEPE pone quindi in votazione la proposta di parere presentata dal relatore, che viene approvata a maggioranza dalla Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 3095) ***Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni***

(Parere alla 1ª Commissione del Senato) (Esame e rinvio)

La Commissione inzia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI, *relatore*, riferisce che il disegno di legge A.S. 3095, di iniziativa del Governo, è stato approvato il 23 febbraio scorso dalla Camera dei deputati. Con esso vengono anzitutto modificate alcune disposizioni delle leggi nn. 59 e 127 del 1997; vengono, inoltre, introdotte alcune significative innovazioni (articolo 3) in materia di formazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l'altro, che il FORMEZ operi su tutto il territorio nazionale; infine, l'articolo 4 disciplina il lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (cosiddetto telelavoro).

Dopo aver ricordato che il documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1998-2000 impegna il Governo, fra l'altro, a completare il processo di riforma della pubblica amministrazione oltre che mediante l'utilizzo delle deleghe previste dalle legge nn. 59 e 127 del 1997, mediante puntuali ritocchi normativi che escludano norme di delega e mediante integrazioni della riforma con riferimento alla for-

mazione e all'aggiornamento professionale dei dipendenti e agli strumenti di flessibilità del lavoro pubblico, dà atto all'Esecutivo di aver mantenuto tale impegno politico con la presentazione del disegno di legge in esame.

Il relatore si sofferma quindi sull'articolo 1 del disegno di legge, valutando positivamente la disposizione di cui al comma 7 che, novellando l'articolo 4 della legge n. 59 del 1997, introduce un comma aggiuntivo (4-*bis)* che prevede una funzione consultiva delle commissioni permanenti sui decreti di cui al comma 4, secondo un'opzione già espressa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva della legge n. 59. Peraltro, poichè dopo il 31 marzo il Governo eserciterà solo il potere correttivo e/o integrativo, tale previsione va coordinata con la disciplina di cui all'articolo 10 della legge n. 59, istitutivo per l'appunto di tale potere correttivo.

Con riferimento all'articolo 1, comma 9, rileva come appaia inopportuna, in un atto legislativo, l'esplicitazione, a favore della Commissione bicamerale speciale, del potere (strumentale alla funzione di monitoraggio) di esercitare «attività conoscitive e di indagine»: trattasi, infatti, di formulazioni che sembrano riconducibili alle funzioni di cui agli articoli 143, 1° e 2° comma, e 144 del regolamento della Camera, ma la mancanza di una puntuale coincidenza potrebbe far pensare anche a poteri atipici, in una materia che è coperta da riserva di competenza dei regolamenti parlamentari.

Con riferimento all'articolo 1, comma 11, che prevede che il Governo eserciti la delega in funzione integrativa o correttiva, «anche nel caso in cui si intendano recepire condizioni e osservazioni formulate dalla Commissione di cui all'articolo 5 [della legge n. 59 del 1997] oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1», il relatore osserva che tale parere «postumo» (potendo essere espresso anche a termine scaduto e quindi a decreto già emanato) ha in realtà, più probabilmente, natura di proposta e quindi di atto di impulso. Egli ritiene che non possa essere attribuito tale potere soltanto alla Commissione bicamerale speciale escludendone la Commissione parlamentare per le questioni regionali, organo di rilevanza costituzionale che nella fase «primaria» dell'esercizio della delega ha assolto una funzione consultiva del tutto identica e paritaria. Appare quindi necessario emendare il testo, sia prevedendo un uguale potere della Commissione per le questioni regionali, sia sostituendo la locuzione «condizioni e osservazioni» con altra (ad esempio «indirizzi normativi») più confacente al carattere discrezionale del potere del Governo rispetto ai pareri non vincolanti previsti nella legge n. 59 da parte delle Commissioni consultive.

Il Sottosegretario di Stato Sergio ZOPPI, dopo aver sottolineato che il disegno di legge riflette, fra l'altro, l'esigenza di assicurare tempi più lunghi per l'emanazione di taluni dei provvedimenti delegati, si sofferma brevemente sulle osservazioni del relatore. In particolare, condivide la valutazione positiva in ordine al rilievo che si è voluto riconoscere alle commissioni parlamentari permanenti di Camera e Senato nell'esame

dei provvedimenti. Per quanto concerne la possibilità per la Commissione bicamerale speciale di svolgere attività conoscitive e di indagine, afferma di ritenere che detti poteri hanno carattere meramente strumentale e non atipico. Infine, ritiene che sia meritevole di attento esame l'osservazione riguardante l'articolo 1, comma undicesimo, del disegno di legge.

Il Presidente Mario PEPE, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

EMENDAMENTI
ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

Osservazione relativa all'articolo 10 dello schema di decreto:

Al comma 2, dopo le parole «apparato produttivo», aggiungere le seguenti: «con riferimento alle imprese operanti nei settori di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)* della legge 15 marzo 1997, n. 59».

1 TURINI

Osservazione relativa all'articolo 12 dello schema di decreto:

Sopprimere il comma 3 dell'articolo 12.

2 ANDREOLLI

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

29ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono: per Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) il dottore Beniamino Lapadula e la signora Elisabetta Leone; per la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL) il dottor Elio Corrente; per la Unione italiana del lavoro (UIL) il dottore Adriano Musi; per la Unione generale del lavoro (UGL) il dottor Corrado Mannucci ed il dottor Giovanni Zoroddu; per la Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL) il dottor Aldo Urbini, il dottor Giancarlo Urbini e il dottor Alfredo Moricone.

La seduta inizia alle ore 20,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R033 004, B68ª, 0020º)

Il Presidente Michele DE LUCA propone l'attivazione del collegamento audiovisivo interno con la sala stampa, per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale: la Commissione concorda ed il collegamento viene attivato.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulle prospettive di riforma degli enti previdenziali e assistenziali e dei loro organi: audizione dei rappresentanti della Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), della Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), della Unione italiana del lavoro (UIL), della Unione generale del lavoro (UGL), della Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori (CISAL)
(R047 000, B68ª, 0019º)

Il presidente Michele DE LUCA, dopo aver rivolto un cordiale saluto agli ospiti intervenuti, sottolinea come principio ispiratore della ri-

forma degli enti previdenziali sia stato quello di accorpare enti con medesime funzioni, anche al fine di evitare sprechi di risorse. In questa fase di armonizzazione dei regimi pensionistici, ci si chiede in che misura portare avanti l'attuazione di detto principio e se mantenere in vita alcuni degli enti esistenti.

Quanto all'altro problema del rapporto fra gli organi (ricorda il contrasto fra consiglio di amministrazione e Civ dell'Inps sul bilancio 1998 nonchè il contrasto nell'Inail sulla creazione di autonoma struttura di supporto del Civ) occorrerà riflettere sia sulla dimensione del Civ, sia sul significato di «indirizzo» e «controllo» al fine di evitare interferenze. Agli invitati, conclude il Presidente, si chiedono valutazioni su quale possa essere l'organizzazione migliore e sulla misura in cui mantenere il pluralismo degli enti.

Prende quindi la parola il dottor LAPADULA, rappresentante della CGIL.

Dichiara anzitutto di ritenere che sia ancora da percorrere la strada di una certa semplificazione per gli enti minori come l'Enpals, che manifestano una certa fatica nel procedere. Si possono prevedere, egli aggiunge, due grandi enti per il trattamento pensionistico, ed un grande ente per l'infortunistica sul lavoro: fra questi enti si possono ipotizzare forme di sinergia. Interventi in tale direzione sono stati concordati con il Governo ma poi si è manifestata inerzia; si potrebbe cogliere l'occasione della prossima scadenza dell'Enpals per riprendere la semplificazione mentre si auspica una sinergia fra i grandi enti per realizzare l'idea degli sportelli unificati.

Posta quindi l'esigenza di una riforma dei patronati e dei loro rapporti con gli enti, il dottor Lapadula sottolinea come l'esperienza di questi ultimi tre anni abbia confermato che il punto di debolezza della riforma è costituito non dal modello duale, di cui egli conferma la validità, ma dal ruolo importante di indirizzo e controllo.

Evidenziata la necessità di ridurre drasticamente l'eccessivo numero di organi, l'oratore si sofferma sulla ipotesi di organo monocratico o molto ristretto (comitato di gestione) e di una revisione della composizione del Civ da qualificare ulteriormente, riflettendo sulla eventuale inutilità di altri organi compreso il collegio sindacale, considerando anche la presenza di un magistrato della Corte dei conti.

Evidenziato poi l'indispensabile ruolo del Governo e del Parlamento, l'autore richiama l'attenzione sulla ipotesi di un organo ristretto di amministrazione nominato dal Governo su terne proposte dal Civ ovvero con parere del Civ e sentite le Commissioni parlamentari; ribadisce l'urgenza di intervenire sulla grande pluralità di organi, che non si sono peraltro reciprocamente riconosciuti; dichiara di considerare grave l'atteggiamento del Ministro del lavoro che da troppo tempo ha guardato con eccessiva inerzia al depauperamento subito dal sistema degli enti, specie dall'Inps. Ciò, egli aggiunge, non deve continuare, mentre con le prossime (a fine anno) scadenze occorrerà applicare il nuovo sistema. Col Governo era stata raggiunta un'intesa di massima, verbalizzata, che però non ha avuto ancora seguito.

Per quanto riguarda l'Inpdap occorre, a suo avviso, eseguire una verifica sul concreto svolgimento delle funzioni di questo nuovo ente, considerando che funziona ancora con le «vecchie» Casse del Ministero del tesoro, mentre al Ministero della difesa funzionano ancora uffici che si occupano di pensioni per singoli gradi con sistemi antiquati ed applicando norme molto articolate. Occorre che nell'Inpdap si concertino e si coordinino adeguate misure.

Per la CISL prende la parola il dottore CORRENTE, il quale ritiene prematuro parlare di ente unico e pone la necessità di assicurare efficienza nell'azione degli enti e di verificare le potenzialità degli enti minori quali l'ENPALS. Si tratta di fare funzionare meglio gli istituti previdenziali (riconoscendo che l'Inps ha qualche «marcia» in più) e di creare una rete che colleghi anche le strutture fiscali.

Posta in rilievo l'utilità dell'esperienza condotta dagli organi di controllo, grazie anche alle correzioni apportate con la legge n. 127 del 1997, l'oratore concorda comunque sull'opportunità di rivedere l'attuale disciplina, lasciando il vigente assetto col Civ e con l'organismo di gestione; osserva che il vero punto di frizione è costituito dalla mancanza di regole certe nei rapporti fra gli organi ed in particolare fra Civ e Consiglio di amministrazione (ad esempio, non c'è una norma che imponga di attuare gli indirizzo emanati) e si dice disponibile ad una riflessione sulla composizione del Civ. Conclude evidenziando l'eccessivo numero di organi esecutivi e di controllo interno ed esterno e ribadendo la necessità di disciplinare con norme certe i rapporti fra Civ e Consiglio di amministrazione.

Il dottore MUSI interviene in rappresentanza della UIL rilevando la positiva esperienza del sistema duale introdotto nel 1994, che non va messo in discussione ma confermato e corretto secondo le esigenze di un nuovo riassetto del sistema previdenziale. Dettosi poi favorevole ad una riflessione sulle dimensioni del Civ, l'oratore osserva che non ha senso parlare di piccole entità, di alcune specificità riconosciute più dal Parlamento che dalle parti sociali, ed auspica che il dibattito porti anzitutto a depurare gli aspetti oggettivamente validi da quelli strumentali (sarebbe strano che il Civ non si avvalesse di strutture di collaborazione, quando il Consiglio di amministrazione, che per norma è composto da esperti, ricorre addirittura a consulenze esterne); dichiara di non condividere molto le considerazioni esternate dal Presidente dell'Inail avv. Magno, nella recente audizione in questa Commissione; auspica che nel confronto con il Governo (non condivide il duro giudizio espresso dal dottor Lapadula sul Ministro del lavoro) si giunga a migliorare il sistema, a calibrare il rapporto fra Civ e Consiglio di amministrazione valorizzando le funzioni di indirizzo e vigilanza e stabilendo una unica responsabilità per il bilancio. Avviandosi alla conclusione pone l'esigenza di un migliore andamento della gestione degli enti e di una «ripulitura» che elimini errori, senza ricorrere ad «azzeramenti» o ritorni al passato. È necessario, egli aggiunge, puntare a due enti pensionistici (pubblico e privato)

e ad uno per l'infortunistica, salvaguardando i principi del decreto legislativo n. 479 del 1994.

Per la UGL interviene il dottor MANNUCCI che, affrontando il problema della riforma degli enti, dichiara di ritenere necessario accorpare con rapidità istituti aventi «più poltrone che iscritti», in vista di quel processo di unificazione che nel tempo dovrebbe portare ad un unico ente previdenziale per i settori pubblico e privato, fermo restando il particolare diverso ruolo dell'Inail.

Manifestata poi la contrarietà dell'Ugl ad un ritorno dei sindacati alla gestione, si dice favorevole ad una chiara divisione dei ruoli e ad un potenziamento delle funzioni di indirizzo e di controllo dei Civ (la richiesta del Civ dell'Inps di avere un bilancio parallelo non ha avuto seguito), i cui componenti, per metà, rappresentano le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

Si sofferma quindi ad evidenziare come l'attuale sistema, considerato duale, sia in realtà basato su tre organi principali: il Civ, il Consiglio di amministrazione ed il Presidente. Quest'ultimo non fa parte del Consiglio di amministrazione ma lo presiede e quando non è d'accordo rinvia la soluzione dei problemi.

Ritiene impensabile progettare di estromettere le parti sociali dalla conduzione degli enti; sottolinea l'esigenza che le leggi siano subito seguite da norme regolamentari d'attuazione e pone l'esigenza che i fondi dissestati vengano risanati prima di confluire nell'Inps.

In ordine alla questione delle sinergie, l'oratore sottolinea che all'Inps c'è una carenza di settemila unità di personale con il rischio di una grave paralisi. Chiede poi che si decida per la netta separazione in bilancio fra assistenza e previdenza e conclude sollecitando la riforma dei patronati, su cui sono state presentate proposte in Parlamento.

Il presidente DE LUCA conferma che il progetto di riforma dei patronati è all'attenzione del Senato della Repubblica.

Per la CISAL prende la parola il dottore Aldo URBINI.

Premesso che l'oggetto dell'audizione sottende la volontà di verificare sia come si è realizzata in tre anni la «coabitazione» degli organi istituiti col decreto legislativo n. 479/94, sia l'andamento complessivo del processo di riforma, l'oratore dichiara che la Cisal si limita a ribadire due principi fondamentali: il decentramento non deve riguardare solo o prevalentemente le responsabilità, ma anche ed in egual misura i poteri; assumere finalmente il metodo dell'investimento rigorosamente finalizzato ad una altrettanto rigorosa realizzazione degli obiettivi programmati (cosa, come, quando). Tutto ciò nel presupposto che le pubbliche amministrazioni siano messe in condizioni obiettive di produrre valore aggiunto, attraverso il coinvolgimento delle risorse umane e dei legittimi rappresentanti sindacali.

Circa le ipotesi riforma degli enti e dei loro organi, egli rileva preliminarmente che la condivisibile separazione fra politica e amministrazione deve essere più correttamente prodotta in separazione fra «ammi-

nistrazione politico-strategica» (linee di indirizzo – programmazione pluriennale – obiettivi strategici) e «amministrazione gestionale-operativa», sottolineando, successivamente, l'inderogabile esigenza di inserire il sistema duale in un modello partecipativo che faccia recuperare al paese l'enorme ritardo rispetto ai partners europei.

Il pluralismo degli enti previdenziali, aggiunge il dottore Aldo Urbini, non contrasta con l'esigenza di razionalizzare e valorizzare le rispettive sinergie e di eliminare accertate duplicazioni o sovrapposizioni strutturali e funzionali (richiama gli esempi di Ipsema ed Enpals rispetto ad Inail ed Inps).

Successivamente l'oratore conferma la scelta operata col decreto legislativo n. 479/94 attraverso l'istituzione di tre «poli» (previdenza privata, previdenza pubblica, assicurativo-infortunistica) , rilevando in particolare che – mentre non sussistono dubbi sulla *mission* assicurativa dell'Inail, tendenzialmente orientata al sostanziale recupero del fenomeno infortunistico, dalla prevenzione alla riabilitazione – motivi di opportunità suggeriscono, finchè non sarà completata l'armonizzazione, di mantenere separati i due rimanenti poli previdenziali.

In ordine ai rapporti fra gli organi egli osserva che la conflittualità va imputata ad una serie di fattori quali: l'anomala successione delle nomine; il clamoroso ritardo nella emanazione del regolamento sul funzionamento degli organi stessi (dopo tre anni, anzichè entro i 90 giorni previsti dal decreto legislativo n. 479 del 1994); la mancata preventiva predisposizione di un modello partecipativo in cui inserire il nuovo sistema duale; l'obiettiva difficoltà di riprodurre il principio della separazione fra politica ed amministrazione negli enti previdenziali considerati in termini marginali, nonostante si fossero dimostrati «antesignani» in materia (sottolinea l'esperienza maturata in campo amministrativo gestionale da Inps e Inail che operano con standards di alta qualità, confermando l'enorme distanza in termini di cultura rispetto ad altri enti); la pletoricità degli organi.

Inoltre, prosegue l'oratore, sono da collegare al contenzioso fra gli organi: il rischio di sottoclassificazione della dirigenza previdenziale, cui sono riconosciuti diritti e doveri *iure proprio* (decreto legislativo n. 29 del 1993) e la non chiara distinzione della funzione di «controllo» rispetto a quella di «vigilanza», collegata all' «indirizzo» e spettante al Civ. Al riguardo la Cisal inquadra i previsti servizi di controllo interno o nuclei di valutazione nell'evoluzione legislativa che ha introdotto il controllo di gestione sui risultati all'interno dell'apparato amministrativo, interagenti con le strutture operative (l'Amministrazione impara a «controllarsi» ed a «correggersi da sè»). Per tali servizi o nuclei il termine «controllo» va inteso in riferimento alla efficacia, all'efficienza e alla economicità della gestione nell'ambito della legittimità – regolarità dell'azione amministrativa.

In conclusione l'oratore conferma il sistema pluralistico degli enti, con l'eliminazione di eventuali duplicazioni e sovrapposizioni e con la valorizzazione di sinergie e delle *mission* dei vari soggetti e si dice favorevole ad una revisione degli attuali organi in termini di numero e di composizione.

A questo punto il presidente Michele DE LUCA da lettura del seguente comunicato stampa, diramato il 19 febbraio 1997:

«Il Governo e le Segreterie di CGIL, CISL e UIL concordano sull'urgenza di riformare gli organi degli enti previdenziali e assistenziali di cui al decreto legislativo 469/194.

Il numero eccessivo di organi a cui sono demandate competenze non chiare, in assenza di procedure certe, ha determinato rilevanti difficoltà di funzionamento della vita istituzionale degli Enti.

Le seguenti linee del provvedimento di riordino, che confermano la scelta duale in cui i compiti di indirizzo sono completamente distinti da quelli di gestione puntano sulla semplificazione degli organi, il contenimento della loro composizione numerica e alla piena valorizzazione del ruolo della tecnostruttura:

1. affidare all'organo collegiale designato dalle parti sociali le funzioni di programmazione, indirizzo, controllo e verifica dei risultati;

2. attribuire tutti i compiti gestionali ad un unico ristretto organo nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, sentito il parere dell'organo di indirizzo e vigilanza;

3. razionalizzazione dei poteri di vigilanza ministeriale e rinvio alla legge 20/199 per il ruolo della Corte dei conti. Riconsiderazione del ruolo del collegio sindacale e creazione di un organo di controllo interno coerente con il riassetto degli organi;

4. contenimento delle spese di funzionamento degli enti e miglioramento della loro efficacia anche con ricorso obbligatorio a forme di utilizzo comune di strutture e di organismi tecnici.»

Il dottore LAPADULA aggiunge che predetto accordo è stato a suo tempo raggiunto con i Ministri Bassanini e Treu.

Prende la parola il deputato MICHIELON: premesso che ha sentito molte lamentele dei rappresentanti sindacali per inadempienze del Governo, ma non ne ha sentita alcuna sui rapporti fra politica e gestione o sul pensionamento dei 14 mila ferrovieri e sulle prevedibili conseguenze per l'Inps, l'oratore pone l'esigenza di capire quale abbattimento dei costi si realizzerebbe con l'unificazione degli enti e fa riferimento all'arretrato – che gli risulta essere di quindici anni – che l'Inpdap, privo di informatizzazione, ha rispetto ad altri enti.

Osservato poi che sarebbe preferibile creare un ente nuovo, l'oratore si chiede quando l'Inpdap – chiamato ad unificare enti con storie diverse – potrà gestire carriere in modo unitario e, dopo avere considerato non adatta e «virtuale» una struttura come il predetto istituto che si limita a spostare personale da altre strutture, conclude chiedendo di conoscere secondo quali tempi si intenda procedere.

Il dottor LAPADULA si dice contrario ai prepensionamenti; osserva che la questione dei ferrovieri presenta aspetti diversi e rileva che per l'Inpdap – non ancora in condizione di operare – il Parlamento potrà fare la propria parte. La strada è quella che è stata indicata: trasferire alle sedi centrali e periferiche dell'Istituto (senza però inflazionarle)

quel personale di altre strutture che attualmente istruisce e liquida le pensioni. Oggi l'Inpdap, egli aggiunge, non conosce le posizioni previdenziali dei vari iscritti; ma poichè è stato istituito dovrà pure mettersi in condizione di operare, superando la carenza che è stata manifestata da parte del Ministero del lavoro, che è il responsabile dell'andamento degli enti e che come tale deve essere attivato dal Parlamento e deve rispettare l'accordo.

Il dottor MANNUCCI si dice favorevole alla eliminazione dei privilegi e all'autorisanamento dei fondi. Occorre, a suo avviso, portare tutti ad un certo livello di trattamento, lasciando, a chi vuole, la possibilità di costiuirsi una previdenza integrativa. Pone infine l'accento sul vitalizio del parlamentari e sugli interventi dei Presidenti delle due Camere.

Il deputato MICHIELON fa presente che sul trattamento dei parlamentari si è intervenuto con un'apposita riforma.

Il dottore CORRENTE sottolinea l'autonomia dei ruoli del Parlamento, che legifera, e dei sindacati che rappresentano gli interessi delle parti sociali. Ribadisce l'importanza della separazione tra assistenza e previdenza; e della linea scelta con l'intesa ricordata dal Presidente De Luca. Conclude auspicando il rafforzamento delle funzioni di indirizzo e vigilanza del Civ e, per quanto attiene all'Inpdap, una adeguata formazione del personale peraltro già prevista dal Civ e dal Consiglio di amministrazione dello stesso istituto.

Il presidente Michele DE LUCA ringrazia infine gli ospiti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 19.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B37ª, 0031º)

Il Presidente Massimo SCALIA avverte che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame di un documento sui delitti contro l'ambiente e sull'ecomafia, predisposto dal gruppo di lavoro coordinato dal senatore Lubrano di Ricco
(Rinvio)
(A010 000, B37ª, 0001º)

Il Presidente Massimo SCALIA, scusandosi in particolare con i commissari senatori presenti, informa la Commissione che il particolare svolgimento della seduta presso l'Assemblea della Camera non permette il seguito dell'esame del documento in titolo.

Ritiene quindi che tale esame possa essere rinviato ad altra seduta, da tenere presumibilmente la prossima settimata.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B37ª, 0007º)

Il Presidente Massimo SCALIA comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 12 marzo scorso, ha deliberato l'inclusione della dottoressa Angela Antonucci nell'elenco dei collaboratori della Commissione.

Avverte che la prossima seduta della Commissione è prevista per domani, 18 marzo 1998, alle ore 12, per procedere allo svolgimento di alcune audizioni.

La seduta termina alle ore 19,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

Presidenza del Presidente
BIASCO Salvatore

La seduta inizia alle ore 14,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A007 000, B14ª, 0017º)

Il Presidente Salvatore BIASCO comunica che con lettera in data 10 marzo 1998, su sua richiesta, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 della predetta legge, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, nn. 237 e 241, 2 settembre 1997, nn. 313 e 314, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 466, recanti norme in materia, rispettivamente, di soppressione dei servizi autonomi di cassa, di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, di imposta sul valore aggiunto, di redditi di lavoro dipendente, di istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonchè di riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese. Il termine pertanto scade il 31 marzo prossimo.

Il Presidente Salvatore BIASCO comunica inoltre che, con lettera in data 13 marzo 1998, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha deferito alla Commissione la richiesta del ministro delle finanze di parere parlamentare sul seguente schema di decreto legislativo: «Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali».

La Commissione dovrà esprimere il prescritto parere entro il 15 aprile 1998.

Esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere *a), b), c), d)* ed *f)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B14ª, 0017º)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il Presidente Salvatore BIASCO, *relatore per gli articoli da 2 a 7,* anche a nome del senatore Pasquini, relatore per disposizioni in materia di regime IVA, illustra le linee principali dell'articolo 1 del provvedimento in esame che saranno oggetto di uno schema di parere di cui dà conto che sarà presentato al termine della discussione sulle linee generali sulla scorta delle proposte che emergeranno nel corso del dibattito.

Per quanto riguarda le disposizioni relative agli articoli 2 e seguenti, sottolinea la rilevanza della modifica relativa al trattamento fiscale dell'indennità di mensa. Con tale ragionevole norma, infatti, si ritorna alla disciplina precedente che prevedeva appunto una limitata applicabilità dell'esenzione di tale indennità, in quanto consente una notevole riduzione della base imponibile. Pertanto ritiene opportuna la soluzione prospettata dal Governo che propone di mantenere l'indennità di mensa per i lavoratori dell'edilizia che non hanno possibilità di utilizzare dei punti di ristoro aziendali. In proposito precisa comunque come sarebbe più opportuno definire con maggiore precisione nel decreto legislativo il concetto di «zone dove manchino strutture».

Per quanto riguarda infine le disposizioni relative alla DIT, all'IRAP ed ai servizi di cassa, osserva che si tratta di correzioni formali senz'altro condivisibili.

Il senatore Furio BOSELLO preliminarmente apprezza l'ottimo lavoro dei relatori, i quali sia nella forma che nella sostanza hanno individuato alcune soluzioni alle questioni non risolte in occasione dell'esame dello schema del decreto legislativo n. 313 del 1997. Rileva come permanga comunque il rischio di un continuo ricorso da parte del Governo a strumenti normativi di carattere amministrativo, quali le circolari, per disciplinare aspetti del regime fiscale che invece dovrebbero essere previsti con fonte di rango legislativo. È ben cosciente del fatto che la legge non debba entrare nel dettaglio dell'amministrazione, ma certo non può essere tollerato che circolari ministeriali deroghino o interpretino norme legislative e che, pertanto, possano essere prese a parametro anche in sede giurisdizionale.

Per quanto riguarda le questioni relative all'abolizione dei servizi di cassa, rileva il notevole disagio in cui versano i contribuenti ora costretti a numerosi adempimenti aggiuntivi. Ricorda che l'abolizione di tali servizi fu ispirata dall'idea – a suo avviso di carattere illuministico

– in base alla quale la soppressione del servizio avrebbe «liberato» 6-7 mila dipendenti, i quali, invece alla prova dei fatti, sono risultati inidonei all'impiego in altre mansioni.

In relazione alla proroga dei termini della presentazione delle dichiarazioni e dei pagamenti delle imposte, sottolinea l'opportunità che il contribuente sia eventualmente chiamato a pagare un interesse compensativo esclusivamente nel caso in cui tale proroga si configuri come una facoltà del contribuente stesso. Laddove invece risulti essere un obbligo – per indisponibilità della modulistica o per altre motivazioni – lo Stato non può certo chiedere importi aggiuntivi. Per il medesimo motivo non ritiene condivisibile neppure l'argomento in base al quale la somma non erogata al fisco, rimanendo in possesso del contribuente, comunque costituisca un vantaggio per quest'ultimo.

Si chiede infine quale sarà lo strumento legislativo che il Governo adotterà per la determinazione del periodo di proroga.

Il senatore Helga THALER AUSSERHOFER concorda con le considerazioni del collega Bosello, il quale ha giustamente sottolineato come non sia possibile prevedere interessi di sorta nel caso in cui il contribuente non sia posto in grado di presentare la dichiarazione e provvedere ai relativi pagamenti nei termini di legge. Pertanto gli eventuali interessi potrebbero essere previsti solo nel caso in cui il ricorso alla proroga sia una facoltà e non un obbligo del contribuente.

Rileva inoltre come negli ultimi tempi il Governo abbia fatto, a suo avviso, un ricorso troppo frequente allo strumento della circolare talvolta anche in contrasto con la legge.

Il senatore Andrea PASTORE osserva preliminarmente come la Commissione si trovi oggi ad esaminare uno schema di decreto legislativo con il quale si prevedono delle correzioni a decreti legislativi approvati molto recentemente. A suo avviso ciò è la dimostrazione di una certa improvvisazione della riforma fiscale e di una disattenzione da parte del Governo verso i suggerimenti a suo tempo avanzati dalla Commissione e da parte della stampa specializzata. In particolare, sottolinea i propri dubbi in ordine ai profili di legittimità e di opportunità politica dell'emanazione di decreti correttivi di provvedimenti sostanzialmente ancora non operanti, come è già avvenuto in occasione del decreto legislativo n. 463 del 1997, recante correzioni alla disciplina dei servizi di cassa. Vi sono stati infatti casi in cui il Governo, utilizzando lo strumento del decreto correttivo, non ha ritenuto necessario consultare la Commissione per il prescritto parere. Si tratta di un fatto grave sul quale chiede un chiarimento.

Osserva quindi come il Paese abbia bisogno di una tregua normativa; pertanto lo strumento del decreto legislativo dovrebbe essere utilizzato con estrema prudenza, anche se comprende che talvolta sorga la necessità di chiarire precedenti disposizioni legislative la cui corretta interpretazione diviene essenziale nell'imminenza di scadenze degli adempimenti.

Come già ebbe modo di rilevare lo scorso anno, evidenzia quindi i disagi dei contribuenti derivanti dall'abolizione del servizio di cassa. Sottolinea in particolare la grave situazione venutasi a creare nelle conservatorie del registro immobiliare, laddove si è manifestata una disparità di trattamento tra le iscrizioni ipotecarie esenti, immediatamente ricevibili perchè non implicano un pagamento di imposte, e quelle a titolo oneroso che invece devono seguire la nuova procedura di versamento tramite concessionario. In questo modo si è venuto ad intaccare il principio consolidato dell'immediatezza della pubblicità di quel tipo di atti.

Sottolinea quindi l'inutilità della scelta di destinare il personale di cassa ad altre mansioni, una scelta che in realtà ha consentito non tanto la cosiddetta «liberazione» di una quota di personale, quanto un'anticipazione al 1997 del gettito di circa 3mila miliardi di lire per il tramite del concessionario, quindi il raggiungimento del positivo risultato dei conti pubblici dello scorso anno.

Concorda infine con i colleghi intervenuti sulla necessità di invitare il Governo a non prevedere interessi nel caso di pagamenti effettuati obbligatoriamente fuori termini.

Il senatore Giancarlo PASQUINI, *relatore per l'articolo 1,* in replica, pur concordando con le considerazioni di alcuni colleghi intervenuti circa il rischio di una eccessiva produzione legislativa in materia fiscale, deve sottolineare come l'attuale fase sia estremamente delicata in quanto ci troviamo in una situazione di transizione che necessariamente richiede disposizioni correttive ai provvedimenti approvati lo scorso anno. Condivide comunque l'opportunità che, rispetto allo scorso anno, nel 1998, in materia fiscale, venga emanato un numero inferiore di disposizioni legislative.

Si sofferma quindi brevemente sulla questione delle fidejussioni che i contribuenti creditori IVA sono tenuti a presentare al momento della richiesta di rimborso. Come è noto, la gran parte di tale fidejussioni dovrebbe essere emesso dalle compagnie di assicurazione le quali, sebbene sia previsto un notevole rialzo dei costi di tali atti, non sono disponibili a garantire la solvibilità delle aziende nel caso di richiesta di garanzia anche per imposte diverse dall'IVA. Non comprende quindi per quale motivo lo Stato richieda al contribuente una fidejussione solo nel caso di crediti IVA e non anche – per assurdo – nel caso di altri tributi. Sta di fatto che comunque le compagnie assicuratrici oggi non garantiscono anche tali ulteriori rischi, con la conseguenza di creare gravi difficoltà alle aziende creditrici.

Il Presidente Salvatore BIASCO, *relatore per gli articoli da 2 a 7,* in replica, osserva che, per quanto riguarda l'emanazione delle circolari ministeriali, la Commissione procederà, non appena possibile, all'audizione dei rappresentanti delle Finanze per conoscere la ratio di tali provvedimenti, mentre concorda sulle considerazioni svolte in ordine alla proposta di proroga della presentazione delle dichiarazioni e dei relativi pagamenti. Sarà necessario richiedere al Governo che una modesta en-

tità di interessi sia richiesta ai contribuenti soltanto nel caso in cui essi vorranno avvalersi in modo facoltativo dell'eventuale scadenza ulteriore dei termini. Ritiene inoltre che lo strumento legislativo più idoneo per prevedere il nuovo termine di presentazione, sia il decreto legislativo correttivo. Condivide infine le considerazioni del relatore Pasquini in ordine alla delicatezza dell'attuale fase di attuazione delle riforme fiscali del 1997, una situazione che naturalmente richiede continui e ridotti provvedimenti applicativi ed interpretativi che non potranno – anche in tal caso – che essere adottati con lo strumento del decreto legislativo che comunque non dovrà in alcun modo modificare l'impianto della riforma.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Ricorda che domani, mercoledì 18 marzo, alle 19, è previsto il termine per la presentazione degli emendamenti allo schema di parere che sarà subito presentato dai relatori ed immediatamente distribuito. Giovedì 19 marzo la Commissione procederà all'esame ed alla votazione finale del parere.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

Presidenza del Vice Presidente
CAVERI Luciano

Interviene il ministro per il commercio con l'estero, Augusto Fantozzi.

La seduta inizia alle ore 14,10.

PARERE SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(inizio dell'esame e rinvio).
(R139 b00, B31ª, 0012º)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Marianna LI CALZI, *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di commercio con l'estero è presentato ai sensi degli articoli 4, comma 4, lettera *c)* e 11, comma 1, lettera *b)* della legge delega 15 marzo 1997, n. 59, con la quale si conferisce al Governo il potere di riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dall'assistenza e previdenza, nonchè gli enti privati controllati direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale.

La finalità del provvedimento in oggetto è quella di razionalizzare e di rendere organici gli strumenti di intervento a supporto delle attività delle imprese italiane sui mercati internazionali, incentivandone la capacità di competitività.

Con il decreto legislativo in esame, cioè, si intende far diventare meglio rispondenti alle nuove necessità gli strumenti operativi predispo-

sti per gestire le misure a favore delle imprese italiane che operano su mercati diversi da quello nazionale, in presenza di tendenze assai nette, come la globalizzazione dei commerci e l'accresciuta concorrenzialità tra le imprese.

Il decreto legislativo, in sostanza, non innova le misure, ma tende a renderle più efficaci attraverso l'ottimizzazione degli strumenti gestori. Nella relazione di accompagnamento al provvedimento si afferma, infatti, che esso segue l'approvazione della legge 25 marzo 1997, n. 68 di riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

Il provvedimento in esame richiama o modifica:

1) la legge 24 maggio 1977, n. 227, che reca disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione dei lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

2) il decreto ministeriale 23 gennaio 1978, che reca l'approvazione dello statuto della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione;

3) la legge 29 luglio 1981, n. 394 (di conversione del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251) che reca provvedimenti per il sostegno delle esportazioni;

4) la legge n. 304 del 1990, che prevede il finanziamento a tasso agevolato delle spese da sostenere per la predisposizione delle offerte di partecipazione a gare internazionali indette in paesi non appartenenti all'Unione europea;

5) la legge 24 aprile 1990, n. 100, che reca norme sulla promozione della partecipazione a società miste ed imprese miste all'estero;

6) la legge 9 gennaio 1991, n. 19, che reca norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;

7) la legge 26 febbraio 1992, n. 212, che reca norme per la collaborazione con i paesi dell'Europa centrale ed orientale.

Le provvidenze stabilite con tali leggi restano, sostanzialmente, in vigore. Le modifiche incidono soprattutto sugli strumenti operativi, preposti a dare attuazione a tali provvidenze.

Entrando nel merito del provvedimento, fa presente che la nuova organizzazione degli strumenti destinati ad agire in materia di commercio estero, cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero di rilievo nazionale, viene coordinata e diretta dal CIPE. La programmazione di tutte le attività si otterrà attraverso le direttive emanate dallo stesso CIPE.

Viene inoltre istituito uno «sportello unico» per agevolare le imprese nella fase delle istruttorie delle pratiche.

I servizi assicurativi per il commercio con l'estero vengono devoluti all'istituendo Istituto di diritto pubblico che subentra alla SACE, sezione specializzata dell'INA, mantenendone la denominazione.

Il finanziamento dei crediti all'esportazione, già gestito con l'apposito fondo da Mediocredito centrale S.p.A., verrà assegnato, a far data dal 1° gennaio 1999, alla SIMEST S.p.A..

I compiti di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso la costituzione di *joint ventures* vengono confermati alla SIMEST S.p.A. ed alla FINEST S.p.A; che, tuttavia, registrano significative modifiche alle relative leggi istitutive e vengono dotate di nuovi, più ampi e più incisivi strumenti di intervento.

L'ICE viene rafforzato con il potenziamento della sua rete informatica.

Rileva, inoltre, che il ruolo primario degli strumenti nazionali che operano in materia di commercio estero, cooperazione internazionale e attività promozionale all'estero viene confermato dalle norme contenute nello schema di decreto legislativo sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Infatti, il comma 2 dell'articolo 17 del Capo II di detto schema di decreto legislativo stabilisce che senza pregiudizio delle attività concorrenti che possono svolgere le regioni e gli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo Stato continua a svolgere funzioni e compiti concernenti:

a) l'assicurazione, la riassicurazione ed il finanziamento dei crediti all'esportazione di merci e servizi;

b) la partecipazione ad imprese e società miste, promosse o partecipate da imprese italiane; la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico commerciale ed organizzativo di iniziative di investimento e di cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese italiane;

c) il sostegno alla partecipazione di imprese e società italiane a internazionali;

d) l'attività promozionale di rilievo nazionale, attualmente disciplinata dalla legge 25 marzo 1997, n. 68.

Il successivo comma 3 dello stesso articolo 17 del decreto legislativo richiamato sancisce, inoltre, che restano fermi le funzioni e i compiti assegnati alla cabina di regia nazionale dalla legislazione vigente.

Relativamente a queste ultime norme, non appare producente immaginare un sistema di concorrenzialità tra Stato e Regioni, quando la complessità, la difficoltà, la necessità di impiegare ingenti risorse nelle azioni di promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi locali richiederebbe, semmai, un metodo di concertazione delle iniziative, anche valorizzando al massimo la rete estera degli uffici diplomatico consolari e di quelli dell'ICE.

Poichè non è in discussione il convincimento che occorra mantenere forti strumenti operativi a livello nazionale, come quelli definiti nel decreto legislativo in esame, l'esigenza, non infondata, di un migliore raccordo fra questi e quelli attivati o attivabili a livello regionale dovrebbe trovare soddisfazione in sede di esame del citato decreto legislativo sul conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali.

La regia delle politiche strategiche di sostegno al commercio estero, alla cooperazione internazionale ed alle attività promozionali all'estero e i compiti di coordinamento operativo vengono conferiti, nel decreto legislativo in esame al CIPE attraverso una puntuale previsione.

Si istituisce presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) una Commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale con l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o per delega dal Ministro del commercio con l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, degli affari esteri, del commercio con l'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La Commissione delibera su proposta del Ministro del commercio con l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero è costituita un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio nelle materie di competenza della Commissione (articolo 24, comma 1).

Detta Commissione svolge i compiti spettanti al CIPE nelle materie di cui al comma 1 in via ordinaria ... salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri non ritenga di deferire alla deliberazione collegiale del CIPE determinati oggetti e materie. La Commissione, fatte salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in materia di politica internazionale e le specifiche competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, può al fine di razionalizzare l'impiego delle risorse emanare direttive intese ad indicare priorità nonchè definire parametri e criteri operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli organismi operanti nel settore (articolo 24, comma 2).

È compito della Commissione permanente di stabilire le modalità e i criteri per il coordinamento dell'attività delle amministrazioni, enti ed organismi operanti nel settore del commercio estero, fatte salve le specifiche competenze dei Ministri vigilanti. A tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei Ministeri interessati, presidenti o direttori generali dell'ICE, della SIMEST S.p.A., della FINEST S.p.A,. del soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1973, n. 295 e dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero. La Commissione promuove altresì la costituzione e la diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi delle vigenti disposizioni (articolo 24, comma 3).

È compito del CIPE deliberare le operazioni e le categorie di rischi assicurabili ... su proposta del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, tenendo anche conto degli accordi internazionali, nonchè della normativa e degli indirizzi dell'Unione europea in materia di privatizzazione dei rischi di mercato e di armonizzazione dei sistemi comunitari di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato (articolo 2, comma 3).

Il CIPE, inoltre, entro il 30 giugno di ciascun anno su proposta del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, delibera il piano

previsionale degli impegni assicurativi (dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero – SACE) tenendo conto delle esigenze di internazionalizzazione e dei flussi di esportazione della rischiosità dei mercati e dell'incidenza sul bilancio dello Stato (articolo 8, comma 1).

Ed ancora, il CIPE è chiamato a stabilire la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo ... su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero (articolo 14, comma 3).

Il CIPE delibera anche entro il 30 giugno di ciascun anno su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, ... il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per l'anno successivo, relativamente alle operazioni di cui all'articolo 14 (articolo 17 comma 1).

Ed ancora,, in relazione alle attività della SIMEST S.p.A. si determina che il CIPE, con propria delibera adottata su proposta del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica stabilisce:

1) le ipotesi in cui il limite del 25 per cento della partecipazione può essere aumentato;

2) le ipotesi in cui il termine per la cessione può essere prorogato;

3) le ipotesi in cui, in ragione dell'uso dei fondi specifici destinati allo scopo, non si applicano il limite di partecipazione o l'obbligo di cessione;

4) le ipotesi in cui la SIMEST S.p.A. può essere a partecipare ad aumenti del capitale sociale di società di diritto italiano interamente destinati a realizzare l'acquisizione di partecipazioni di imprese o società all'estero (articolo 20, comma 1, lettera *d)*).

Il CIPE, infine, individua annualmente i paesi ammessi alle agevolazioni erogate dalla FINEST S.p.A. con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del commercio con l'estero (articolo 22, comma 2).

Il CIPE, e per esso la sua Commissione permanente, è chiamato, pertanto, a regolamentare tutte le misure pubbliche a sostegno delle attività all'estero delle imprese italiane. Esso, dunque, si pone come uno strumento di coordinamento strategico della politica economica estera del nostro Paese.

Le dinamiche dei mercati internazionali sono rapide e in costante evoluzione. Non e immaginabile che le operazioni ammesse ai contributi pubblici possano essere stabilite una volta e per sempre o che esse, stabilite per legge, possano essere variate con i tempi richiesti dalle modificazioni legislative. L'eccesso di regolamentazione in una materia come questa può concretamente trasformarsi in un ostacolo. L'utilizzo di uno strumento agile come il CIPE consente di individuare con la richiesta tempestività le operazioni da sostenere nell'interesse

dell'economia italiana, mirandole alle effettive condizioni del mercato e superando la dispersività del passato.

L'efficienza degli strumenti e la loro flessibilità si esaltano con l'istituzione, a cura dell'ICE, di sportelli unici ai quali si rivolgeranno le imprese per fruire dei servizi e delle agevolazioni previste dalle leggi (articolo 24, 3).

Quanto, poi, all'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, SACE, osserva che la costituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero, di diritto pubblico, dotato di autonomia patrimoniale e gestionale, e posto sotto la vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decretata con l'articolo 1 del provvedimento in esame si pone in relazione all'avvenuta privatizzazione dell'INA, che all'erogazione di tali servizi era preposta attraverso la sezione specializzata SACE.

La relazione illustrativa al provvedimento chiarisce che la scelta dello strumento pubblico nasce da precise esigenze, in quanto si tratta di attività che non hanno mercato. La stessa relazione concorda che essendo tali assicurazioni assistite da «garanzia sovrana» e, cioè, dello Stato, in tutti gli ordinamenti dei paesi occidentali vi si provvede con enti o società pubbliche.

L'attività della SACE, sezione speciale dell'INA – si è basata, in passato, sull'emissione di polizze assicurative.

Il nuovo Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero è chiamato a svolgere i seguenti compiti (articolo 2):

1) rilasciare garanzie nonchè ad assumere in assicurazione i rischi di carattere politico catastrofico, economico, commerciale e di cambio a favore di operatori nazionali per le loro attività all'estero. L'Istituto può concedere garanzie ed assicurazioni anche a banche, nazionali ed estere, in relazione ai crediti concessi ad operatori nazionali o alla controparte estera ed in relazione a crediti concessi da banche a Stati e a banche centrali per rifinanziare i debiti degli Stati medesimi;

2) stipulare accordi di riassicurazione coassicurazione con enti o imprese italiani o con organismi internazionali;

3) concludere accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati per fornire assistenza agli operatori nella fase istruttoria delle pratiche.

Il nuovo Istituto – che rappresenta una delle novità più rilevanti contenute nel decreto legislativo – autorizzato a rilasciare anche «garanzie». Le polizze assicuratorie sono considerate come uno strumento meno liquido e meno flessibile delle garanzie fideiussorie e, perciò, sono meno apprezzate dal mercato. Lo sforzo di modernizzazione del sistema di sostegno finanziano all'export deve puntare alla semplificazione dell'attività operativa, stimolando l'impiego delle garanzie e prevedendo anche che l'Istituto possa proporsi, in alcuni limitati casi, come finanziatore diretto. Questa opzione si dimostra di grande utilità quando, per operazioni che non prevedano contributi finanziari sugli interessi, il costo risulta inferiore e qualora la disintermediazione favorisce la competitività stimolando un sistema bancario insufficientemente ricettivo. Sem-

bra, dunque, opportuno che la norma sottolinei meglio l'autonomia dell'Istituto nella scelta degli strumenti operativi.

Quanto all'introduzione della disciplina che impone l'accantonamento al fondo rischi (articolo 8, comma 3), essa e condivisibile. Tuttavia, appare opportuno che il decreto distingua sulla gestione dei rischi a fronte dei quali si dispone l'accantonamento. Poichè si tratta di rischi «politici», l'accantonamento da solo non sembra sufficiente in assenza di altre misure prudenziali.

L'obiettivo del decreto è certamente quello, come si evince dal citato articolo 8, di dar vita ad una gestione dei rischi «politici» nella logica dell'autosostentamento del sistema.

Nella fase transitoria fra vecchia e nuova gestione, dovrebbe, però, essere prevista una doppia contabilità, che distingua tra i rischi coperti finora, destinata a concludersi, e quelli da assumere e per i quali vengono introdotti moderni sistemi di disciplina e di controllo gestionale. Ma in quest'ottica sembra indispensabile introdurre un tetto all'assunzione dei rischi, in base al quale determinare l'accantonamento prudenziale calcolato in proporzione al fattore di sinistrosità dei rischi assunti in relazione all'esperienza del passato.

Per quanto riguarda la strutturazione dell'Istituto (articoli 4 e 5), l'istituzione del comitato esecutivo (artico1o 4, comma 8) non appare raccordata con i compiti del Consiglio di amministrazione e del direttore generale. Se il comitato esecutivo è espressione del Consiglio di amministrazione dovrebbe essere presieduto dal Presidente. Invece, cos i come quest'organo è disegnato, esso appare come sostitutivo di un amministratore delegato o del direttore generale.

Relativamente, poi, al Fondo per il finanziamento dei crediti all'esportazione, rileva che il finanziamento dei crediti all'esportazione, a mezzo di contributi sugli interessi, non subisce modificazioni di rilievo rispetto alla normativa vigente.

Il Fondo, istituito all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295 viene alimentato con assegnazioni, stabilite annualmente con la legge finanziaria (articolo 17, comma 2).

I contributi sugli interessi sono erogati come finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi nonchè esecuzioni di studi, progettazioni e lavori all'estero (articolo 14, comma 1).

Possono beneficiare di detti contributi agli interessi:

a) gli operatori nazionali che ottengono finanziamenti all'estero anche per il tramite di banche nazionali;

b) le banche nazionali ed estere, che concedono finanziamenti sia agli operatori nazionali o alla controparte estera;

c) gli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonchè i committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali (articolo 15).

Il soggetto gestore del fondo, a seguito di direttive del Ministero del tesoro, può effettuare operazioni di copertura, parziale o totale dei rischi sui tassi di interesse o di cambio anche per importi e durata glo-

bali non coincidenti con le operazioni stesse. Proventi o oneri, che dovessero derivare da dette operazioni sono imputati al Fondo (articolo 16, comma 1).

Inoltre, il soggetto gestore del Fondo può contrarre mutui e prestiti sia in lire che in valuta su qualsiasi mercato. Il ricavo netto da queste operazioni deve essere versato su apposito conto di tesoreria intestato al soggetto gestore del Fondo. Il rimborso delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti è posto a carico del Ministero del tesoro (articolo 16, comma 2). Queste disposizioni sono già contenute nel collegato alla legge finanziaria per il 1997 (legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, commi 30-36).

Il Ministro del tesoro, entro il 30 settembre di ciascun anno, informa il Parlamento sulla gestione del Fondo (articolo 18).

Soggetto gestore del Fondo resta, fino al 31 dicembre 1998, il Mediocredito centrale S.p.A. A far data dal 1° gennaio 1999, la gestione del Fondo viene trasferita alla SIMEST S.p.A. (articolo 25, comma 1), chiamata a stipulare apposita convenzione con il Ministero del commercio con l'estero (articolo 25, comma 2). La SIMEST S.p.A. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche al Mediocredito centrale S.p.A. (articolo 25, comma 3). Entro il 1° gennaio 1999, vengono trasferite alla SIMEST S.p.A. i fondi e le disponibilità finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1 nonchè le risorse materiali ed umane impiegate dal Mediocredito centrale S.p.A. per la gestione degli interventi di cui al comma 1 (articolo 25, comma 4).

Il Mediocredito centrale S.p.A., in quanto già Istituto centrale per il credito a medio termine, ha gestito, in forza delle disposizioni contenute nei Titoli IV e V della legge 24 maggio 1977, n. 227, il finanziamento dei crediti a medio termine relativi all'esportazione di merci, alla prestazione di servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonchè i crediti finanziari destinati alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale.

Il trasferimento della gestione del Fondo da Mediocredito centrale S.p.A. alla SIMEST S.p.A., stabilito con il decreto in oggetto ha sollevato, in più ambienti, una serie di perplessità.

La gestione del Fondo è stata Finora affidata a Mediocredito centrale S.p.A., in forza della convenzione stipulata tra lo stesso Mediocredito centrale S.p.A. e il Ministero del tesoro. La convenzione fissa la durata della gestione in dieci anni ed è tuttora in vigore. Con il decreto in esame si stabilisce invece di affidare la gestione del Fondo alla SIMEST S.p.A., a far data dal 1° gennaio 1999.

L'affidamento di fondi pubblici ad un soggetto gestore individuato per legge non sembra del tutto armonizzato con i principi comunitari e nazionali di cui alla direttiva n. 92/50 dell'Unione europea, recepita con il decreto legislativo n. 157/1995. Inoltre tale affidamento appare anche in contrasto con l'articolo 47 del testo unico bancario, ispirato ai richiamati princìpi stabiliti dall'Unione europea che prevede specificamente che gli enti gestori di fondi pubblici devono essere prescelti con riguardo alle condizioni offerte ed all'adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa nel contesto di una procedura di aggiudicazione trasparente.

Inoltre, lo stesso articolo 47 del testo unico bancario riserva esplicitamente alle banche l'assegnazione di fondi pubblici destinati all'agevolazione creditizia. Una riserva motivata dal fatto che tutte le operazioni di agevolazione sono conseguenti ad un'operazione creditizia.

I fondi erogati in forza della legge 227/1977 e, finora gestiti da Mediocredito centrale S.p.A. sono finalizzati a stabilire più convenienti tassi di interesse sui finanziamenti intesi a favorire le esportazioni italiane e rientrerebbero pertanto, nella previsione dell'articolo 47 del testo unico bancario.

Tale previsione trova la sua spiegazione nella necessità che il gestore dei fondi sia in possesso di una specifica professionalità e sia sottoposto ai controlli della Banca d'Italia. Tali presupposti verrebbero entrambi a cadere nel caso in cui la concessione delle agevolazioni fosse deferita ad un intermediatore finanziario, chiamato, oltretutto, ad operare sulla base di un'ampia autonomia amministrativa e ad effettuare operazioni che richiedono valutazione unitaria l'erogazione di tutte le provvidenze previste per favorire le esportazioni italiane e l'internazionalizzazione delle imprese nazionali trova adeguata soddisfazione nel ruolo assegnato al CIPE. Di conseguenza, una gestione del Fondo affidata ad un'azienda bancaria distinta dalla società preposta agli interventi di natura non creditizia non sembrerebbe contrastare con la spirito complessivo del decreto.

Passando ad esaminare gli incentivi per l'internazionalizzazione, fa presente che l'operatività della SIMEST S.p.A., preposta ad incentivare la costituzione di società miste all'estero, e della FINEST S.p.A. investita del compito di sostenere l'internazionalizzazione delle imprese localizzate in alcune aree del Paese, viene significativamente ampliata.

5.1. Per quanto riguarda la SIMEST S.p.A., ora essa può, in forza del nuovo disposto, partecipare ad imprese che non siano *joint ventures* (articolo 20, comma 1, lettera *a)*) e che siano operative in uno degli stati dell'Unione europea, purchè controllate da soggetti di diritto italiano (articolo 20, comma 1, lettera *b*).

Inoltre, la SIMEST S.p.A. può ora concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni e nella misura non superiore al 25 per cento, ad imprese e società estere, partecipate con quote di minoranza, anche nell'ambito di operazioni di cofinanziamento con la BERS, la BEL, la IFC ovvero altri enti sovranazionali (articolo 20, comma 1, lettera *c)*).

La SIMEST S.p.A., ancora, può partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring (articolo 20, comma 1, lettera *c)*).

La quota della partecipazione della SIMEST S.p.A. nelle società miste viene fissata normalmente fino al 25 per cento (contro il precedente livello del 15 per cento), salva la ricordata autorizzazione del CIPE per un suo ulteriore innalzamento e per l'estensione della

durata delle partecipazione oltre agli Otto anni previsti di norma (articolo 20, comma 1, lettera *d)*).

L'impegno al riacquisto delle quote di partecipazione della SIMEST S.p.A., al termine degli otto anni, viene esteso anche a terzi diversi dagli altri azionisti, che in forza della legislazione finora vigente dovevano essere esclusivamente italiani (articolo 20, comma 2).

Inoltre la SIMEST S.p.A. può corrispondere contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati, per la loro partecipazione finanziaria in società o imprese estere (articolo 20, comma 4).

Per quanto riguarda la FINEST S.p.A., la nuova disciplina prevede norme analoghe a quelle introdotte per la SIMEST S.p.A. ed essa può, quindi partecipare anche ad imprese che non siano *joint ventures*, fino al limite del 25 per cento del capitale o del finanziamento occorrenti per l'investimento, mentre il limite temporale per la cessione della partecipazione passa da sei ad otto anni (articolo 21, comma 2).

Inoltre, la FINEST S.p.A. può partecipare direttamente ad investimenti di carattere strumentale che riguardino progetti di cooperazione industriale e commerciale, anche se essi sono stati promossi da imprese diverse da quelle cui sono stati destinati finora gli interventi della stessa FINEST S.p.A. (articolo 21, comma 3). Tale norma si coniuga con quella già ricordata (articolo 22, comma 2) che demanda al CIPE la responsabilità di individuare i paesi che rientrano nell'ambito degli interventi della FINEST S.p.A. che diventa, in tal modo, uno strumento assai più flessibile e, quindi, più adatto ad assecondare le scelte di politica estera economica del nostro Paese.

La FINEST S.p.A., così come configurata con il decreto in oggetto, non ha compiti definiti e rischia concretamente di diventare una duplicazione della SIMEST S.p.A. con la quale condivide gli strumenti operativi. Sarebbe, probabilmente, più opportuno individuare con puntualità gli ambiti operativi della FINEST S.p.A., confermandoli nei paesi dell'Europa centrale ed orientale che sono in continuità territoriale con le regioni del nord-est italiano al cui sviluppo è finalizzata la finanziaria. Resterebbero comunque salvi i poteri del CIPE di stabilire priorità o esclusioni di paesi in relazione alle scelte strategiche di politica estera e di politica commerciale dell'Italia.

Conclude, osservando che il decreto legislativo in esame è coerente con le esigenze che si pongono in relazione al ruolo che la struttura imprenditoriale del nostro Paese è chiamato a giocare sullo scenario internazionale dei commerci. In quanto tale, esso è stato accolto positivamente dagli operatori nazionali.

Le esigenze di approfondimento che si sono manifestate e che sono state sottolineate nella relazione riguardano aspetti tecnici che, comunque non contraddicono l'impianto del decreto.

In particolare, sarebbe consigliabile valorizzare meglio l'autonomia nella scelta degli strumenti operativi del costituendo Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero.

Appare poco opportuno, anche in relazione alla legislazione sul credito, trasferire la competenza di gestione del Fondo con il quale si contribuisce a determinare i tassi di interessi per i crediti alle esportazioni da uno ad altro organismo.

Sembra conveniente specificare l'ambito di intervento della FINEST S.p.A., confermandone la vocazione nei paesi dell'Europa centrale ed orientale ed evitando che essa diventi un superfluo duplicato della SIMEST S.p.A..

Il deputato Antonio DI BISCEGLIE, *relatore per gli articoli 38, 39, 40 e 41 dello schema di decreto legislativo concernente il conferimento di funzioni e compiti dallo Stato alle regioni,* fa presente che le disposizioni citate sono inserite all'interno del capo VII del titolo II e riguardano anch'esse il commercio con l'estero.

Relativamente agli articoli 39 e 40, considerando che all'articolo 40 vengono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative concernenti la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale, oltre che regionale e locale, risulta inopportuno mantenere in capo allo Stato la funzione di pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale prevista alla lettera *d)* dell'articolo 39.

Relativamente alle funzioni concernenti l'organizzazione di corsi di formazione professionale per gli operatori commerciali con l'estero, trasferite alle regioni ai sensi dell'articolo 40, comma 2, lettera *g)* fa presente l'opportunità di verificare che le regioni abbiano gli strumenti per esercitare tale funzione. In caso contrario sarebbe preferibile prevedere un concorso nell'esercizio delle medesime funzioni.

Il Ministro per il commercio con l'estero, Augusto FANTOZZI osserva – relativamente allo schema di decreto legislativo sul conferimento di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali, per la parte che concerne disposizioni in materia di commercio – che l'elencazione contenuta al comma 2 dell'articolo 17 dovrebbe essere trasposta nel comma 1.

Non ha senso, difatti, immaginare un'azione concorrente delle regioni e degli enti locali in relazione all'assicurazione ed al finanziamento dei crediti all'esportazione, alla creazione di società miste ed alla attività promozionale di rilievo nazionale.

Nel comma 2 dell'articolo 17 dovrebbe, invece, essere inclusa l'attività relativa alla promozione ed al sostegno finanziario delle iniziative di investimento da parte delle imprese italiane (cd. Programmi di penetrazione commerciale), che risulta, nel testo trasmesso alle Camere (articolo 47, comma 1, lettera *c)*) devoluta alle regioni. Tale attività, nel testo esaminato dal Consiglio dei Ministri, risultava sia trasferita alle regioni che conservata allo Stato come funzione concorrente.

Fa presente l'opportunità di inserire all'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, il riferimento, tra le funzioni riservate allo Stato, alle esposizioni internazionali.

Quanto, poi, all'articolo 41, comma 2, osserva che con tale norma si abrogano due disposizioni contenute agli articoli 2, comma 2, lettera *d)*, della legge 25 marzo 1997, n. 68, e 4, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 302 che consentono all'Istituto Nazionale per il commercio estero e ad una Direzione generale del Ministero del commercio con l'estero lo svolgimento di attività di formazione in materia di commercio estero. Si tratta di funzioni, che, per loro natura, non possono non essere devolute ad Amministrazioni centrali. In conclusione il comma predetto dovrebbe essere soppresso.

Resta il problema dei consorzi *export*, ancora contenuti nell'elenco di cui all'articolo 47 e, quindi, trasferiti alle regioni.

Ci si riferisce, in particolare, alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 47, che trasferisce alle regioni le funzioni concernenti la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Tali funzioni dovrebbero essere inserite nell'articolo 17, comma 2, in modo tale da consentirne allo Stato lo svolgimento, anche se in via non esclusiva.

Quanto poi al provvedimento che reca disposizioni in materia di commercio con l'estero, fa presente il ruolo indiscutibile del CIPE connesso alla funzione interdisciplinare propria del commercio con l'estero.

Osserva inoltre che l'Istituto per il servizio assicurativo del commercio estero (SACE) e stato estratto dall'INA visto che la privatizzazione dell'INA medesima non può riguardare la SACE che conferisce garanzie sovrane e pertanto deve restare ente pubblico. Relativamente al tetto per l'assunzione di rischi, rileva che la soluzione accolta dal Governo nel provvedimento è congrua. Considerando che a tutt'oggi la SACE svolge le sue funzioni senza utilizzare pienamente le risorse, l'apposizione di tetti di responsabilità ulteriori non è da ritenersi favorevole per le imprese italiane.

Concorda, poi, con le osservazioni del relatore secondo cui il presidente del Comitato esecutivo dovrebbe essere il Presidente del Consiglio di amministrazione visto che il Comitato ne è espressione.

Relativamente al gestore del fondo Mediocredito centrale, osserva che non si intende realizzare alcun trasferimento del fondo all'interno del quale vi sono anche interventi del Ministero degli esteri, in materia di cooperazione.

Nel fondo poi ci sono anche strumenti relativi all'internazionalizzazione che vengono trasferiti alla SIMEST s.p.a.. L'obiezione secondo cui per tale trasferimento è necessaria la gara ai sensi della normativa europea non è accettabile. La normativa europea vale per gli appalti e non per le concessioni. Il legislatore può decidere di affidare il fondo ad un organismo avente determinate caratteristiche.

Non si può poi pensare di richiamare l'articolo 37 del testo unico bancario che prevede che le banche possono gestire agevolazioni. Ciò non significa che possano essere esclusivamente le banche a concedere

agevolazioni. Quanto alla gestione delle agevolazioni, occorre razionalizzare la procedura presso la SIMEST per costituire la *joint ventures* e presso il Mediocredito centrale per l'erogazione del contributo. Tale doppia procedura implica due istruttorie: da qui l'opportunità di un unico procedimento anche al fine di eliminare il conflitto di interesse tra uno stesso soggetto che svolge da un lato la funzione di banca e dall'altro la funzione di erogatore di incentivi pubblici.

Conclude facendo presente che la SIMEST s.p.a. e la FINEST s.p.a. devono avere uguaglianza di funzionalità, chiarito che in base al principio di specificità che l'una (FINEST) è prevalente, se non esclusiva, in certi settori geografici e l'altra è prevalente in altri settori geografici.

Il Presidente Luciano CAVERI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

72ª seduta

Presidenza del senatore
ANDREOLLI

La seduta inizia alle ore 14,45.

(3127) ***Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore BESOSTRI propone di esprimere un parere favorevole, osservando che la normativa in esame dovrebbe essere effettivamente di natura transitoria, perchè non risulti lesiva del diritto di proprietà.

Con tale osservazione, si conviene di trasmettere un parere favorevole alla Commissione di merito.

(3006) ***VALENTINO ed altri. – Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale***
(Parere alla 2ª Commissione: esame e rimessione alla sede plenaria)

Il relatore PINGGERA ritiene che il disegno di legge si presti a una valutazione critica, in ragione della sentenza della Corte costituzionale alla quale si fa riferimento: nella necessità di approfondire

le implicazioni della proposta normativa, propone di rimetterne l'esame alla sede plenaria.

La Sottocommissione consente.

(1270-B) ***Concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il senatore BESOSTRI sostituisce il senatore Maggiore nella funzione di relatore, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati e propone un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

(3019) ***Rideterminazione del contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia***
(Parere alla 4ª Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore MAGNALBÒ, la Sottocommissione conviene di formulare un parere di nulla osta.

(3053) ***Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.***

(3075) ***CASTELLI. – Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari***
(Parere alla 8ª Commissione: esame congiunto e rimessione alla sede plenaria)

La relatrice PASQUALI riferisce sui disegni di legge e richiama l'attenzione sulla segnalazione trasmessa in proposito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nella quale sono indicati possibili effetti distorsivi della concorrenza. Considerata la rilevanza critica della questione, ritiene preferibile rimettere l'esame dei disegni di legge alla sede plenaria.

La Sottocommissione concorda.

(*DOC.* XXII, n. 44) ***CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori***
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole condizionato)
(R162 000, C11ª, 0004º)

Il relatore MUNDI illustra la proposta di inchiesta parlamentare, che giudica condivisibile. Per quanto di competenza, ritiene che non vi siano rilievi da formulare.

Il presidente ANDREOLLI richiama l'attenzione sulla composizione della Commissione, determinata nel numero di dieci senatori, più il Presidente: a suo avviso, in tal modo non può essere rispettata la prescrizione costituzionale di proporzione tra i Gruppi parlamentari, dato che al Senato vi è un numero di gruppi che sarebbe esattamente corrispondente al numero dei componenti la Commissione, compreso il Presidente.

In conformità al rilievo formulato dal Presidente, la Sottocommissione conviene di esprimere un parere favorevole, a condizione che l'articolo 1 sia modificato nel senso di assicurare che la composizione della Commissione d'inchiesta possa rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi, secondo quanto prescritto dall'articolo 82, secondo comma della Costituzione.

(3100) ***PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dalla esposizione all'amianto***
(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore PINGGERA illustra il contenuto del disegno di legge e propone un parere favorevole, condiviso dalla Sottocommissione.

(3091) ***Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con*** **handicap** ***grave***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 12ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI propone un parere favorevole, pur rilevando che molte delle disposizioni contenute nel disegno di legge hanno natura regolamentare piuttosto che legislativa e sono pertanto suscettibili di alimentare la confusione normativa.

Con tale rilievo, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(3040) ***Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese-EAAP***
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il sentore BESOSTRI sostituisce il senatore Bruno NAPOLI nella funzione di relatore e propone di esprimere un parere favorevole segnalando alla Commissione di merito la necessità di accertare se il provvedimento sia compatibile con la normativa comunitaria in materia di aiuti pubblici alle imprese.

La Sottocommissione conviene di formulare un parere favorevole, con l'osservazione indicata dal relatore.

(3048) ***Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna*** **Haven**

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore LUBRANO DI RICCO, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 15,10.

DIFESA (4ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

35ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Ucchielli, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 3ª Commissione:

(3049) ***Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica di Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica di Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997***: parere favorevole.

BILANCIO (5ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

108ª Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica CAVAZZUTI.

La seduta inizia alle ore 12,15.

(1270-B) ***Concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja,*** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE rileva che il disegno di legge, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati prevede la concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3049) ***Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato Nord Atlantico sull'accesso della Repubblica di Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica di Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997***
(Parere alla 3ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta della ratifica di protocolli per l'accesso di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria nel Trattato del Nord Atlantico e che per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3019) ***Rideterminazione del contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia***
(Parere alla 4ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE rileva che il disegno di legge prevede l'ampliamento del contingente dell'Arma dei carabinieri utilizzato per i servizi di vigilanza della Banca d'Italia. La spesa relativa grava interamente sul bilancio della Banca d'Italia, così come previsto già dalla legge istitutiva del contingente (legge n. 21 del 1982): in proposito, osserva che l'articolo 3 della legge n. 21 stabilisce che gli emolumenti spettanti «al personale effettivamente impiegato nei limiti massimi fissati dalla tabella» sono a carico della Banca d'Italia. Sarebbe opportuno, pertanto, un approfondimento in ordine alla quantità di personale che si intende «effettivamente» impiegare per le finalità previste e le conseguenze finanziarie di un'eventuale non completa utilizzazione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI sottolinea che dal disegno di legge non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato poichè le spese saranno interamente a carico della Banca d'Italia.

Il relatore, acquisito l'avviso del rappresentante del Governo, propone di esprimere parere favorevole.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta del relatore.

(2605) ***De Luca Athos ed altri: Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche***
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione aveva rinviato l'esame del disegno di legge per acquisire il parere in difformità della 6ª Commissione sull'utilizzazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero del tesoro. In data 11 marzo 1998, la 6ª Commissione ha formulato parere favorevole; propone, pertanto, di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie quindi la proposta del relatore.

(3053) ***Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A.***

(3075) ***CASTELLI: Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari***
(Parere all'8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul disegno di legge n. 3053 e relativo emendamento; contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul disegno di legge n. 3075)

Il relatore MORANDO ricorda che l'esame del disegno di legge n. 3075 era stato rinviato nella precedente seduta su richiesta del rappre-

sentante del Tesoro per consentire ulteriori approfondimenti in ordine alla copertura finanziaria a carico del canone di abbonamento radiotelevisivo.

Il sottosegretario CAVAZZUTI rileva che, poichè una parte del canone RAI affluisce al bilancio dello Stato, la copertura proposta non risulta idonea in quanto comporta minori entrate per il bilancio dello Stato; esprime inoltre avviso favorevole in ordine al disegno di legge n.3053 e al relativo emendamento.

Il relatore MORANDO, preso atto di quanto esposto dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge n.3075 e parere di nulla osta sul testo e sull'emendamento del disegno di legge n. 3053.

La Sottocommissione accoglie la proposta formulata dal relatore.

(2143) ***Lauro: Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici***

(Parere alla 10ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO fa presente che il disegno di legge prevede la deducibilità fiscale di spese sostenute per attività imprenditoriali turistiche. Nella relazione è precisato che la copertura finanziaria non è indicata in quanto il meccanismo darebbe luogo ad una sorta di «autofinanziamento», ma ricorda che in occasioni analoghe la Sottocommissione si espresse in senso contrario. Precisa, inoltre, che la formulazione dell'articolo 2 non consente una completa quantificazione degli oneri.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario sul disegno di legge in titolo in quanto comporta minori entrate non quantificate e prive di copertura.

Il senatore AZZOLLINI rileva che la deducibilità delle spese sostenute darebbe luogo ad un incremento delle attività turistiche e che, quindi, non si determinerebbe un peggioramento dei conti pubblici, ma potrebbe addirittura realizzarsi un miglioramento, grazie ad un maggior gettito tributario.

Il presidente COVIELLO ricorda che analoghi provvedimenti di incentivazione di particolari settori prevedono solitamente una copertura relativa a quella parte di attività che si sarebbe in ogni caso realizzata, anche senza intervento agevolativo.

Il senatore MARINO osserva che le agevolazioni proposte procurerebbero un vantaggio a chi già programma quelle spese e che, quindi, il

provvedimento darebbe luogo sicuramente a minori entrate per il bilancio dello Stato.

Il relatore MORANDO propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione, con voto contrario del senatore Azzollini, accoglie la proposta del relatore.

(2932) ***Consiglio regionale del Veneto: Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche***

(Parere alla 10ª Commissione: contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore MORANDO osserva che il disegno di legge prevede agevolazioni fiscali per le imprese turistiche, estendendo i benefici già previsti dalla legge collegata alla finanziaria per il 1996, da cui sembra derivare minore gettito. Appare comunque opportuno acquisire l'avviso delle Finanze.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che il provvedimento comporta minori entrate non quantificate.

Il relatore MORANDO, tenuto conto di quanto esposto nell'esame del precedente provvedimento, propone di esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore

(3091) ***Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernente misure di sostegno in favore di persone con handicap grave,*** approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO rileva che si tratta del disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, che prevede misure di sostegno per persone con handicap grave. Per quanto di competenza, osserva che il meccanismo previsto non determina obblighi per le regioni e gli enti locali che «possono provvedere» sulla base di quanto stanziato dall'articolo 3 e delle loro autonome disponibilità finanziarie. La copertura finanziaria degli oneri è riferita al fondo speciale di parte corrente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e occorrerebbe valutare se richiedere il parere sulla utilizzazione in difformità alla 1ª Commissione, anche se, a suo avviso, non sembra necessario. Propone quindi di esprimere parere di nulla osta.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso favorevole sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie la proposta formulata dal relatore.

(3040) ***Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese-EAAP***
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE sottolinea che il disegno di legge prevede la concessione di un contributo ventennale di 30 miliardi di lire annui a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese e che per il finanziamento si utilizzano le risorse del fondo speciale di parte capitale del Ministero dei lavori pubblici. Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(3048) ***Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con un o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven***
(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Il relatore FERRANTE fa presente che il disegno di legge autorizza la transazione delle controversie relative al risarcimento dei danni determinati dall'esplosione della motocisterna Haven. Per quanto di competenza, segnala che l'articolo 6 prevede la utilizzazione delle risorse determinate dalla tabella C della finanziaria per l'espletamento del servizio antinquinamento già previsto dalla legge n. 979 del 1982. Al riguardo, osserva che in tal modo pare introdursi una nuova finalità per la utilizzazione di tali risorse. Appare opportuno acquisire un chiarimento dal Tesoro su tale questione.

Il sottosegretario CAVAZZUTI precisa che l'espletamento del servizio antiinquinamento è una finalità già ricompresa tra quelle previste per l'accantonamento della tabella C della legge finanziaria.

Il relatore FERRANTE propone quindi di esprimere parere di nulla osta.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(1780-C) Emendamenti al disegno di legge: ***Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea: in parte favorevole condizionato, in parte contrario)

Il relatore MORANDO rileva che è pervenuta, dal Relatore del disegno di legge, una richiesta di riesame del parere contrario ai sensi

dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 24.102, 24.103 e 24.104. Al riguardo, precisa che tali emendamenti prevedono che le società di gestione dei servizi aeroportuali sono obbligate ad assumere il personale eccedente di altre aziende del settore e ad applicare ai propri dipendenti il contratto collettivo nazionale di lavoro previsto per il personale del trasporto aereo. Da ciò conseguono indubbiamente maggiori costi per società private, ma partecipate da enti pubblici, con possibili effetti anche sul processo di dismissioni e sui canoni di concessione. Sottolineando, infine, anche i possibili effetti sul sistema previdenziale, ritiene opportuno acquisire, su tali emendamenti, anche l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI esprime avviso contrario in merito agli emendamenti 24.102 e 24.104, condividendo le valutazioni del relatore.

Il senatore AZZOLLINI osserva che, data la natura delle società interessate, un aumento del costo del lavoro comporterebbe la necessità di aumenti di capitale, in quanto non si può presupporre un adeguamento delle tariffe. Questa considerazione, oltre alle considerazioni esposte dal relatore in ordine agli oneri previdenziali, non consente a suo avviso la revisione del parere espresso.

Il senatore MORO, evidenziata la sussistenza di effetti finanziari per il bilancio dello Stato, esprime la sua contrarietà a modificare la precedente valutazione della Commissione.

Il senatore FERRANTE, pur rilevando le implicazioni derivanti dagli emendamenti in ordine all'obbligo per le imprese private di assorbire il personale in esubero, osserva che, a suo avviso, non vi sono i presupposti per esprimere parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione; sottolinea, peraltro, che le obiezioni del relatore potrebbero essere risolte rendendo facoltativo per le imprese l'applicazione del contratto previsto nel trasporto aereo.

Il relatore MORANDO propone quindi di esprimere, sugli emendamenti 24.102 e 24.104, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole «dovranno applicare» siano sostituite da quelle «potranno applicare» e di esprimere parere contrario sull'emendamento 24.103.

La Sottocommissione accoglie la proposta del relatore.

(2981) Emendamenti al disegno di legge: *Proroga di termini nel settore agricolo*

(Parere alla 9ª Commissione: in parte favorevole, in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione nella seduta del 10 marzo scorso ha deciso di rinviare l'esame degli emenda-

menti per approfondire la questione relativa al meccanismo di limitazione degli oneri di cui all'articolo 5; esso, infatti, pur precisando che la spesa avviene «nel limite di 6 miliardi» e pur lasciando un margine di flessibilità con riferimento al periodo di proroga delle rate, non sembra avere caratteristiche tali da assicurare il mantenimento del tetto di spesa. Nel frattempo sono pervenuti ulteriori emendamenti sempre sull'articolo 5. Alcuni emendamenti presentati (5.57, 5.16 e 5.17, 5.12, 5.39, 5.52, 5.13, 5.40, 5.14, 5.15, 5.54) di estensione delle agevolazioni prevedono una copertura, attraverso il collegamento esplicito con altri emendamenti (5.58, 5.18, 5.43, 5.44 e 5.46, 5.53, 5.30 e 5.26, 5.45, 5.47 e 5.31 e 5.27, 5.32 e 5.28, 5.55), che incrementano il limite di spesa di cui al comma 5 dello stesso articolo. Su tali emendamenti, quindi, si potrebbe esprimere un parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano contestualmente approvati i rispettivi emendamenti di copertura. Per tutti questi emendamenti, come anche per l'emendamento 5.59, è necessario, comunque, acquisire dal Tesoro indicazioni in ordine alla quantificazione e alla disponibilità di risorse sul Fondo di solidarietà nazionale. Si segnala, infine, che gli emendamenti 5.33, 5.1, 5.49, 5.20, 5.4, 5.2, 5.3, 5.8, 5.34, 5.22, 5.48, 5.60, 5.50, 5.21, 5.61, 5.10, 5.42, 5.36, 5.9, 5.51, 5.62, 5.7, 5.11, 5.23, 5.37, 5.63, 5.24 e 5.19 sembrano suscettibili di comportare maggiori oneri a carico dello Stato; al riguardo sarebbe, in ogni caso, opportuno acquisire l'avviso del Tesoro.

Il sottosegretario CAVAZZUTI, confermata un'ampia disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale, concorda con il relatore in ordine agli emendamenti privi di copertura. Per quanto riguarda gli emendamenti 6.0.4 e 6.2, sottolinea che non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Esprime infine avviso contrario in ordine all'emendamento 6.0.2.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 5.33, 5.1, 5.49, 5.20, 5.4, 5.2, 5.3, 5.8, 5.34, 5.22, 5.48, 5.60, 5.50, 5.21, 5.61, 5.10, 5.42, 5.36, 5.9, 5.51, 5.62, 5.7, 5.11, 5.23, 5.37, 5.63, 5.24, 5.19 e 6.0.2; esprime inoltre parere di nulla osta sugli emendamenti 5.57, 5.16 e 5.17, 5.12, 5.39, 5.52, 5.13, 5.40, 5.14, 5.15 e 5.54 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati i rispettivi emendamenti di copertura.

La seduta termina alle ore 13,10.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

23ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 4ª Commissione:

(3019) ***Rideterminazione del contingente dell'Arma dei carabinieri in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia:*** parere favorevole con osservazioni.

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

57ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Biscardi, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

(3095) ***Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni***, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 MARZO 1998

26ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 11ª Commissione:

(195) ***SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto;***

(2873) ***CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto;***

(3100) ***PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dalla esposizione all'amianto:*** parere di nulla osta;

(*Doc.* XXII, n. 44) ***CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori***: parere di nulla osta.
(R162 000, C11ª, 0004º)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

COMMISSIONI 1ª e 4ª RIUNITE

(1ª - Affari costituzionali)
(4ª - Difesa)

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 15,30

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-*ter*) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite).*

– BERTONI e DE LUCA Michele. – Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri (50).

– CUSIMANO ed altri. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).

– LORETO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (358).

– FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

– PALOMBO. – Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri (1386).

– BERTONI. – Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma (2958).

– PALOMBO e PELLICINI. – Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia (3060).

– e della petizione n. 242 ad essi attinente.

COMMISSIONI 5ª e 10ª RIUNITE

(5ª - Bilancio)
(10ª - Industria, commercio, turismo)

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 15

Affari assegnati

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

– Politiche per lo sviluppo delle attività economiche, con particolare riferimento al settore industriale e per la crescita dell'occupazione nel Mezzogiorno.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo (2425).

– SALVATO ed altri. – Disciplina del diritto d'asilo (203).

– BISCARDI ed altri. – Disciplina del diritto di asilo (554).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali (1388-*bis*) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il*

24 settembre 1997, degli articoli 16, 17 e 18 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa).

– Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri).*

III. Esame dei disegni di legge:

– DIANA Lino. – Modifica dell'articolo 7 della legge 4 aprile 1956, n. 212, in materia di disciplina della propaganda elettorale (1222).

– LUBRANO DI RICCO ed altri. – Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale (1369).

– DE LUCA Athos ed altri. – Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939-1945 (2232).

– Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonchè norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni (3095) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– PELELLA. – Attribuzione della funzione e del ruolo di interesse nazionale alle Associazioni storiche di promozione sociale (983).

– CORTIANA. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2312).

– BIANCO ed altri. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse nazionale (2448).

– BOSI ed altri. – Riconoscimento delle associazioni storiche di promozione sociale quali enti di interesse pubblico (2510).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (2934).

– BESOSTRI ed altri. – Disposizione di attuazione della direttiva 89/665/CEE e degli articoli 1 e 2 della direttiva 92/13/CEE, in materia di ricorsi relativi ad appalti (2912).

VI. Esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputati GASPERONI ed altri. – Modifiche all'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni (3090) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– MARINI. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali (134).

– UCCHIELLI ed altri. – Modifica dell'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di ineleggibilità alle cariche negli enti locali (576).

– DIANA Lino ed altri. – Modifica della legge 18 gennaio 1992, n. 16, in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali (866).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

– Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).

CASTELLI. – Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).

GIUSTIZIA (2ª)

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 8,30, 15 e 21

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– SPERONI ed altri. – Modificazione dell'articolo 241 del codice penale (143) *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione, nella seduta del 15 aprile 1997).*

– Conversione in legge del decreto-legge 2 febbraio 1998, n. 7, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitativa (3127) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

II. Esame del disegno di legge:

– VALENTINO ed altri. – Modifica dell'articolo 599 del codice di procedura penale (3006).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (206).

– e della petizione n. 167 ad essi attinente.

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

– Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati (484-1504-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato in un testo unificato con il disegno di legge d'iniziativa del senatore Bucciero e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 14,30

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

– Ratifica ed esecuzione degli Atti finali, con allegati, adottati dalla Conferenza dei plenipotenziari dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), tenutasi a Kyoto, 19 settembre – 14 ottobre 1994 (2598).

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale del 1994 sui legni tropicali, con annesso, fatto a Ginevra il 26 gennaio 1994 (2858) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

– Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997 (2994) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

– Concessione di un contributo all'Accademia di diritto internazionale de L'Aja (1270-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

FINANZE E TESORO (6ª)

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 9

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza (2793-*ter*) *(Risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite).*

– CUSIMANO ed altri. – Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato (282).

– FIRRARELLO e RONCONI. – Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonchè per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri (1181).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

– Schema di decreto legislativo concernente la fissazione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche (n. 225).

ISTRUZIONE (7ª)

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 15,30

Sui lavori della Commissione

Proposta di sopralluogo nella Repubblica Federale tedesca.

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– DE LUCA Athos ed altri. – Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche (2605).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– SPECCHIA ed altri. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).

– MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).

– FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).

– MINARDO ed altri. – Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).

– COSTA. – Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli) (2881).*

– MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti (132).

– MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).

– COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).

– NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).

– SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).

– SERENA. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).

– e della petizione n. 129 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).

– FOLLONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).

– PEDRIZZI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).

– GUBERT. – Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).

– ELIA ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).

– BRIENZA. – Norme in materia di parità scolastica (1140).

– LORENZI ed altri. – Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).

– RONCONI ed altri. – Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).

– MAGGIORE. – Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).

– DE ANNA ed altri. – Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).

– CORTIANA ed altri. – Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– Disciplina generale dell'attività musicale (2619).

– MELE ed altri. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).

– POLIDORO. – Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

– Consuntivo scientifico e finanziario del Programma nazionale di ricerche in Antartide 1995-1997 (n. 223).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

– Norme sulla circolazione dei beni culturali (1032-B) *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).*

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– Remunerazione dei costi relativi alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari effettuata dal Centro di produzione S.p.A. (3053).

– CASTELLI. – Nuove norme in ordine alla trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (3075).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, del Regolamento dei seguenti atti:

– Schema di piano per la realizzazione degli interporti (n. 224).

– Schema di decreto concernente la determinazione degli emolumenti per gli organi dell'Ente nazionale di assistenza al volo (n. 226).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 15

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

– FUSILLO ed altri. – Norme di identificazione dell'olio di oliva, vergine ed extra vergine di oliva italiano (2938).

– GRECO ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (2998).

– Disposizioni per la commercializzazione dell'olio extravergine e vergine d'oliva (3020).

– MURINEDDU ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio extravergine d'oliva, dell'olio vergine d'oliva e dell'olio d'oliva (3041).

– SPECCHIA ed altri. – Disposizioni in materia di commercializzazione dell'olio d'oliva italiano. Modifiche all'articolo 5 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, e all'articolo 7 della legge 27 gennaio 1968, n. 35 (3050).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

– Proroga di termini nel settore agricolo (2981).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc.* LXXXVII, n. 4).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del seguente documento:

– CURTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'azienda ILVA di Taranto in rapporto alla sicurezza degli impianti e dei lavoratori (*Doc.* XXII, n. 44).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

– SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).

– CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).

– PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

III. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

– PREIONI. – Modifica alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141 (400).

– DE CAROLIS e DUVA. – Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).

– CORTIANA ed altri. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).

– Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– BONATESTA ed altri. – Norme per il nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (1698).

– MUNDI ed altri. – Interpretazione autentica degli articoli 2 e 4, comma 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, relativamente all'inquadramento degli ispettori del lavoro «ex carriera di concetto» (2017).

– MAGGI ed altri. – Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2088).

– VERALDI e MONTAGNINO. – Inquadramento degli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (2121).

– SERENA. – Norme per un nuovo inquadramento degli ispettori del lavoro (2291).

Sui lavori della Commissione

Proposta di svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla situazione esistente presso lo stabilimento ILVA di Taranto.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MARTELLI. – Norme per l'aggiornamento continuo del medico e del personale sanitario (275).

– MONTELEONE. – Norme per l'aggiornamento professionale continuativo del medico e del personale sanitario (2405).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, concernenti misure di sostegno in favore di persone con *handicap* grave (3091) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

Procedure informative

I. Seguito dell'audizione del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 46, comma 2 del Regolamento, in materia di attuazione delle disposizioni concernenti le incompatibilità dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di cui ai commi 8, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

II. Audizione, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del Regolamento, del Ministro della sanità sullo stato di attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 8,30 e 14,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

– Autorizzazione a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna *Haven* (3048).

– Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (3040).

Procedure informative

I. Indagine conoscitiva sulla difesa del suolo: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo.

II. Indagine conoscitiva sulle aree naturali protette: seguito dell'esame della proposta di documento conclusivo.

COMITATO PARITETICO DELLE COMMISSIONI

6ª Commissione permanente

(FINANZE E TESORO)

del Senato della Repubblica

con la

VI Commissione permanente

(FINANZE)

della Camera dei deputati

per l'indagine conoscitiva sul federalismo fiscale

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 14

Seguito dell'indagine conoscitiva.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

– MICELE ed altri. – Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche (391).

– WILDE e CECCATO. – Disciplina per il rilancio del turismo (435).

– COSTA ed altri. – Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo (1112).

– GAMBINI ed altri. – Riforma della legislazione nazionale del turismo (1655).

– POLIDORO ed altri. – Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo (1882).

– DEMASI ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici (2090).

– TURINI ed altri. – Legge-quadro sul turismo (2198).

II. Esame dei disegni di legge:

– ZILIO ed altri. – Norme per assicurare l'assistenza familiare e l'insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche (2539).

– PERUZZOTTI ed altri. – Norme per l'assistenza ai bambini affetti da malattie di lunga durata (2546).

– Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo (2987).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

– Modifiche al codice della strada in materia di trasporti eccezionali ed interventi a favore del settore dell'autotrasporto (3010).

In sede referente

Esame del seguente documento:

– Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri dell'Unione europea (secondo semestre 1997) (*Doc.* LXXXVII, n. 4).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva su «L'Agenda 2000 e le prospettive di riforma delle politiche agricole, strutturali e di coesione sociale dell'Unione europea»: audizione di rappresentanti della Coldiretti, della Confederazione italiana degli agricoltori e della Confagricoltura; audizione del Presidente e di altri rappresentanti della Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 13

Esame dello schema di decreto legislativo concernente disposizioni in materia di commercio con l'estero.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, Capo I.

Seguito dell'esame del disegno di legge A.S. 3095 (modifiche ed integrazioni alle leggi n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 12

– Audizione del dottor Miller Ussani, direttore della Protex Spa del professor Emilio Gerelli, dell'università di Pavia, dell'ingegner Massimo Ghezzi, direttore tecnico delle tecnologie industriali Spa, e dell'ingegner Franco Sensi, direttore generale dell'AMA di Roma.

– Audizione del procuratore della Repubblica di Cassino, dottor Giovanni Francesco Izzo, e del sostituto procuratore presso la pretura circondariale di Frosinone, dottor Alberto Amodio.

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

Mercoledì 18 marzo 1998, ore 13,30 e 20

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente modificazioni al decreto legislativo 29/93, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo concernente il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della delega di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante: «Interventi per la razionalizzazione del sostegno pubblico delle imprese» in attuazione della delega di cui all'articolo 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 1,15 del giorno 18-3-1998